

# Regolamento Urbanistico



## **Progettazione architettonica**

Arch. Riccardo Butini

## **Progettazione urbanistica**

Arch. Marco Vannocci

## **Sindaco con delega all'urbanistica**

Dr. Andrea Frosini

## **Responsabile del Procedimento**

Arch. Valeria Capitani

## **Garante dell'informazione e della partecipazione**

Geom. Marco Pajetta

**Variante al Regolamento Urbanistico, mediante sportello unico per le attività produttive, per l'ampliamento di un edificio produttivo in Località "Le Frigge"**

*Art. 33 – Aree produttive artigianali e/o industriali*

Verifica di assoggettabilità a **Valutazione Ambientale Strategica**  
**Documento Preliminare**

Artt. 22, L.R.T. n. 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i.

Art. 12, D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.



INDICE

Premessa	4
1 Riferimenti normativi	4
2 Modalità di svolgimento	8
2.1 Individuazione dei Soggetti Competenti In Materia Ambientale	10
2.2 Informazione e partecipazione	10
3. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della proposta di variante	11
3.1 Ubicazione	11
3.2 Motivi della variante	22
3.3 Stato attuale della pianificazione urbanistica comunale	23
3.3.1 Piano Strutturale	25
3.3.2 Regolamento Urbanistico	27
3.4 Progetto di ristrutturazione e ampliamento di edificio produttivo	32
3.4.1 Viabilità	40
3.5 Influenza e rapporti con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	42
3.5.1 Verifica di coerenza esterna	42
3.6 Altri vincoli e tutele	80
3.7 Pertinenza degli obiettivi della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	103
3.8 Problemi ambientali pertinenti alla variante	105
3.8.1 Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente	105
3.8.2 Aspetti paesaggistici – Intervisibilità dell'area	107
4. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle previsioni della variante	109
4.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	109
4.2 Carattere cumulativo degli impatti	109
4.3 Natura tranfrontaliera degli impatti	109
4.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente	109
4.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti	109
4.6 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e valutazioni in merito al superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	109
4.6.1 Indicazioni per la valutazione degli Impatti	129
5 Monitoraggio	130

## Premessa

Il presente documento costituisce il Documento preliminare di VAS redatto nell'ambito del procedimento per la proposta di variante SUAP al vigente Regolamento Urbanistico che la soc. Corima – Marchesini Group, attuale proprietaria dell'immobile, ha richiesto per poter ampliare l'edificio esistente per incrementare la produzione e spostare dei magazzini attualmente collocati in un edificio vicino.

### Carattere della proposta di Variante al RU e del Documento preliminare di VAS

La proposta di Variante:

- ha carattere puntuale;
- ha per oggetto previsioni interne al perimetro del Territorio Urbanizzato, individuato in modalità transitoria, ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014 e s.m.i;
- è esclusa da perimetrazioni di aree tutelate ai sensi dell'art.136 e 142 del D.lgs 42/2004.

## 1 Riferimenti normativi

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura volta ad assicurare che, nella formazione e approvazione di un piano o programma o loro varianti, siano presi in considerazione in modo adeguato gli impatti significativi sull'ambiente che è prevedibilmente potranno derivare dall'attuazione dello stesso.

Si tratta di un processo articolato, nel quale l'attività di valutazione si integra con l'attività di formazione e approvazione del piano o programma e nel quale l'autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti che svolgono specifiche competenze in campo ambientale, assicurano la propria collaborazione per elevare la qualità ambientale degli strumenti valutati, per garantire un significativo livello di protezione dell'ambiente e per contribuire a migliorare la coerenza del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione e programmazione volte ad impedire, mitigare e compensare l'incremento di eventuali criticità ambientali già presenti, e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.

La procedura è quindi orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente.

### La direttiva 2001/42/CE

Nel 2001 la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 42, che ha come obiettivo *di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

L'art. 3, della stessa Direttiva, individua l'ambito di applicazione e più precisamente viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

- a) *che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della*

*destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE;*

- b) *per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.*

### D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Il Decreto all'art. 4 prevede che:

1. *Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:*

- a) *della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*

[...]

### Art. 6 - Oggetto della disciplina

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

- a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*

- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*

- 3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.*

3-ter. [...]

### Art. 11. Modalità di svolgimento

1. *La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:*

- a) *lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;*  
b) *l'elaborazione del rapporto ambientale;*  
c) *lo svolgimento di consultazioni;*  
d) *la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;*



- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

## **Art. 12. Verifica di assoggettabilità**

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

3-bis . Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

## **Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10**

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

### **Art. 4**

#### **Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

b) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale;

d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 24 e con i contenuti di cui all'Allegato 2;

e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

g) abrogata;

*h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;*

*i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;*

*l) proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;*

*m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20;*

*n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19;*

*o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;*

*p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;*

*q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;*

*r) parere motivato: provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall'autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione;*

*s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.*

## **Art. 5**

### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, III e IV del d.lgs. 152/2006;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter.

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006.

3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

4. Abrogato.

4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del d.lgs. 152/2006.

4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali e dei piani di sviluppo aeroportuale, (249) delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito degli stessi piani, (250) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del d.lgs. 152/2006.

## **Art. 5 bis**

### *Atti di governo del territorio soggetti a VAS*

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) .

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis).

## **Art. 7**

### *Obblighi generali*

1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dall'autorità precedente o dal proponente contemporaneamente all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.

1 bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 22, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3;



b) alla data in cui l'autorità procedente o proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 23.

2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

### **Art. 8**

#### *Semplificazione dei procedimenti*

1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.

2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

3. Abrogato.

4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi.

5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l'autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.

6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 65/2014, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all'articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 19 della l.r. 65/2014 sul piano o programma adottato.

7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell'informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.

### **Art. 9**

#### *Partecipazione*

1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013.

A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 46/2013 ;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013 ;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.

### **Art. 21**

#### *Modalità di svolgimento della VAS*

1. L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3;

b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;

c) l'elaborazione del rapporto ambientale;

d) lo svolgimento di consultazioni;

e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;

f) la decisione;

g) l'informazione sulla decisione;

h) il monitoraggio.

### **Art. 22**

#### *Procedura di verifica di assoggettabilità*

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.

3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere

entro trenta giorni dall'invio.

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all'articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 4 è emesso prima dell'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente.

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell'autorità competente.

### Art. 23

#### Procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente invia all'autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità procedente e all'autorità competente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.

3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorità competente.

## 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Come citato in Premessa, la presente proposta di Variante al Regolamento Urbanistico vigente richiede l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 22 della LRT 10/2010 e art.12 del D.lgs 152/2006, sulla scorta del presente documento preliminare.

La presente proposta di Variante al RU è quindi soggetta alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 e s.m.i, in considerazione del fatto che essa rientra nella fattispecie di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 5 - *Ambito di applicazione* della sopra citata Legge Regionale.

La Regione Toscana, al fine di coordinare fattivamente il processo valutativo con le fasi previste già dalla LR 65/2014, per l'approvazione degli strumenti della pianificazione - come pure degli atti di governo del

territorio e delle relative Varianti - ha stabilito, all'art. 8 della medesima LRT 10/2010, specifiche norme per la "Semplificazione dei procedimenti" e delle tempistiche di trasmissione.

La trattazione contenuta nel presente Documento preliminare può essere ritenuta esaustiva ai fini della "Semplificazione dei procedimenti", di cui co. 5 dell'art. 8 della LRT 10/2010, secondo quanto riportato al di seguito riportato:

5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 65/2014 la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o il proponente e l'autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.

L'art. 23 sarà applicato quindi nell'ipotesi che l'Autorità Competente decida di assoggettare a VAS la variante in oggetto, a seguito della procedura di assoggettabilità, evitando in tal senso di ripetere il Documento preliminare di cui al co.1 dell'art.23 della LRT. 10/2010.

Le figure che intervengono nelle procedure di verifica e di VAS sono enunciate all'art.4 della LRT 10/2010 e sono le seguenti:

[...]

h) **autorità competente**: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;

i) **autorità procedente**: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;

l) **proponente**: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;

m) **soggetti competenti in materia ambientale**: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20;

n) **enti territoriali interessati**: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19;

o) **pubblico**: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

p) **pubblico interessato**: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;


Per i piani e programmi di competenza del Comune di Siena sono individuati:

- **Proponente**: Giunta Comunale
- **Autorità Competente**: Commissione Comunale per il Paesaggio con il Responsabile Settore LLPP, Ambiente e Patrimonio
- **Autorità Procedente**: Consiglio Comunale
- **Soggetti competenti in materia ambientale**: Enti proposti nel capitolo successivo da consultare

A tal proposito, si fa presente che i Soggetti da consultare nel procedimento sono individuati ai sensi dei disposti dell'art. 18, come pure i Soggetti competenti in materia ambientale deputati al rilascio di pareri o nullaosta, ai sensi dell'art. 20 della sopracitata Legge Regionale.

L'Autorità Competente, in relazione ai contenuti ed alle caratteristiche della proposta di Variante, evidenziati nel presente Documento, dovrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento dalla stessa, con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS.

**PROCEDURA DI VAS** Autorità procedente o proponente (AP) intende avviare un processo di pianificazione/programmazione: verifica se Piano o programma (P/P) è tra quelli inclusi all'art. 6 del D.lgs 152/2006 e agli artt. 5 e 5bis della LRT 10/2010





## 2.1 Individuazione dei Soggetti Competenti In Materia Ambientale

**i soggetti competenti in materia ambientale e enti gestori**, proposti all'Autorità Competente sulla scorta dei contenuti del documento di variante e del presente documento, sono:

- Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio
- Regione Toscana - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Regione Toscana - Settore Ambiente e Energia
- Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore
- Amministrazione Provinciale di Siena - Settore Assetto del Territorio
- Amministrazione Provinciale di Siena - Settore Ambiente
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Autorità Idrica Toscana
- ARPAT – Dipartimento Siena
- Azienda U.S.L. di Siena
- ATO Rifiuti Toscana Sud
- Consorzio 3 Medio Valdarno
- Consorzio 6 Toscana Sud
- Acquedotto del Fiora S.p.A.
- Centria srl Siena
- ENEL Distribuzione S.p.A.
- TERNA S.p.A.
- Telecom Italia

## 2.2 Informazione e partecipazione

La partecipazione relativa attività di valutazione ambientale è ricompresa nelle attività di informazione e partecipazione della procedura di formazione della variante urbanistica, ai sensi dell'art.36 della LRT 65/2014 che al comma 6 dispone: *Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione nonché ai sensi del relativo regolamento e nel rispetto della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46.*

Il Regolamento del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R – *Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della L.R.R 65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione*, prevede all'art. 14 - *raccordo con la l.r. 10/2010 e con la l.r. 1/2015* che:

1. *Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/2010, n.10 e ai sensi della legge regionale 1/2015, il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla l.r. 65/2014 e al*

*presente regolamento, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.*

2. *Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della l.r.1/2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.*

In data 16.10.2017, con deliberazione G.R.T. n. 1112, sono state emanate le *Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo. 36, comma 5, l.r. 65/2014 "norme per il governo del territorio"* e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017.

In particolare, per la variante urbanistica in oggetto, gli articoli di riferimento delle Linee guida regionali sono:

### **Articolo 3 - Livelli partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del territorio**

1. *I livelli partecipativi di cui al presente articolo costituiscono livelli minimi essenziali per tutti gli atti di governo del territorio. I livelli partecipativi di cui agli articoli 4 e 5, diversificati per tipologia di pianificazione, sono livelli ulteriori e specifici, rispetto a quelli individuati nel presente articolo.*
2. *Costituisce livello partecipativo di tutti gli atti di governo del territorio la previsione, fin dal programma delle attività di informazione e partecipazione, delle seguenti modalità partecipative:*
  - a) *Sintesi dei contenuti propri dell'atto di governo del territorio, come definiti al momento dell'avvio del procedimento, quale documento di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso;*
  - b) *Creazione della pagina web del garante nella quale indicare e inserire l'indirizzo di posta elettronica del garante, il programma delle attività di informazione e partecipazione, il documento di cui alla precedente lettera a) e il costante aggiornamento delle attività in itinere;*
  - c) *Almeno una forma di partecipazione digitale, in quanto potenzialmente idonea a raggiungere chiunque abbia interesse a partecipare indipendentemente dalla scala e tipologia di piano;*
  - d) *Uno o più incontri pubblici, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzati.*

3. *Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento 4/R/2017, spetta al garante graduare e adeguare le modalità partecipative ulteriori, e comunque nel rispetto di quelle di cui al comma 2, in base alla scala territoriale di pianificazione e alla dimensione e tipologia degli interessi coinvolti.*

### **Articolo 4 - Livelli partecipativi della pianificazione territoriale**

1. *Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione territoriale, ulteriore rispetto a quello previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente lo statuto del territorio, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 65/2014.*

### **Articolo 5 - Livelli partecipativi della pianificazione urbanistica**

1. *Costituisce livello partecipativo di ogni livello di pianificazione urbanistica, ulteriore rispetto a quello previsto al precedente articolo 3, comma 2, la previsione di una modalità partecipativa avente ad oggetto esclusivamente le trasformazioni urbanistiche ritenute più rilevanti per l'Ente.*

Il Garante dell'informazione e della partecipazione per gli atti urbanistici comunali è il Geom. Marco Pajetta dipendente comunale.


Al garante potranno in qualsiasi momento essere rivolte richieste di informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: [garante.comunicazione@comune.monteriggioni.si.it](mailto:garante.comunicazione@comune.monteriggioni.si.it)



### 3. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della proposta di variante

#### 3.1 Ubicazione


L'area richiesta in variante al Regolamento Urbanistico è situata nell'area artigianale/ industriale in Loc. Frigge nella zona nord-ovest del Comune di Monteriggioni. In particolare la variante è riferita alla richiesta di ampliamento di un edificio produttivo esistente della proprietà soc. Corima – Marchesini Group





















— PERIMETRO\_VARIANTE



























### 3.2 Motivi della variante

#### Cronistoria urbanistica dell'area oggetto di variante

Con delibera del Consiglio Comunale n.72 del 26. 09.2007 e rettifica n. 93 del 28.11.2007, venne approvata una variante SUAP per la realizzazione di tre interventi finalizzati alla costruzione di immobili a destinazione artigianale/ industriale in Loc. Frigge nel Comune di Monteriggioni.

Nella delibera gli interventi erano così descritti:

*intervento n°1: cambio di destinazione d'uso di immobile di un'area da "agricola" a "prevalente funzione produttiva", per la realizzazione di un fabbricato ad uso industriale; istanza pervenuta in data 29 giugno 2006 al n.8410 di prot. e successiva integrazione del 8 agosto 2006, n. 10539 di prot., registrata al n. 651 reg. SUAP, presentata dalla società CO.ME.GE. S.r.l. con sede in Monteriggioni Strada di Gabbricce;*

*intervento n°2: cambio di destinazione d'uso dell'area da "agricola" a "prevalente funzione produttiva", per la realizzazione di fabbricato ad uso depositi; istanza pervenuta in data 29 giugno 2006 al n. 8410 e successiva integrazione del 8 agosto 2006, n. 10542 di prot. e registrata al n.652 reg. SUAP, presentata dalla soc. C.A.V. Coop, Autotrasportatori Valdelsa Soc. Coop, con sede in Via G. Leopardi 26 - Poggibonsi;*

*intervento n°3: cambio di destinazione d'uso dell'area da "agricola" a "prevalente funzione produttiva", per la realizzazione di fabbricato industriale ad uso magazzino per il deposito di prodotti destinati al commercio all'ingrosso; istanza pervenuta in data 29 giugno 2006 al n. 8410 di prot., integrata in data 8 agosto 2006 al n. 10543 di prot. gen. e registrata al n. 653 reg. SUAP, presentata dalla soc. BANDINI S.p.a. con sede in Via San Gallo 140 -Poggibonsi;*

L'intervento, oggetto della presente variante al Regolamento Urbanistico, è il n.1. Negli elaborati allegati alla citata delibera C.C. n.72 del 26. 09.2007 sono per la prima volta individuati la reale consistenza dell'area di intervento e dell'immobile della Società CO.ME.GE s.r.l.. In tali elaborati si riportano, oltre la precisa ubicazione planimetrica, le seguenti grandezze urbanistiche:

- SUPERFICIE COPERTA 10.281,15 mq
- VOLUME 102.811,50 mc

Dal 2008 la citata Variante SUAP viene recepita all'interno delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale, all'Art. 33, e negli elaborati grafici nei quali però gli interventi 1,2 e 3 sono individuati in modo non corretto e non corrispondente alla planimetria allegata alla variante SUAP approvata con delibera C.C. n.72 del 26. 09.2007.

Con le successive varianti al Regolamento Urbanistico il descritto errore di trascrizione non è stato mai corretto.

#### Aspetti edilizi

Il primo documento che temporalmente interessa l'immobile della Soc.CO.ME.GE. Sri, è il Permesso di Costruire n.37 del 07.07.2011 con il quale i tre lottizzanti sono autorizzati ed eseguono le opere di urbanizzazione.

Terminate le opere di urbanizzazione furono rilasciati i seguenti titoli edilizi per la realizzazione dell'immobile:

- pratica edilizia 252 del 25. 05.2011: "Permesso di Costruire n. 12" del 15.03/.2012;
- Comunicazione di Inizio dei Lavori in data 19.04.2012;
- pratica edilizia 2528: "Permesso di costruire in variante n 75" del 12.11.2012";
- comunicazione di variante finale e fine dei lavori in data 24.02.2014

Nella variante finale sono indicati i seguenti parametri:

- superficie lotto 22.794,00 mq
- superficie utile interna 6.310,83 mq
- superficie coperta 6.470,53 mq
- Volume 64.703,30 mc

Ad oggi pertanto, sul lotto di terreno dove attualmente sorge il fabbricato edificato individuato come "intervento n.1", oggetto della presente variante urbanistica, permangono inesattezze formali nelle grandezze urbanistiche e edilizie e negli elaborati grafici del RU permane la non corretta individuazione degli interventi di cui alla variante SUAP del 2007.

In pratica lo strumento Urbanistico oggi in vigore, dichiara un potere edificatorio di 3.730 mq a fronte di un edificio già costruito con una superficie coperta di 6.470,53 mq in forza di una variante SUAP, autorizzata nel 2007, con la quale concedeva 10.281,15 mq.

La soc. Corima – Marchesini Group, attuale proprietaria dell'immobile, chiede con la presente variante SUAP al Regolamento Urbanistico la possibilità di ampliare l'edificio esistente per una superficie di circa 3.870 mq. in coerenza a quanto era stato concesso con la variante SUAP approvata con delibera del Consiglio Comunale n.72 del 26. 09.2007.

#### Obiettivi della variante

La committenza ha intenzione di investire ulteriormente nel territorio aumentando la produzione attuale, spostare il magazzino dalla sede adiacente (attuale Corima) e incrementare posti di lavoro. Nell' immobile ex Comege saranno dislocati circa 65 addetti, di cui circa 40 nel volume esistente, e circa 25 nel volume in ampliamento.



Nel 2008 CO.RI.M.A. entra a far parte di Marchesini Group che produce a Monteriggioni una vasta gamma di macchine e linee di confezionamento per l'industria farmaceutica e cosmetica.

La filosofia dell'azienda è improntata.

All'utilizzo di materiali ecocompatibili, sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Da anni adotta sistemi per ridurre l'inquinamento e gestire i rifiuti in modo da recuperare e riciclare al massimo, in ogni fase produttiva.

Produrre consumando meno energia e meno risorse, ottimizzando la gestione degli aspetti ambientali (risorse, acqua, rifiuti, materie prime). L'impegno produttivo è la rivisitazione dei prodotti ridisegnandoli e studiandoli con l'obiettivo di ottenere un basso impatto ambientale in termini di maggior durata e flessibilità, risparmio energetico e maggiore riciclabilità dei componenti.

### 3.3 Stato attuale della pianificazione urbanistica comunale

Il Comune di Monteriggioni è dotato di Piano Strutturale redatto ai sensi della L.R.T. 05/1995 e s.m.i., approvato con delibera di C.C. n. 21 del 28 aprile 2004 recante in oggetto "Piano strutturale ai sensi dell'art. 25 L.R. 5/95 – Approvazione definitiva" il quale è stato successivamente variato ai sensi dell'art. 53 della L.R.T. 01/2005 e s.m.i., con Deliberazione di C.C. n. 33 del 18.04.2009 e con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 09.04.2014 pubblicata sul B.U.R.T. in data 9 luglio 2014.

Il Comune di Monteriggioni è altresì dotato di Regolamento urbanistico redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. 01/2005 e s.m.i., approvato nella prima versione con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 14.04.2006.

Il Regolamento urbanistico è stato successivamente variato con le varianti di seguito riportate:

- Variante generale al Regolamento Urbanistico approvata con deliberazione di C.C. n. 34 del 18.04.2009;
- Variante di rinnovo quinquennale approvata con Deliberazione n. 14 del 9 aprile 2014 e pubblicata sul B.U.R.T. in data 9 luglio 2014;
- "Variante al Regolamento Urbanistico approvata con Delibera C.C. 9 Aprile 2014, n. 14 - Rettifica di errori materiali ai sensi dell'art. 21 della L.R.T. 65/2014" approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 07.04.2015;
- "Definizione del Territorio Urbanizzato" del Comune di Monteriggioni, ai sensi dell'art. 224 della L.R.T. n° 65/2014, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 27.02.2017;
- "Variante semplificata per modifiche agli articoli delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente relativi al territorio urbanizzato – Variante Normativa" approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 09.05.2018.

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 07.07.2020 è stato dato avvio al procedimento per la redazione del nuovo Piano Strutturale e del primo Piano Operativo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014.

Con gli elaborati dell'avvio del procedimento è stato redatto l'*Allegato 2 Individuazione dei perimetri del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 c. 3 della L.R. 65/2014*, nel quale l'area oggetto di variante è individuata nella tavola "Gabbricce e Casone", all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come risulta anche negli elaborati del Regolamento Urbanistico vigente.

Di seguito si riporta la tavola estratta dal citato Allegato 2.







### 3.3.1 Piano Strutturale

L'area di variante è ricompresa nel subsistema dei *Ripiani travertinosi* disciplinata all'art. 38 delle NTA del Piano Strutturale.

#### **Art. 38 - Subsistema ambientale: Ripiani travertinosi**

**Sigla: RT**

**Oggetto**

*E' costituito dai ripiani compresi tra il confine comunale a nord e, a sud, il Piede delle colline plioceniche e del rilievo Appenninico e si estende da ovest (S.Giulia) ai Piani dell'Isola, a est, sotto il Castello di Castiglioncello.*

*E' caratterizzato da una morfologia che alterna ripiani del tutto piatti (Pian dell'Isola) a leggere ondulazioni a nord-ovest e da un sistema insediativo assai articolato che comprende nuclei di origine medievale (Abbadia), aggregati di case coloniche (Acquaviva), ville-fattoria (le due ville del Casone, villa S. Luigi), case contadine isolate e capannoni industriali che si attestano, disordinatamente, lungo la Provinciale Siena-Volterra.*

*L'uso del suolo è dominato dai coltivi continui, segnati da ampie o totali ristrutturazioni del paesaggio agrario, che comprendono isole di bosco assai significative, anche cospicue come quella di Villa Il Casone.*

*Vocazioni derivanti dai caratteri*

*Valorizzazione paesistica del Castello e di Abbadia a Isola.*

*I caratteri planoaltimetrici e litologici configurano un quadro fortemente vocato alle attività agricole, oltre a quelle turistico-ricettive da rapportare all'interno del patrimonio edilizio esistente.*

*Limitazioni derivanti dai caratteri*

*La limitazione riguardante, sia pure in misura differenziata, tutta questa parte del territorio è legata alla permeabilità del substrato, che la mette in diretto contatto con le falde sotterranee e la rende fortemente sensibile alla diffusione di sostanze inquinanti nel suolo e agli interventi di impermeabilizzazione.*

*Per la tutela degli acquiferi valgono le norme di cui all' art.26 (classe 1) . Obiettivi*

- 1. Tutela del segno geografico dei corsi d'acqua nell'assetto geometrico ed ecologico e promozione di azioni dirette e indirette volte al miglioramento delle situazioni ambientali compromesse dall'azione umana.*
- 2. Tutela della falda idrica e delle aree di captazione attraverso il controllo degli inquinamenti, differenziato nelle varie situazioni di sensibilità e il controllo delle superfici impermeabili che non devono superare in nessun caso, salvo nei nuclei storici e nei tessuti consolidati, il 50% della Sf. Tale limite si attua secondo il disposto del c. 7 dell'art. 7 della D.C.R. 230/94 sulla riduzione dell'impermeabilizzazione.*
- 3. Promozione della attività agricola, mediante azioni dirette e indirette, ivi comprese le colture orticole e specializzate e le colture biologiche.*
- 4. Massimo contenimento dell'erosione antropica per espansione di nuove funzioni insediative e produttive, da limitare al consolidamento e alla razionalizzazione degli insediamenti esistenti e già convenzionati.*

*Prescrizioni di subsistema*

*Tutti gli interventi dovranno porsi in relazione alla problematica delle*

*acque: rischio idraulico (art. 21) e tutela della risorsa idrica sotterranea (artt. 26 e 30).*

*Ogni intervento nell'area di fondovalle implica uno stretto controllo delle ricadute sull'ambiente e un attento controllo qualitativo degli effetti.*

*L'attività agricola dovrà strettamente attenersi al controllo dell'uso di pesticidi e fertilizzanti.*

*Dovranno essere limitate le attività antropiche legate alle funzioni urbane da prevedere comunque nelle aree esterne agli ambiti A1 e A2 come definiti dall'art. 2 della D.C.R. 230/94.*

*Articolazioni*

*Il subsistema ambientale si articola in:*

*Subsistema funzionale delle aree naturali* che comprende le seguenti unità territoriali organiche elementari:

- o *aree fluviali e di prima pertinenza, boschi ripariali e aree golenali;*
- o *boschi;*

*Subsistema funzionale delle aree produttive agricole* che comprende le seguenti unità territoriali organiche elementari:

- o *aree agricole dei ripiani travertinosi;*


*Subsistema funzionale delle aree degli insediamenti accentrati* che comprende le seguenti unità territoriali organiche elementari:

- o *nuclei storici e tessuti consolidati da conservare e riqualificare;*
- o *aree agricole di pertinenza paesistica dei centri storici e delle emergenze architettoniche puntuali; tessuti omogenei recenti e in formazione;*
- o *tessuti eterogenei e non strutturati da riqualificare;*
- o *aree produttive;*

*Subsistema funzionale della mobilità e servizi* che comprende le seguenti unità territoriali organiche elementari:

- o *infrastrutture della mobilità;*
- o *servizi.*







### 3.3.2 Regolamento Urbanistico

Come detto in premessa Con delibera del Consiglio Comunale n.72 del 26. 09.2007 e rettifica n. 93 del 28.11.2007, venne approvata una variante SUAP per la realizzazione di tre interventi finalizzati alla costruzione di immobili a destinazione artigianale/ industriale in Loc. Frigge nel Comune di Monteriggioni.

L'intervento, che ha consentito l'edificazione dell'edificio oggetto della presente variante, era così descritto:

*intervento n°1: cambio di destinazione d'uso di immobile di un'area da "agricola" a "prevalente funzione produttiva", per la realizzazione di un fabbricato ad uso industriale; istanza pervenuta in data 29 giugno 2006 al n.8410 di prot. e successiva integrazione del 8 agosto 2006, n. 10539 di prot., registrata al n. 651 reg. SUAP, presentata dalla società CO.ME.GE. S.r.l. con sede io Monteriggioni Strada di Gabbricce.*

Con la variante si propone di attribuire la lettera "C" nella tavola scala 1:2.000 del R.U. vigente, al lotto in oggetto, coerentemente a quanto di norma viene attribuito agli edifici artigianali e/o industriali esistenti, consentendo l'ampliamento richiesto dal proponente in applicazione del co. 4 bis) dell'art. 33 delle N.T.A..

#### **Art. 33 Aree produttive artigianali e/o industriali**

1) Sono le aree in cui sono insediate le attività della produzione di beni o servizi, esistenti e di nuova destinazione individuate ai sensi dell'art. 62 del Piano strutturale.

2) All'interno di tali aree distinte in cartografia in scala 1/2000 con apposita campitura, sono ammesse le seguenti attività:

- - industriale
- - artigianale
- - commercio all'ingrosso
- - funzioni commerciali con esclusione del commercio al dettaglio, per una percentuale non superiore al 10% della superficie fondiaria dell'ambito di riferimento;
- - commercio di autovetture e di materiali ingombranti
- - deposito coperto
- - depositi all'aperto
- - residenza di servizio alla produzione:

*Potrà essere realizzato una unità immobiliare ad uso abitativo per ogni permesso di costruire rilasciato. L'unità immobiliare abitativa non potrà eccedere il 10% della superficie produttiva di progetto e comunque dovrà essere ricompresa tra una superficie minima (SUL) di mq. 65 e massima (SUL) di 100 mq.*

- - direzionale
- - bar e attività di ristoro di servizio alle aree produttive se previste nelle norme di comparto parcheggio a servizio delle attività ammesse.

Nelle aree produttive è vietato l'insediamento di aziende a rischio rilevante, limitatamente ai soli stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori ai limiti indicati nell'Allegato 1 del D.lgs. 17 agosto

1999 n. 34 come modificato e integrato dal D.lgs 21 settembre 2005 n. 238. Sono ammesse le industrie insalubri riconducibili alla prima classe di cui all'art. 216 del T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934 n. 1265, a condizione che l'esercente l'attività dimostri che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio della stessa non rechi alcun nocumento alla salute del vicinato e ottenga, in tal senso, il parere favorevole dell'Azienda U.S.L. e dell'A.R.P.A.T..

*Per le aree produttive ricadenti in aree sensibili di Classe 1 per la vulnerabilità degli acquiferi, sono da ritenersi incompatibili i seguenti usi e le seguenti attività:*

- la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche e aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
- la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità possono essere ritenute tali;
- la realizzazione di oleodotti.

*Nelle aree sensibili di Classe 1 devono essere prese misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti. Su tali aree, per le attività già in essere e per eventuali aggiornamenti del ciclo produttivo delle stesse, la ditta deve conseguire idonea certificazione ambientale del processo produttivo.*

2bis) Per le attività produttive è ammessa l'utilizzo di uno spazio per l'esposizione e la vendita dei propri prodotti con una superficie utile netta non superiore al 20% della superficie utile netta totale e comunque non superiore a mq 150.

3) Le presenti norme distinguono le aree produttive in aree di completamento, aree di espansione e patrimonio edilizio esistente:

3bis) Per il patrimonio edilizio esistente sono ammessi i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria
- b) manutenzione straordinaria
- c) restauro e risanamento conservativo
- d) ristrutturazione edilizia
- g) sostituzione edilizia
- l) superamento barriere architettoniche

*Per adeguamenti funzionali degli edifici esistenti è consentito un ampliamento "una tantum" fino a mq 100 di superficie coperta anche in deroga al rapporto di copertura esistente, ma fatti salve le distanze dai limiti di proprietà e di zona. E' consentito il superamento del limite di altezza per cicli produttivi che necessitino di particolari impianti.*

4) Gli interventi previsti nelle aree produttive di completamento si attuano tramite intervento diretto.

*In tali aree sono ammessi:*

- - gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente punto 3bis
- - l'ampliamento per adeguamenti igienico funzionali di cui al precedente punto 3bis
- - il completamento tramite nuova edificazione secondo i seguenti parametri:

- -superficie coperta massima 60% della superficie fondiaria;
- - numero di piani destinati all'attività produttiva non superiore a 2, le funzioni tecnico amministrative dei locali produttivi non superiori a 3;
- - altezza massima pari a m 10, esclusi i volumi tecnici;
- - distanza minima tra i fabbricati non inferiore a m 10;
- - distanza minima dai confini di proprietà pari a m 5 e distanza minima dal bordo stradale pari a m 10;

4 bis) Nelle aree produttive di completamento, i lotti ineditati individuati nelle tavole 1:2000 dell'uso e disegno del suolo con la lettera A sono sottoposti alla stessa disciplina del comma 4; i lotti contrassegnati con la lettera B sono sottoposti alla stessa disciplina del comma 4 ad eccezione della superficie coperta massima che non può superare il 50% della superficie fondiaria.

*i lotti contrassegnati con la lettera C sono sottoposti alla stessa disciplina del comma 4 e ad una superficie coperta massima pari al 60% della superficie fondiaria così come individuata con perimetro viola nelle tav. 1:2000 di R.U.*

In tali lotti, la nuova edificazione è ammessa salvo il rispetto degli standards a verde e a parcheggi pubblici.

Per ogni lotto in edificato, sarà possibile per rispondere ad esigenze funzionali dell'attività, costruire in aderenza o in prossimità (in questo caso nel rispetto delle distanze minime) all'edificio posto nel lotto adiacente, purché appartenente alla disciplina urbanistica di cui al comma 4).

4 ter) Per le aree produttive facenti parte dell'ex P.I.P. di Badesse non è consentito l'ampliamento dell'attuale superficie produttiva coperta; per tali aree sono consentiti eventuali adeguamenti degli edifici esistenti tramite adeguamenti funzionali "una tantum" di cui al precedente comma 3bis, previa autorizzazione del proprietario superficario dell'area.

4. quater) Per le aree di fondovalle per le quali non esistono studi idraulici approvati dalle competenti autorità di bacino, potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione o di ristagno e deflusso difficoltoso delle acque, ovvero classificate xRI vale la seguente disciplina di salvaguardia:

- - la validità della previsione urbanistica è subordinata all'esito degli studi idrologici-idraulici, da eseguire secondo le norme di bacino, che determineranno la pericolosità idraulica dell'area o la sua situazione di sicurezza idraulica rispetto ad eventi di piena con tempo di ritorno  $t_r=200$  anni. Fino a tale momento in tali aree potranno essere consentiti i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso.

4 quinquies) In località Badesse, nelle aree contrassegnate dalla sigla DMS3 sono ammessi gli interventi di cui al paragrafo 3.2.2.2 del regolamento Regione Toscana 53r/2011. nelle aree contrassegnate dalla sigla DMS4 sono ammessi gli interventi di cui al paragrafo 3.2.2.1 regolamento Regione Toscana 53r/2011 e nel rispetto della L.R. n. 21/2012.

Nelle aree contrassegnate dalla sigla DMS la validità della previsione urbanistica è subordinata alla realizzazione e collaudo delle opere strutturali di messa in sicurezza idraulica sul Fosso Ruota. Fino al raggiungimento delle condizioni di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno  $T_r=200$  anni le previsioni sono limitate secondo le condizioni di fattibilità idraulica assegnate, conseguenti alla pericolosità per eventi con tempo di ritorno  $T_r=30$  anni o  $T_r=200$  anni del Fosso Ruota.

Successivamente alla realizzazione e collaudo delle opere strutturali di messa in sicurezza idraulica, una specifica Variante Urbanistica permetterà l'assegnazione dei vari gradi di Fattibilità alle previsioni.

5) per i parcheggi a raso è ammessa la copertura con strutture leggere: il materiale dovrà rispondere a criteri di inserimento paesaggistico ed ambientale. E' consentita la copertura ai fini della produzione di energia solare.

La copertura potrà essere impermeabile nel rispetto del rispetto di copertura e delle norme sulla permeabilità dei suoli.

6) Per gli edifici esistenti classificati di interesse storico-tipologico nelle schede Analisi e tutela del patrimonio edilizio esistente eventualmente presenti all'interno di tali aree valgono le prescrizioni di cui al capo II.

7) Nelle aree produttive di espansione (DE) gli interventi sono subordinati a un piano attuativo ai sensi della L. 865/71 o mediante piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata. Per tali piani il Regolamento urbanistico definisce i seguenti parametri:

- - superficie coperta massima 50% della superficie fondiaria;
- - numero dei piani destinati all'attività produttiva e alle funzioni tecnico amministrative non superiori a 2 (due)
- - altezza massima m 8 escluso i volumi tecnici;
- - distanza minima tra i fabbricati non inferiore a m 10;
- - distanza minima dai confini di proprietà pari a m 5;

Il piano attuativo potrà derogare al limite di altezza di m. 8 nel caso siano esplicitamente previsti cicli produttivi che richiedono altezze maggiori.

Valgono inoltre le disposizioni generali di cui agli articoli 82 e 83 delle presenti norme.

8) Le aree produttive di espansione individuate dal Regolamento urbanistico sono le seguenti e per esse valgono le prescrizioni appresso specificate:

Area DE 2 Località Gabbricce

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: ampliamento dell'area industriale di Gabbricce. DESTINAZIONI D'USO: funzioni di cui al comma 2) del presente articolo ivi compreso le attività di bar e attività di ristoro di servizio alle aree produttive, parcheggio a servizio delle attività ammesse PRESCRIZIONI PARTICOLARI per il piano attuativo:

- - gli edifici dovranno essere allineati ed avere per quanto possibile, una omogeneità di linguaggio architettonico;
- - recinzioni e l'arredo arboreo dovranno essere unitari in tutto l'insediamento;
- - mantenimento delle alberature di alto fusto presenti lungo il tracciato della strada vicinale del palazzo alle Frigge;
- - le aree indicate come viabilità, verde urbano e parcheggi all'interno del comparto individuato nella tavola 1/2.000 hanno carattere orientativo e dovranno essere adeguatamente alberate e realizzate con superfici drenanti.

Previsione di un'area di ristoro con bar e ristorazione a servizio delle attività produttive

Per tutto il periodo di validità del R.U. (5 anni) almeno il 50 % dell'area sarà riservata al trasferimento di attività produttive già localizzate nel Comune appartenenti allo SMAS. Eventuali eccezioni a questa norma dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Potranno essere definiti accordi di pianificazione con altri comuni dell'Area Senese finalizzati al trasferimento di attività produttive nell'area in oggetto.

9) Nelle aree produttive, è consentita l'apposizione di pannelli solari o fotovoltaici ad integrazione delle coperture dei fabbricati industriali e delle cover-car o tettoia a servizio dell'attività.



*Sono di seguito elencati gli interventi di variante effettuati attraverso lo strumento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) definitivamente approvate ed in corso di realizzazione, i cui parametri vengono confermati:*

### **Zona 1**


*Intervento n. 2 Località Le Frigge*

*DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Realizzazione di fabbricato industriale ad uso deposito, come da variante SUAP n. 2 (P. 652),*


*PARAMETRI URBANISTICI: Mc. 30.584, superficie coperta di mq. 3.730 altezza non superiore a mt. 10,00*

*Intervento n. 3 Località Le Frigge*

*DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Realizzazione di fabbricato industriale ad uso magazzino per il deposito di prodotti destinati al commercio all'ingrosso, come da variante SUAP n. 2 (P. 653), PARAMETRI URBANISTICI: Mc. 32.441, superficie coperta di mq. 3.738 altezza non superiore a mt. 9,00*







#### **Stato attuale**

L'immobile, complessivamente 6.470,53 mq, alto 10 m, è composto da due corpi di fabbrica contigui destinati ad uffici e officina, realizzati con struttura in c.a. e tamponamento prefabbricati; i pannelli, orizzontali, spessore di 30 cm, presentano una finitura esterna in graniglia naturale.

L'edificio che ospita gli uffici si sviluppa su due livelli, mentre la parte desinata a produzione e magazzino si sviluppa su un unico livello.

L'illuminazione interna è garantita:

- negli uffici, da finestre a sviluppo orizzontale sui fronti;
- nell'officina, da finestre in parete, poste in alto, e da lucernari.

Officina e magazzino sono serviti da portoni industriali.

La viabilità interna consente di circolare attorno l'edificio grazie a due cancelli carrabili.

I parcheggi di pertinenza si trovano di fronte al prospetto principale dell'edificio destinato ad uffici.

Le aree di pertinenza del complesso sono coperte con ghiaia, quelle carrabili, o a verde.

#### **Progetto**

L'ampliamento dell'edificio esistente prevede la realizzazione di un nuovo volume in aderenza.

Il nuovo volume è composto da due comparti funzionali: uffici e magazzino/officina; gli uffici sono distribuiti su due livelli, mentre l'area produttiva si sviluppa su di un unico livello.

Tra le due aree produttive, esistente e nuova, è prevista un'area destinata al carico delle merci; per questo motivo è prevista la realizzazione di un nuovo cancello carrabile.

I parcheggi di pertinenza saranno mantenuti di fronte agli uffici, anche se allontanati per inserire un'area verde a protezione degli uffici stessi; ne saranno previsti altri in aggiunta rispetto agli attuali nella zona posteriore, vicino al nuovo volume.


L'edificio in ampliamento è realizzato con struttura prefabbricata, pilastri-travi-pannelli di tamponamento.


L'immobile esistente sarà complessivamente ristrutturato.

Lo spazio destinato alla produzione sarà illuminato con aperture in parete e shed.


Per le aree carrabili di pertinenza del complesso si prevede un tappeto di asfalto e una pavimentazione in elementi autobloccanti (per garantire il rispetto del minimo di superficie permeabile), oltre le sistemazioni a verde.















PAVIMENTAZIONE  
PERMEABILE  
Tot. 4.720 mq.

SISTEMAZIONE A PRATO  
Tot. 2.125 mq.
















### 3.4.1 Viabilità


L'area di variante è già servita da viabilità locale e di collegamenti con il raccordo autostradale Firenze-Siena idonea per il transito di mezzi pesanti.

La zona industriale/artigianale Le Frigge è collegata con la Strada Provinciale n.5 Colligiana dalla quale si raggiunge il raccordo autostradale Firenze-Siena che dista circa 3 km.  
Il numero di mezzi pesanti che transiteranno a servizio dell'edificio è di circa 2 al giorno.

#### Rete viaria a scala locale









### 3.5 Influenza e rapporti con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

#### 3.5.1 Verifica di coerenza esterna

##### Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena (PTCP)

Approvato con delibera del consiglio provinciale n.124 del 14 dicembre 2011 e pubblicato sul BURT n. 11 parte II del 14.03.2012, pertanto la variante 2010 al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico comunale non poteva essere conforme al nuovo PTCP.

E' lo strumento di pianificazione provinciale la cui disciplina è definita in funzione della realizzazione degli obiettivi di tutela e uso corretto delle risorse naturali ed essenziali nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni previste dagli Atti regionali di programmazione e di indirizzo territoriale vigenti.

Il primo PTC della Provincia di Siena è stato approvato nel 2000 con i contenuti previsti dalla LR 5/1995.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena è stato aggiornato seguendo i contenuti previsti dall'art.51 della LR 1/2005 coerentemente con gli obiettivi del PIT 2005/2010 ed è stato approvato con Deliberazione Consiliare n.124 del 14.12.2011.

Attualmente lo strumento provinciale è in fase di revisione per la verifica di coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) vigente dalla pubblicazione sul BURT n.28 del 20 maggio 2015.

##### Struttura del PTCP

###### SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La struttura del nuovo piano prevede, fra i punti fondativi del quadro conoscitivo, la sostenibilità ambientale con l'obiettivo di integrare nel PTCP, quale strumento unitario di governo del territorio a valenza ed efficacia sovracomunale, tutti gli elementi e gli strumenti conoscitivi e operativi a presidio di una coerente e coordinata politica di difesa delle risorse naturali, concepita come una rete di tutela la cui sussistenza garantisce la sostenibilità di tutte le altre politiche di sviluppo e valorizzazione.

###### I CIRCONDARI

Il PTCP indica nella cooperazione tra Comuni il criterio fondamentale per raggiungere uno sviluppo insediativo sostenibile e di elevata qualità.

I soggetti strategici della cooperazione tra Comuni sono i Circondari, i riferimenti areali strategici della cooperazione sono i territori dei Circondari e le Unità di Paesaggio.

Il territorio comunale di Monteriggioni è ricompreso in parte nell'Unità di paesaggio 2 e in parte nell'Unità di paesaggio 4.

L'area di variante ricade nell'**Unità di paesaggio 2 - Alta Val d'Elsa**, della quale si riporta la relativa scheda nelle pagine che seguono.


##### LE UNITÀ DI PAESAGGIO (ART.13.3)

Le unità di paesaggio sono porzioni di territorio complesse, qui articolate per morfologia, forme d'uso del suolo, struttura insediativa, vegetazione e quant'altro costituisca le unità stesse, non solo dotate di una specifica identità storico-culturale, ma soprattutto contraddistinte da specifiche regole combinatorie che aggregano le singole componenti l'un con l'altra (struttura) istituendo così relazioni proprie e uniche (relazioni ecologico-

ambientali e naturali, storico-insediativi e architettonici, visuali-percettive e dell'aspetto sensibile), fondamentali per il funzionamento e la riproduzione di quel determinato paesaggio.

L'identificazione e la specificazione delle unità di paesaggio si presenta come momento di sintesi della lettura analitica e diagnostica (si identificano le componenti e le relazioni così come si individuano quei funzionamenti che possono portare all'alterazione di quel paesaggio). Esse pertanto risultano come il principale soggetto di riferimento per la gestione del paesaggio stesso: grazie difatti all'individuazione di obiettivi/finalità per ogni unità di paesaggio, non solo per le singole componenti paesaggistiche ma per tutto "quel paesaggio", concepito e letto come insieme e sistema, nella sua continua relazione sia alla scala vasta che alla scala locale, è possibile individuare strategie, azioni e indirizzi per la gestione, conservazione, riqualificazione, valorizzazione e trasformazione del paesaggio.

##### Estratto Tav. ST PAES\_IV1 - UNITA E TIPI PAESAGGIO





## Unità di paesaggio 2: Alta Val d'Elsa

Ambito PPR/PIT : Ambito n. 31 Val d'Elsa

U.P. PTCP '97 : n. 2 Val d'Elsa



Inquadramento.

La presente unità di paesaggio ricade prevalentemente all'interno dell'ambito paesaggistico regionale della Val d'Elsa. La sua delimitazione rispetto all'ambito regionale è data dalla caratterizzazione di alcuni aspetti politico-amministrativi (Siena e Firenze) che coincidono con alcune diversificazioni fisiche e morfologiche (la presenza ad es. di ripiani e altopiani).

La Val d'Elsa è una conca infermontana, attraversata dal fiume Elsa, tributario del fiume Arno, dove affiorano parti dello scheletro Appenninico, i cui rilievi sono disposti più o meno parallelamente al sistema montuoso. La valle è divisibile in due realtà ben distinte geograficamente: l'Alta e la Bassa Val d'Elsa. L'Alta Val d'Elsa che ricade interamente nella Provincia di Siena offre un paesaggio abbastanza articolato, costituito prevalentemente da rilievi, colline medio basse, sabbiose e argillose di origine pliocenica, e da un vasto ripiano travertino, oltre da piani alluvionali legati al reticolo idrografico dell'Elsa e dei suoi affluenti.

La valle, popolata sin dal periodo etrusco (Casole e Colle hanno infatti origine etrusca), deve la sua principale struttura antropica alla viabilità in una posizione centrale all'interno della regione, attraversata dalla via etrusca che collegava Fiesole con Volterra, nel Medioevo accoglie i tracciati della Via Francigena che conferiscono sviluppo economico, insediativo e strutturale.

Alla tipica fase dell'incastellamento (i centri urbani presenti hanno quasi tutti impianto medievale) seguono i borghi rurali e la diffusione della mezzadria secondo il sistema villa, fattoria, podere: una struttura agraria forte che costituisce la base per uno sviluppo sociale ed economico che nel corso del Novecento si trasforma in attività prima artigianale e poi dell'industria leggera (manifatturiera).

Posta storicamente come terra di confine è stata luogo di battaglie (particolare è la posizione di Monteriggioni sorta proprio per sbarrare la strada ai Fiorentini) e tutt'oggi di scambio economico e culturale tra le due province di Siena e Firenze.

Poggibonsi all'interno di questo ambito assume un ruolo determinante in quanto nodo infrastrutturale: lungo i fondovalle dell'Elsa e dello Staggia sono insediati importanti infrastrutture a scorrimento veloce (Superstrada Firenze-Siena, la Cassia e le strade regionali per Empoli e Volterra, il tracciato ferroviario dalla Empoli-Siena) che si incontrano appunto attorno al centro urbano di Poggibonsi che attualmente comportano barriere e disordine morfologico e ambientale.

Ancora oggi è presente il tracciato ferroviario dismesso che collega Poggibonsi con Colle.

Comprende il fondovalle della Staggia, i ripiani intorno a Colle, Colle Val d'Elsa, le colline di Lilliano e Rencine, il bacino del Pian degli Strulli, il bacino dell'alta Elsa. Comuni interessati: San Gimignano (parte), Poggibonsi, Castellina in Chianti (in parte), Monteriggioni (in parte), Colle d'Elsa, Casole d'Elsa (in parte). Centri principali: Poggibonsi, Bellavista, Staggia, Castellina Scalo, Colle d'Elsa, Campiglia dei Foci, Castel San Gimignano, Casole d'Elsa, Cavallaro, Quartaia, Pievescola.

**ANPIL: Parco dell'Elsa**

**SIR: Montagnola senese**

**NOME GEOSITO**

**GIL 38 I travertini di Sentierelsa**

**NOME PEDOSITO (Areale)**

**GIR 39 Paleosuolo con glosse**

**NOME PEDOSITO (dato puntuale)**

**Loc. Belvedere**

**Loc. Colle Val d'Elsa, Casone**

**Loc. Fabbrica Spat-C.S. Anna**

**Loc. Pievescola**

**Didascalie immagini**

1. Immagine panoramica

2. Inquadramento unità di paesaggio 1 e 2 in riferimento al territorio provinciale e agli ambiti di paesaggio regionali.

3. Colle Val d'Elsa in una Gabelle del 1479 s.

4, 5. Cartoline postali d'epoca di Colle Val d'Elsa e Poggibonsi

6. Catasto leopoldino del centro urbano di Poggibonsi.





## IL PAESAGGIO CONTEMPORANEO

### Caratteri strutturali attuali

Attualmente l'unità di paesaggio presenta un mosaico abbastanza articolato e complesso essendo costituito da aree di crinale, colline, conche, fondovalle e alluvioni. L'insediamento delle aree di crinale si poggia sulla viabilità principale, anch'essa di crinale come la strada che collega Colle con Casole d'Elsa e la Volterrana, e da un sistema di strade minori avente origine prevalentemente etrusca, medievale e fiorentina. Qui si trovano colture arboree tradizionali (vite ed ulivo in coltura promiscua), una tessitura agraria articolata con siepi, ciglioli, alberi ecc., ed aree con monoculture estensive. Nel versante alluvio ai rilievi del Chianti si ritrovano le colline medio-basse e sabbiose su cui è presente un'organizzazione agricola strutturata secondo una viabilità anche in questo caso di crinale, dedita alla viticoltura anche se non mancano seminativi, qualche oliveto e porzioni di bosco.

A est e a ovest del fiume Elsa si ritrovano i ripiani travertinosi dove è presente un'attività agricola che presenta un'alternanza di colture promiscue, con una buona dose di equipaggiamento vegetazionale (es. alberi isolati, siepi, ...) e seminativi intensivi, mentre più a sud i piani alluvionali recenti e antichi hanno carattere estremamente vario. Qui i nuclei rurali e le case sparse si dispongono per lo più ai margini degli alluvioni. Tutto il sistema insediativo del fondovalle e delle conche ritrova comunque la sua matrice sulla Via Francigena e sui principali corsi d'acqua. La presenza inoltre di sorgenti, vene e caldane hanno portato alla realizzazione di insediamenti produttivi legati alla costruzione di canali ed opifici idraulici.

La parte centrale dell'unità, dove il torrente Staggia confluisce nell'Elsa, compreso tra Poggibonsi e Colle, con diramazioni in direzione di Casole, si registra un notevole sviluppo urbano - artigianale - industriale, molto importante a livello di economia senese, ma che, comprensivo delle varie infrastrutture di trasporto qui presenti, tendono a conferire all'area un senso di disordine ambientale e paesaggistico. I capannoni si presentano tra loro uguali, costituiti da elementi prefabbricati, privi di qualità architettonica e sono disposti casualmente sul territorio, quasi privi di regole insediative.

Tutti i centri urbani, che si dispongono su alture vedono il loro più recente sviluppo ai piedi del rilievo collinare, presentano processi di urbanizzazione (residenziale e produttiva) lungo le principali strade (anche strade mercato). Un più recente sviluppo urbano-produttivo si è diffuso intorno allo svincolo di Monteriggioni con tendenze all'espansione lungo la Cassia, la Superstrada, in particolare in direzione di Colle.

### Aspetti visivi

La linearità della valle, che assume un andamento nord-ovest/sud-est, la presenza di strade di crinale e altre strade di origine etrusca spesso panoramiche (strada Colle - Casole, Volterrana, ecc.) presenta punti panoramici e luoghi di alta intervisibilità dove è possibile osservare l'insieme del paesaggio della Val d'Elsa.

Più comunemente però l'ampiezza della visualità segue le caratteristiche morfologiche e si presenta relativamente delimitata dal tratto di fondovalle tra Poggibonsi e Colle, mentre si apre sugli alluvioni in direzione di Casole, e maggior ampiezza visiva sui versanti collinari e sui rilievi.

Il tracciato viario del raccordo autostradale Firenze-Siena, potrebbe offrire nella sua dinamicità una lettura di insieme della unità di paesaggio. Particolare riferimento per l'orientamento visivo è qui offerto dal centro storico di Monteriggioni che si impone con le sue mura a chi proviene da Firenze.

### Immagini e iconemi

Monteriggioni - Colle val d'Elsa

Il raccordo autostradale Firenze-Siena - lo svincolo di Poggibonsi

Paesaggio agrario collinare

Le "terre rosse" tra Colle, Casole, Monteriggioni e Poggibonsi

Paesaggio urbano produttivo industriale

### Diagnosi

La complessità del mosaico paesistico presenta una articolata e interessante varietà di tessere (ad esempio porzioni residuali di paesaggio agrario tradizionale, ambienti fluviali di interesse naturalistico, porzioni di bosco, centri urbani di impianto storico e morfologicamente definiti, ecc.) che tendono ad essere oppresse, marginalizzate o cancellate da recenti processi di urbanizzazione scarsamente controllati e di bassa qualità paesaggistica. Il disordine ambientale e paesaggistico soprattutto del fondovalle è rafforzato dalla presenza di numerose infrastrutture viarie.

### Processi di trasformazione in atto

Processi di urbanizzazione diffusa sui ripiani di travertino e sui piani alluvionali, in particolare lungo la viabilità principale con tendenza alla saldatura delle aree produttive-industriali e artigianali.

Realizzazione di nuovi tracciati viari, spesso con caratteri sovradimensionati sia rispetto al tipo di traffico che al paesaggio.

Processi di frammentazione paesistica e di marginalizzazione delle aree agricole e dei ambienti fluviali causati dalla pressione insediativa e dalle infrastrutture.


Semplificazione della struttura agraria, riduzione delle colture promiscue e della coltivazione dell'olivo.

### Progetti di trasformazione previsti di interesse sovracomunale

Progetti infrastrutturali di completamento e adeguamento, oltre linea metropolitana territoriale coincidente con il tratto dismesso ferroviario; sistema intercomunale di depurazione; inceneritore e area di bonifica; discariche; cave (Poggibonsi).

### Tipi di paesaggio prevalenti:

paesaggio dei seminativi con appoderamento fito su ripiani travertinosi, depositi eluviali, e su piani alluvionali; invasi lacustri bonificati; paesaggio dei seminativi con appoderamento rado su strutture dei rilievi appenninici, su colline sabbiose e ciottolose, e su piani alluvionali; invasi lacustri bonificati; paesaggio delle colture arboree con appoderamento fito su colline argillose e argillose sabbiose, su colline sabbiose e ciottolose, su strutture dei rilievi appenninici; colline sabbiose e ciottolose, paesaggio agrario della montagna su strutture dei rilievi appenninici, scarsa presenza del paesaggio del bosco su strutture dei rilievi appenninici, paesaggi urbani di impianto storico, paesaggi urbani di formazione recente, paesaggi industriali e artigianali connessi al sistema infrastrutturale viario e alla viabilità in genere di fondovalle.



A lato: part. della cartadella struttura

Confronto foto aeree: 1954 - 2007



Unità di paesaggio 2: Alta Val d'Elsa - 2





L'articolazione del mosaico paesistico: seminativi e macchie di bosco



Sopra: piani alluvionali e colline sabbiose sullo sfondo. Sotto: ripiani di travertino (fame rosse)



Vegetazione riparia del fiume Elsa



Visibilità lungo il raccordo autostradale Firenze - Siena



Monteggioni, dal raccordo autostradale Firenze-Siena



Il centro storico di Colle Val d'Elsa



Urbanizzazione lungo il torrente Staggia e la SR 2 e paesaggio agrario di collina



Edilizia rurale e urbanizzazione recente



Strangamento: insediamenti produttivi disposti lungo l'asse viabilità tra Colle e Castello

Unità di paesaggio 2s: Alta Val d'Elsa - 3



## IL PAESAGGIO NEL PTC

### Le risorse da tutelare, conservare e valorizzare

La complessità dei mosaici paesaggistici che fondano nel loro insieme il paesaggio della Val d'Elsa:

- La struttura agraria e insediativa derivante dalla pratica della mezzadria, secondo il sistema viabilità principale di crinale, villa-fattoria-podere e di borghi, che conferisce ricchezza diffusa in termini di biodiversità ecologica ed estetico-culturale (compresa la viabilità, i tracciati viari di crinale, i nuclei rurali, fattorie, ville e edifici sparsi di carattere storico, le colture promiscue, le siepi, i filari e gli alberi solati, ecc.).

- I tessuti agrari a coltura mista sui ripiani travertinosi. L'organizzazione agraria tradizionale, con colture agrarie di tipo promiscuo, oliveti e/o ortive, in quanto matrice fondativa del paesaggio stesso, contribuiscono al grado di biodiversità, nel controllo dei processi di erosione dei suoli, ad una differenziazione estetico percettiva dei luoghi.

- Il sistema territoriale della Via Francigena matrice del paesaggio antropico.

- Il sistema della viabilità, i tracciati storici, le strade vicinali, poderali, ecc... che nel loro insieme permettono la fruizione e la vivibilità, con modalità diverse, del paesaggio, e una lettura che raggiunge il suo apice nei luoghi altamente panoramici.

Il tracciato ferroviario diamesso tra Poggibonsi e Casole.

Il corso del fiume Elsa, dello Staggia, del Carlini e tutto il reticolo idrografico quale sistema a rete dove confluiscono le relazioni funzionali, storico culturali (ad es. presenza di mulini, degli opifici, ecc.), ambientali ed ecologiche (compreso le fonti, ecc...), ed estetico percettive che si instaurano tra il fondovalle, i ripiani, la collina e i rilievi.

Le aree libere da processi di urbanizzazione, prevalentemente a carattere agricolo, situate lungo i principali corsi d'acqua e tra i principali centri urbani che evitano la saldatura dei processi di urbanizzazione.

Le relazioni visive soprattutto dai luoghi panoramici e dalla viabilità (comprese le grandi infrastrutture di trasporto) come luoghi di fruizione collettiva del paesaggio, la riconoscibilità dei luoghi.

### Rischi, criticità, minacce e elementi di degrado

Le espansioni industriali-artigianali-produttive e residenziali del fondovalle, in connessione dei centri abitati di Barberino (Fi) - Poggibonsi - Colle / Monteriggioni, della Superstrada Firenze-Siena, tendono a diffondere situazioni di disordine ambientale e alterare gli assetti paesaggistici delle aree pianeggianti legate ai ripiani travertinosi e ai depositi alluvionali dei principali corsi d'acqua, andando così a saturare il triangolo Poggibonsi - Colle - Monteriggioni con ulteriori diramazioni in direzione dell'altra rete viaria principale (in direzione di Volterra - San Gimignano SP 1 e di Empoli - Certaldo (SR 429), oltre ovviamente Firenze / Barberino e Siena - SR 2 -).

L'assedimento da parte delle aree industrializzate degli insediamenti produttivi e commerciali lungo i corsi d'acqua (Elsa, Staggia, Foci, Carlini...) portano alla marginalizzazione e al degrado ecologico-ambientale e paesaggistico degli ambiti fluviali (ivi comprese le aree residuali agricole).

Gli adeguamenti della viabilità sia principale (Cassia) così come quella minore, spesso sovradimensionati, possono compromettere l'integrità del paesaggio.

Le ristrutturazioni e i piani di recupero riguardanti il patrimonio edilizio rurale e le sistemazioni degli spazi ad esso correlato possono rischiare di banalizzare il paesaggio attraverso la riproposizione di immagini stereotipate (ad es. uso abbondante dei filari di cipressi).

Le strutture turistico ricettive (ospitalità alberghiera, agrituristica e sportiva) possono essere invasive, introdurre componenti estranei alle relazioni presenti e pertanto alterare il paesaggio stesso.

La dispersione insediativa di capannoni, ricoveri agricoli, piccoli interventi edilizi può perforare la matrice del paesaggio, innescando processi di alterazione irreversibili.

**RIQUALIFICARE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE ED ECOLOGICO, RAFFORZARE LA RICONOSCIBILITÀ DEL LUOGHI, CONIUGARE E RAPPORTARE LE ESIGENZE DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO ED ECONOMICO CONTEMPORANEO CON IL PAESAGGIO, CREANDO COSÌ UNA CONTINUITÀ TRA PASSATO E PRESENTE, CONCEPIRE IL PAESAGGIO DELL'ALTA VAL D'ELSA COME UN UNICO INSIEME E NON COME BANALE SOMMATORIA DI INTERVENTI INDIVIDUALI.**

## INDIRIZZI PER IL PROGETTO DI PAESAGGIO

### Indicazioni

Ricostituire le relazioni tra i diversi tipi di paesaggio (pianura, collina, aree urbane, agricole e produttivo artigianale), in modo da limitarne la settorializzazione, favorendo una continuità (ecologica, funzionale ecc...) delle diverse specificità dei luoghi. Le relazioni possono essere ricostruite mediante un attento progetto della rete di percorsi (pedonali, ciclabili, storico-culturali) - greenways - affiancato al progetto di rete ecologica. Entrambi si poggiano sulla struttura paesaggistica presente e in particolare sul sistema della viabilità storica e minore e il reticolo idrografico superficiale, nonché la scansione dei campi.

Governare i processi di urbanizzazione mettendo a sistema gli spazi aperti del tessuto urbano di recente formazione secondo un progetto di insieme che da una parte salvaguardi le aree agricole interne residue, limitandone così la saturazione, valorizzi i nuclei centrali di impianto storico, istituisca relazioni di continuità se interrotte da barriere (infrastrutture di trasporto quali ferrovie), tuteli il paesaggio agrario di pertinenza dei centri urbani, ricostruisca una zona di frangia dove la città urbana dialoga con il circostante paesaggio aperto.

Riqualificare le aree insediative (produttive-artigianali) sia sotto il profilo del linguaggio architettonico, sia come dotazione di equipaggiamento vegetale utile non solo ad assorbire visivamente le ampiezze dei capannoni ma anche a migliorare la qualità ambientale (recuperare la permeabilità dei luoghi, piantare specie vegetali coerenti al contesto paesaggistico, riqualificare le aree a parcheggio di servizio, migliorare il microclima, ecc...).

Governare l'espansione delle aree industriali e artigianali limitando lo sfregiamento, la dispersione insediativa, il consumo di suolo, la saldatura lungo la viabilità (lasciare comunque sempre varchi costituiti da spazi aperti per il passaggio delle relazioni paesaggistiche).

Ogni eventuale espansione urbana dei borghi rurali deve essere attentamente valutata e limitata a quelli in cui non vengono alterate le caratteristiche morfologiche, la riconoscibilità dei luoghi e non si presenti una tendenza alla saldatura con altre aree urbane lungo la viabilità principale.

Ogni nuovo progetto di trasformazione non solo non deve alterare i luoghi ma attuare processi di riqualificazione. Tra questi si menziona: la riqualificazione del paesaggio di fondovalle strettamente collegato alle infrastrutture di trasporto attraverso il ripristino delle relazioni e della continuità funzionale tra i paesaggi "divisi" dalle strade, concepite come barriere, ricucendo porzioni di paesaggio residuale e marginale, in un unico disegno di insieme; la riqualificazione degli ambiti fluviali mediante le eliminazioni degli usi impropri, la riqualificazione delle aree estrattive, la valorizzazione dei varchi aperti, rimasti liberi dall'urbanizzazione, le testimonianze storico culturali legate allo sfruttamento della forza motrice dell'acqua, sia sotto aspetto naturalistico che funzionale, culturale e fruitivo, al fine di costituire un Parco dell'Elsa e dei suoi affluenti, nella sua lunghezza e in sinergia con la Val d'Elsa della Provincia di Firenze. Nei processi di riqualificazione, trasformazione e di riordino urbano la maglia agraria è indicata come la struttura portante per la futura organizzazione spaziale, anche se non strettamente di uso agricolo.

Progettare ogni opera utile per il controllo idraulico in relazione agli aspetti ecologico - naturalistici e paesaggistici presenti.

Riqualificare il paesaggio agrario rafforzando la struttura anche tramite l'introduzione di siepi, macchie di bosco, utilizzando vegetazione autoctona, in connessione al reticolo idrografico superficiale, salvaguardando la diversità culturale e ricucendo i tratti di maglia interrotti.

Controllare le sistemazioni inerenti il patrimonio edilizio rurale storico presente e i relativi di spazi di pertinenza in modo da non introdurre caratteri urbani e elementi di alterazione del paesaggio agrario.

Valorizzare il sistema territoriale della Via Francigena come percorso storico-culturale e fruizione del paesaggio.

Salvaguardare e valorizzare le relazioni visive dalle strade e la fruizione collettiva del paesaggio.

Recuperare il tracciato ferroviario storico Poggibonsi-Colle con funzioni relative alla fruizione turistica del paesaggio e per la mobilità locale.

### Principali categorie progettuali

Parco Fluviale dell'Elsa e dei suoi affluenti.

Reti ecologiche

Greenways

Parchi urbani

Progettazione paesistica delle infrastrutture stradali

Itinerari turistico culturali (Fiume Elsa e Via Francigena)

Progettazione degli spazi aperti (ambiti urbani e periurbani, aree produttive, industriali e artigianali, commerciali, pertinenze delle strutture turistico ricettive)

Restauro e riqualificazione del paesaggio agrario

Arte dei giardini

### Suggerimenti metodologici e indicatori

Analisi e valutazione, con appositi indicatori di ecologia del paesaggio, dei processi di trasformazione e di evoluzione del mosaico paesistico.

Analisi della frammentazione ecologica e paesaggistica.

Letture diacronica della evoluzione del paesaggio con particolare riferimento all'individuazione dei segni naturali e antropici e della loro permanenza - fragilità, al fine di valorizzare e ricucire le relazioni paesaggistiche.

Segni naturali: aree morfologicamente definite (es. rilievi, altopiani, versanti collinari,...), reticolo idrografico superficiale, trama delle aree boscate, ...

Segni antropici: forme insediative di matrice storica, strade, sentieri, viottoli e scansione dei campi e loro equipaggiamento vegetale (siepi, filari, ecc...), limite del bosco, opifici e mulini ad acqua, ecc..

Analisi visuale e percettiva dei e dai luoghi: dove, come/quanto e cosa vedo. Evidenziare i luoghi altamente panoramici (es. luoghi da cui si osserva l'insieme dei paesaggi della valle pianura-colline e rilievi), le emergenze visive (paesaggio agrario, paesaggio fluviale, centri storici, ecc. ), la continuità visiva, gli scorci, i detrittori visivi (aree industriali e produttive di scarsa qualità paesaggistica, ecc...).

Censimento e ruolo degli spazi aperti in ambiti urbani, nelle aree produttive, e intorno agli svincoli e alle infrastrutture: spazi aperti come tessuto connettivo delle relazioni.



## STRUTTURA DEGLI INSEDIAMENTI

Il sistema degli insediamenti di carattere storico del PTCP è suddiviso in:

- Centri appartenenti al sistema urbano provinciale e loro pertinenze (art. 13.12)
- Aggregati e loro pertinenze (art. 13.13)
- Beni storici-architettonici e loro pertinenze - BSA (art. 13.14)

I beni storici architettonici esterni ai centri abitati censiti nel PTC 2000, schede “V” relative a *ville, giardini, castelli e fattorie* ed alle schede “ES” relative a edifici specialistici quali *chiese, pievi, monasteri e mulini*; gli aggregati e nuclei del PTCP sono individuati nelle schede con la sigla “A”.

## Atlante comunale (PTCP 2000)

### **Beni storico-architettonici del territorio aperto prossimi all’area di variante**

- **Pod. Palazzo alle Frigge**

Casa-torre in casa colonica


- **V.la il Casone / C. Capita**

Villa 8/900 con parco - giardino, cappella e complesso colonico

I due beni storici più vicini all’area di variante, esclusa dalle pertinenze di detti BSA, non subiscono interferenze significative dall’ampliamento proposto.

Per l’intervisibilità dell’area si rimanda al paragrafo 3.8.2 - Aspetti paesaggistici – Intervisibilità dell’area.







## Zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale (ST IG 2)

Il PTCP individua le zone di protezione delle acque minerali e termali:

- *Aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale*
- *Nell'ambito dei PS redatti ai sensi della LR 1/05 le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale sono individuate secondo quanto riportato dal D.Lgs. 152/06.*
- *I Comuni possono, nel caso che tali aree siano state individuate con modalità geometriche, definirle più precisamente con criteri idrogeologici, facendo riferimento alle Istruzioni Tecniche contenute nell'Allegato Tecnico n°2 alla Relazione Finale delle indagini Geologico-Applicate parte integrante del presente PTCP.*
- *Nel caso di aree di salvaguardia di estensione intercomunale, i Comuni interessati dovranno recepire l'area vincolata individuata nel territorio dove è posta la captazione. La Provincia promuove, a tal fine, forme di coordinamento tra i Comuni interessati.*
- *A tali aree di salvaguardia si applica la disciplina di cui all'Art. 10.1.2 delle presenti norme, inerente le zone ricadenti in Classe di Sensibilità 1.*

### 10.1.6 - I corpi idrici termali

1. Le aree afferenti ai corpi idrici termali sono individuate dalla Provincia nell'ambito del PTC, ovvero con apposita variante ad esso, come zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sulla base di specifiche caratteristiche idrogeologiche, così come definito dall'art. 18 comma 1 lett. b e del comma 3 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

*2. I Piani Strutturali comunali, ai sensi dell'art. 19 della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno individuare apposite aree di valorizzazione ambientale da sottoporre a specifica disciplina finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori nei quali sono inseriti gli stabilimenti termali.*

3. I Comuni, ai sensi della LRT 38/2004 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno provvedere al rilascio della concessione di coltivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, tenendo conto in particolare:

- *delle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs 152/2006;*
- *delle determinazioni della competente Autorità di bacino relative al bilancio idrico dell'area territoriale interessata.*


*4. Fino all'adozione della variante di individuazione delle zone di protezione ambientale, di cui al primo comma del presente articolo e comunque non oltre 6 mesi dall'approvazione del presente PTCP, sull'intero territorio provinciale vigono le seguenti norme di salvaguardia:*

- *l'utilizzo di acque fredde sotterranee estratte dalle aree di ricarica dell'acquifero geotermico regionale deve essere limitato al solo utilizzo idropotabile e solo se non esistano valide alternative. Tali zone di ricarica sono quasi completamente inglobate nelle aree sensibili di classe 1;*
- *non sono ammesse ulteriori ricerche né sfruttamento delle acque termali e dei gas ad esse associati (prevalentemente CO2) al fine di non mettere in crisi la risorsa termale attualmente in uso autorizzato;*
- *i Comuni non rilasciano alcuna nuova concessione di ricerca né nuovi permessi di sfruttamento delle risorse minerali e termali.*

Per ogni area di concessione termale autorizzata il PTCP, nella carta ST IG 2, ha individuato attorno una zona di protezione del raggio di 5 chilometri, in assenza di studi specifici che precisino le esatte aree da tutelare.

Nel territorio del comune di Monteriggioni non presenti Zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale.

**Estratto dal PTCP- *Zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale (ST IG 2)***





In riferimento alla tutela degli acquiferi prevede particolari restrizioni per la le aree sensibili di classe 1 e 2:

#### **10.1.1 Tutela e gestione degli acquiferi**

1. In materia di acquiferi, il PTC persegue tre obiettivi complementari:

- tutelare gli acquiferi strategici, in specie quelli dell'Amiata e della zona Monte Maggio/Montagnola senese, che racchiudono risorse idropotabili fondamentali per la Provincia di Siena, nonché quelli della dorsale Rapolano -M. Cetona, che costituiscono le aree di ricarica dei sistemi termali;
- tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
- tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile e termale.

2. Con l'obiettivo di giungere ad una migliore e più aggiornata conoscenza idrogeologica del territorio tramite l'implementazione del data- base dei pozzi e dei prelievi, l'Amministrazione Provinciale, nella sua azione di tutela e gestione della risorsa idrica sotterranea in materia di pozzi per acqua di qualsiasi tipologia, ivi compresa quella ad uso domestico, intende richiedere, anche in aggiunta a quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, tutta una serie di adempimenti e dati tecnico scientifici in relazione all'opera di captazione, così come indicato all'art. 10.1.4 (Procedure di richiesta di declassificazione da utilizzarsi negli Atti Pianificatori degli Enti Pubblici) delle presenti norme.

3. E' stabilito di ridurre i prelievi idrici di falda e da acque superficiali entro la capacità di ricarica delle risorse, attraverso innovazione nei cicli tecnologici e riciclo delle acque reflue.

4. Nelle aree di ricarica della falda:

- sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
- gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
- devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde;
- nelle aree urbanizzate ed in relazione alle infrastrutture esistenti sono da ritenersi fattibili: tutti gli interventi di ordinaria manutenzione degli edifici e delle reti; tutti gli interventi straordinari che inducono un miglioramento delle condizioni di salvaguardia e quindi una riduzione del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee; tutto ciò anche se tali interventi richiedono profondità di scavo maggiori rispetto a quanto consentito dalle norme PTCP estrinsecate nei successivi articoli;
- nelle aree destinate a servizio cimiteriale e in quello di loro espansione, se contigue, si applica la disciplina di cui al DPR 285/90 dalla quale all'art. 57, punto 7;
- le nuove aree cimiteriali dovranno essere scelte in modo da rispettare le norme del PTC 2010.

L'area di variante è ricompresa nelle aree sensibili di classe 1 per le quali il PTCP non prevede:

#### **10.1.2 Disciplina delle aree sensibili di class 1**

➤ Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della Provincia, così come individuate nella tav. ST IG 1, i Comuni assicurano che vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire in modo significativo- ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero sottostante, così come specificato nei commi successivi.

➤ Tra gli usi e le attività di nuova realizzazione o di loro ampliamento, da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:

- la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche, di centri di raccolta di cui al DM 8 Aprile 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni finalizzati al supporto ed all'incremento della raccolta differenziata di RSU e degli impianti di recupero rifiuti speciali non pericolosi da demolizione e costruzione esercitati all'interno delle aree di cava, per la cui disciplina si rimanda al PAERP;
- la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di veicoli fuori uso di cui al DLGS 209/2003, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- la realizzazione di oleodotti;

➤ Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D. Lgs. 152/06.

- Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.

➤ Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti.

- Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.

➤ Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSA.

➤ Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di azoto per ettaro, così come previsto dall'Allegato 7, Parte A IV del D.Lgs. 152/06.

➤ Negli insediamenti urbani e comprendendo in questi anche tutte le tipologie edilizie approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale, sia in fase di ristrutturazione e/o recupero, sia in fase di nuova edificazione e/o cambiamento di destinazione d'uso in abitativo e/o produttivo, ove ricadenti in aree sensibili di classe 1, sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.

➤ Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.



➤ Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque dimostrare, sulla scorta di appositi specifici studi (da redigersi secondo quanto previsto all'art. 10.1.4 , la compatibilità con gli obiettivi di tutela, quali-quantitativa, di cui alla presente disciplina.

➤ In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni nei loro atti pianificatori devono indirizzare l'uso del territorio verso tipologie costruttive che non creino "viacoli" di inquinamento per le acque sotterranee, in altre parole che non creino vie preferenziali di infiltrazione di inquinanti dal suolo alle falde sottostanti.

➤ Comunque gli scavi sono da escludersi dove la soggiacenza minima annua della falda è minore di 10 m dal piano campagna (escludendo da tale vincolo la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto; mentre per soggiacenza maggiore di 10 m dal piano campagna, è possibile effettuare scavi tali che la profondità della falda dal piano di fondazione non risulti mai inferiore a 10 m.

➤ In particolare tutte le opere e le attività, anche produttive, avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali ed il livello piezometrico massimo della falda, che prevedono escavazioni sono da ritenersi:


- Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10 % della reale soggiacenza locale;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 15 % della reale soggiacenza locale;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
- Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.
- Il tutto escludendo dai vincoli suddetti la parte pedologica superficiale di copertura della roccia in posto e/o il riporto.

➤ Le AATO, le Autorità di Bacino, la Provincia e la Regione possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1.

➤ Per la regolamentazione in materia di attività estrattive insistenti in classe di sensibilità 1, si rimanda a quanto disposto negli Artt. 10.6.4 e 10.6.5 delle presenti norme.

➤ Dalle suddette limitazioni sono da escludersi tutti gli interventi di emergenza destinati alla messa in sicurezza di persone ed infrastrutture, nonché gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche "strategiche".







In data 2 luglio 2014 il Consiglio Regionale ha adottato, con Deliberazione del 1 luglio 2014, n.58, la nuova integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico; il 16 luglio 2014, sul BURT n. 28 parte II, è stato pubblicato l'avviso di adozione dell'integrazione del nuovo piano regionale.

Nella seduta del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, con D.C.R. n. 37, si è concluso l'iter per l'approvazione definitiva del PIT/PPR che è efficace dal 20 maggio 2015, a seguito di pubblicazione sul BURT n.28.

Il piano di indirizzo territoriale integra, nella legislazione toscana, la pianificazione territoriale e la pianificazione paesaggistica, in applicazione:

- delle Norme sul governo del territorio;
- della Convenzione europea sul paesaggio;
- del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il PIT con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR) si qualifica come *“strumento di pianificazione territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici”*. Il PIT, riconosce gli aspetti e i caratteri peculiari del paesaggio regionale, ne delimita i relativi ambiti, individua obiettivi di qualità e ne definisce la normativa d'uso; ha contenuto ricognitivo, descrittivo e rappresentativo, normativo e progettuale.

### Finalità e contenuti del PIT/PPR

Il PIT/PPR disciplina, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, l'intero territorio regionale e contempla tutti i paesaggi della Toscana e contiene:

- a) l'interpretazione della struttura del territorio della quale vengono riconosciuti i valori e le criticità degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, culturali, insediativi, infrastrutturali che connotano il paesaggio regionale;
- b) la definizione di regole di conservazione, di tutela e di trasformazione, sostenibile e compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti, della suddetta struttura territoriale;
- c) la definizione di regole per la conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici;
- d) la definizione degli indirizzi strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio orientandolo alla diversificazione della base produttiva regionale e alla piena occupazione;
- e) le disposizioni relative al territorio rurale.

### Caratteristiche delle disposizioni del PIT/PPR

- gli **indirizzi** per le politiche contenuti nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione;
- le **direttive** presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi di qualità d'ambito e quelle contenute nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento;
- le **prescrizioni** costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente;
- le **prescrizioni d'uso** costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici, di cui all'articolo 134 del codice dei beni culturali, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente.

Il Piano intende sostenere, con l'insieme delle conoscenze offerte e con l'individuazione di specifici obiettivi di qualità per ciascuno dei diversi ambiti di paesaggio da esso individuati, una nuova e maggiore qualità delle trasformazioni che interessano il paesaggio regionale nel suo complesso.

Allo stesso tempo, con il lavoro di “vestizione” dei diversi beni paesaggistici svolto in collaborazione con tutte le Soprintendenze interessate, codifica le regole da rispettarsi per i beni assoggettati a procedimenti di autorizzazione paesaggistica che chiamano in causa le competenze statali.

Il PIT è organizzato su due livelli, quello regionale e quello d'ambito. Il livello regionale a sua volta è articolato in una parte che riguarda l'intero territorio regionale, trattato in particolare attraverso il dispositivo delle “invarianti strutturali”, e in una parte che riguarda invece i “beni paesaggistici” formalmente riconosciuti.

Le invarianti strutturali del PIT descrivono le basi strutturali del paesaggio, e dunque in senso lato il “patrimonio” territoriale toscano, come l'esito della costruzione di lunga durata di un equilibrio fra natura e cultura.

Il lavoro conoscitivo e interpretativo esteso all'intero territorio regionale, strutturato nelle quattro invarianti, ha costituito un riferimento essenziale anche per la parte del piano che tratta i beni paesaggistici.

Ai sensi del Codice, il piano contiene la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 del Codice) o stabiliti per legge (art.142 del Codice), oltre che della cartografazione georeferenziata delle aree interessate da ciascun vincolo, con alcune eccezioni dovute alla mancanza delle informazioni di riferimento (usi civici).

Come prevede il Codice del Paesaggio (D.lgs 42/2004), il Piano Paesaggistico riconosce gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimita i relativi ambiti, in riferimento ai quali predisporre specifiche normative d'uso ed adeguati obiettivi di qualità.

### Patrimonio territoriale, invarianti strutturali, morfotipi

L'applicazione del concetto di patrimonio territoriale alla pianificazione paesaggistica trova assonanza con quanto prevede la Convenzione Europea del Paesaggio che si riferisce al concetto di paesaggio culturale (e quindi a una visione coevolutiva fra società insediata a ambiente naturale) e si indirizza non solo ad aree particolari (preziose, rare, monumentali), ma a tutto il territorio che come tale deve essere conosciuto e tutelato con politiche attive senza separazione artificiosa fra sviluppo e conservazione (Gambino 1997). Il patrimonio territoriale così com'è maturato nel corso degli anni nella scuola territorialista (Magnaghi 2010) e nelle applicazioni del Piano paesaggistico (Poli 2012, Marson 2016) ha assunto alcuni caratteri specifici:

- interpreta il paesaggio come integrazione fra aspetti strutturali, ecologici ed estetici;
- si discosta da azioni di tutela che individuano “oggetti” o “contesti” rari, ma interessa in ottica strutturale e sistemica tutto l'insieme spaziale letto in forma unitaria come prodotto sociale della coevoluzione fra natura e cultura;
- tutto il territorio anche se attualmente degradato e decontestualizzato, è letto in ottica patrimoniale con la finalità di mettere in luce regole rigenerative in grado di superare le criticità in atto;
- coinvolge nella tutela la comunità locale, portando ad un allontanamento da un modello di sviluppo “economicista” d'uso delle risorse territoriali estratte dai luoghi ed inserite in un ciclo economico esogeno, per ricostruire localmente relazioni di prossimità e produrre felicità pubblica.

La conoscenza diffusa del patrimonio territoriale (patrimonializzazione) è in quest'ottica finalizzata ad attivare forme di patrimonializzazione proattiva (messa in valore del patrimonio) da parte della società locale (Poli 2015). Il piano paesaggistico è lo strumento che può costruire un ponte fra la lettura strutturale, la normativa e le azioni strategiche di sostegno che debbono trovare un recapito nella progettualità territoriale di livello comunale o sovracomunale.



## Operatività del Piano

Il Piano paesaggistico toscano è una “integrazione paesaggistica” al Piano di indirizzo territoriale di livello regionale ed è collocato per intero della parte dello Statuto del territorio del PIT a cui tutti gli atti di pianificazione si debbono conformare. Con questo atto almeno formalmente il Piano paesaggistico, e quindi il patrimonio territoriale con le sue regole generative, di manutenzione e trasformazione, è stato posto a fondamento della pianificazione regionale Toscana.

Il Piano paesaggistico approvato nel marzo del 2015 è stato redatto nello stesso momento in cui è stata portata a compimento la revisione della Legge regionale sul governo del territorio (L.R.T. 65/2014) in cui sono apparsi dei significativi cambiamenti rispetto alla precedente Legge 1/2005. In particolare a fianco delle “risorse territoriali” è stato inserito per la prima volta il concetto di patrimonio territoriale, che riconduce le “risorse” e il loro utilizzo all’interno di un ambito patrimoniale maggiormente circoscritto e supera il concetto stesso di sviluppo per riposizionare la strategia degli stili di vita (Ribeiro 2010) come punto di equilibrio nell’evoluzione fra società umane, milieu e tecnica. Il patrimonio territoriale è quindi una dotazione fisica, non trasferibile, che assume un “valore di esistenza” necessaria per il rafforzamento dell’identità collettiva, una base materiale per la produzione di ricchezza durevole.

La normativa attuale rende operanti alcuni concetti che già declinati almeno dal 1995 con un po’ di approssimazione, conducevano sovente allo scambio delle invarianti strutturali con dei “particolari elementi di pregio del territorio” alla stregua di oggetti fisici, puntuali o areali da salvaguardare, in una visione di tutela vincolistica. Il portato innovativo del Piano cerca di spostare culturalmente questo paradigma, riordinando la materia legata alla vincolistica e individuando le invarianti come “le regole di trasformazione che consentono la riproduzione del loro funzionamento, della loro identità e bellezza” (Magnaghi 2016).

Nell’attuale Legge regionale toscana sul governo del territorio il patrimonio territoriale è definito come bene comune costitutivo dell’identità collettiva regionale da intendersi come “l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità” e interessa la struttura ecosistemica, la struttura insediativa, la struttura agro-forestale del territorio regionale (art. 3, L.R.T. 65/2014).

Relazione fra patrimonio territoriale, invarianti strutturali e aspetti morfotipologici.

All’introduzione del patrimonio territoriale si affianca la rivisitazione delle invarianti strutturali, che vengono designate adesso come “i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale”. Caratteri, principi e regole riguardano:

- a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
- b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
- c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale che ne assicurano la persistenza (art. 5, L.R.T.65/2014).

Le invarianti strutturali sono da intendersi come regole con le quali il patrimonio territoriale si è costruito nella lunga durata storica da cui derivano le regole di manutenzione e di rigenerazione laddove il patrimonio sia stato degradato. Emerge quindi la differenza sostanziale fra le regole statutarie derivanti dalle invarianti strutturali e i vincoli paesaggistici. Le regole statutarie a differenza dei vincoli, che prevedono divieti e


prescrizioni d’uso, non sono applicate a specifiche aree, ma a tutto il territorio regionale e si caratterizzano per essere:

- *Regole generative*: definiscono la formazione di lunga durata delle invarianti come relazioni strutturali fra insediamento umano e ambiente;
- *Regole di manutenzione e di trasformazione*: definiscono le modalità di valorizzazione del territorio per la riproduzione del patrimonio e la creazione di valore aggiunto territoriale.

Patrimonio territoriale e relative invarianti strutturali dovranno essere specificate e definite assieme alla comunità locale sostenendo quindi una patrimonializzazione pro-attiva del territorio.

Legge regionale e Piano paesaggistico hanno introdotto anche la figura della descrizione morfotipologica del territorio, che rappresenta la spazializzazione della regola invariante applicata al contesto territoriale e costituisce lo snodo operativo della normativa del Piano. Le diverse configurazioni spaziali (e quindi *morfologiche*) e ricorrenti (e quindi *tipologiche*) riconosciute sul territorio regionale hanno prodotto specifici obiettivi di qualità di natura spaziale che dovranno informare l’azione dei piani territoriali e di settore.







Disciplina del Piano

CAPO I

Finalità, contenuti, natura e articolazione della disciplina

Articolo 4 - Carattere delle disposizioni

Il piano contiene obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, orientamenti, indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, specifiche prescrizioni d'uso.

Ai fini del presente Piano:

gli obiettivi generali costituiscono il riferimento generale per il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione previste per ciascuna invariante strutturale;

gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'ambito costituiscono, ai sensi del Codice, riferimento per l'applicazione delle norme a livello di ambito al fine di garantire la qualità paesaggistica delle trasformazioni

gli obiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee di cui all'invariante strutturale "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali" integrano gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina d'ambito rappresentano lo strumento conoscitivo e il riferimento tecnico-operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione urbanistica, con riferimento alla qualificazione dei tessuti urbani e al disegno dei loro margini;

gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;

gli indirizzi per le politiche contenuti nelle schede di ambito costituiscono riferimento per l'elaborazione delle politiche di settore, compresi i relativi atti di programmazione, affinché esse concorrano al raggiungimento degli obiettivi del piano;

le direttive presenti nella disciplina generale, quelle correlate agli obiettivi di qualità d'ambito e quelle contenute nella disciplina dei beni paesaggistici costituiscono, in analogia ai valori regolamentari come attribuiti nell'ambito delle direttive europee, disposizioni che impegnano gli enti territoriali all'attuazione di quanto in esse previsto al fine del raggiungimento degli obiettivi generali e di qualità indicati dal piano, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità per il loro raggiungimento;

le prescrizioni costituiscono disposizioni alle quali è fatto obbligo di attenersi puntualmente;

le prescrizioni d'uso costituiscono disposizioni sul regime giuridico dei beni paesaggistici, di cui all'artico 134 del codice dei beni culturali, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente.

Nella formazione degli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della L.R. 65/2014, la Regione e gli enti territoriali competenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi del piano, fanno riferimento agli indirizzi per le politiche, applicano le direttive e rispettano le prescrizioni e le prescrizioni d'uso contenute nella presente disciplina statutaria.

CAPO VII

Disposizioni generali

Articolo 18 - Efficacia del Piano rispetto agli atti di governo del territorio vigenti

1. A far data dalla pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano:

le prescrizioni, e le prescrizioni d'uso e le direttive contenute nella disciplina relativa allo Statuto del territorio prevalgono sulle disposizioni difformi contenute negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, negli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, nei piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale;

le direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio relativa ai beni paesaggistici, in conformità con le disposizioni del comma 3 dell'articolo 145 del Codice, integrano la disciplina dello statuto del territorio

contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi.

Articolo 19 - Efficacia del Piano rispetto agli interventi da realizzarsi sugli immobili e sulle aree sottoposti a tutela paesaggistica

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'articolo 134 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni e alle prescrizioni d'uso della disciplina dei beni paesaggistici del presente Piano.


Articolo 20 - Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice.

2. Dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, i piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti territoriali sono formati nel rispetto della disciplina statutaria del presente Piano.

3. Gli strumenti di cui al comma 1, vigenti alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente piano, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso, e la coerenza con le direttive della presente disciplina statutaria.

4. Le varianti agli strumenti di cui al comma 1, sono adeguate per le parti del territorio interessate, ai sensi del precedente comma 3 e secondo quanto previsto dall'articolo 21.





## **Articolo 21 - Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio**

1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti.

2. Conclusa la fase delle osservazioni, gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione il provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.

3. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla Conferenza è invitato l'ente che ha adottato il provvedimento di approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata.

4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione.

5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata:

a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici;

b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a).

6. Qualora, all'esito della conferenza di cui al comma 3, l'atto adottato non sia ritenuto adeguato o conforme al piano, la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi.

7. In caso di mancata partecipazione alla conferenza o di parere negativo da parte degli organi ministeriali, l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica non comporta gli effetti di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice.

8. Ai fini della conformazione o adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette si applicano i commi del presente articolo in quanto compatibili.

## **STATUTO DEL TERRITORIO TOSCANO**

### Le schede d'ambito

### **Articolo 13 - Ambiti di paesaggio e relativa disciplina**

Gli Ambiti di paesaggio individuati dal PIT/PPR sono:

Ambito 1. Lunigiana

Ambito 2. Versilia e costa apuana

Ambito 3. Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima

Ambito 4. Lucchesia

Ambito 5. Val di Nievole e Val d'Arno inferiore

Ambito 6. Firenze-Prato-Pistoia

Ambito 7. Mugello

Ambito 8. Piana Livorno-Pisa- Pontedera

Ambito 9. Val d'Elsa

Ambito 10. Chianti

Ambito 11. Val d'Arno superiore

Ambito 12. Casentino e Val Tiberina

Ambito 13. Val di Cecina

**Ambito 14. Colline di Siena**

Ambito 15. Piana di Arezzo e Val di Chiana

Ambito 16. Colline Metallifere e Elba

Ambito 17. Val d'Orcia e Val d'Asso

Ambito 18. Maremma grossetana

Ambito 19. Amiata

Ambito 20. Bassa Maremma e ripiani tufacei

Il territorio comunale di Monteriggioni è ricompreso nell'ambito **14 – Colline di Siena**.

Ad ogni Ambito corrisponde una scheda articolata come segue:

**Sezione 1** - Profilo dell'ambito

**Sezione 2** – Descrizione interpretativa:

2.1 – Strutturazione geologica e geomorfologica

2.2 – Processi storici di territorializzazione

2.3 – Caratteri del paesaggio

2.4 – Iconografia del paesaggio

**Sezione 3** - Invarianti strutturali:

3.1 – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

3.2 – I caratteri ecosistemici del paesaggio

3.3 – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali

3.4 – I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

**Sezione 4** - Interpretazione di sintesi

– Patrimonio territoriale e paesaggistico

– Criticità

**Sezione 5** – Indirizzi per le politiche

**Sezione 6** - Disciplina d'uso

- Obiettivi di qualità e direttive

- Norme figurate

- Rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici di cui all'art.136 del Codice

**Obiettivi generali** → tutela e valorizzazione invarianti strutturali

**Obiettivi di qualità** → garantire qualità paesaggistica delle trasformazioni a livello di ambito


**Obiettivi specifici** → integrano gli obiettivi di qualità su specifiche invarianti

**Direttive** → disposizioni che impegnano enti territoriali a perseguire gli obiettivi nei piani


**Orientamenti** → esemplificazioni non vincolanti per l'attuazione delle direttive di ambito

**Indirizzi per le politiche** → riferimento alle politiche di settore per raggiungimento obiettivi









### ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEGLI AMBITI

- 1\_lunigiana
- 2\_versilia e costa apuana
- 3\_garfagnana e val di lima
- 4\_luochesia
- 5\_val di nievole e val d'arno inferiore
- 6\_firenze-prato-pistoia
- 7\_mugello
- 8\_piana livorno-pisa-pontedera
- 9\_val d'elsa
- 10\_chianti
- 11\_val d'arno superiore
- 12\_casentino e val tiberina
- 13\_val di cecina
- 14\_colline di siena
- 15\_piana di arezzo e val di chiana
- 16\_colline metallifere
- 17\_val d'orcia e val d'asso
- 18\_maremma grossetana
- 19\_amiatina
- 20\_bassa maremma e ripiani tufacei



## 5 indirizzi per le politiche

Nelle aree riferibili ai sistemi della Collina, Collina e del Margine (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici)

1. perseguire azioni volte alla tutela delle risorse idriche, garantendo nei bacini idrografici la permanenza delle funzioni di ricarica degli acquiferi e indirizzando, anche a tal fine, le eventuali trasformazioni territoriali, soprattutto nelle aree della Collina calcarea.
2. gestire le attività estrattive in modo compatibile con i valori ambientali, idrogeologici e paesistici e limitare, in particolare, quelle che interessano la formazione del Calcare cavernoso e delle Breccie e conglomerati a elementi di calcare cavernoso (MESa della Carta Geologica Regionale). La gestione sostenibile dell'attività estrattiva dovrebbe estendersi anche alle aree adiacenti, se sono presenti formazioni permeabili come nel sistema della Collina dei bacini neo-quaternari a sabbie dominanti. Promuovere, inoltre, interventi di ripristino dei siti estrattivi dismessi.
3. contenere nei sistemi della Collina dei bacini neo-quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate i fenomeni erosivi e la produzione di deflusso. A tal fine occorre, in particolare:
  - prevedere, per le aree interessate da forti dinamiche erosive, la creazione di fasce di rispetto, interdette ad ogni edificazione e all'apertura di nuove strade e riservate ad attività a basso impatto, come il pascolo regimato, le tartufaie, la riproduzione della fauna selvatica, gli oliveti gestiti a fini paesaggistici e conservativi;
  - favorire, per le aree coltivate, la riduzione dello sviluppo delle unità colturali nel senso della pendenza, la massima copertura del suolo negli avvicendamenti e nelle colture permanenti, il mantenimento di appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso.
4. favorire la conservazione "degli elementi di impronta tradizionale dei paesaggi agricoli che si contraddistinguono per la loro multifunzionalità":
  - contrastando i processi di abbandono delle attività agricole (nella Montagnola Senese e nei rilievi di Monticiano);
  - contenendo al di fuori delle aree suddette le eventuali nuove espansioni residenziali, artigianali/industriali, quelle turistico-alberghiere ed evitando quelle connesse ad impianti da golf;
  - mitigando gli impatti legati ai processi di intensificazione delle attività agricole (con particolare riferimento alle aree di pertinenza fluviale);
  - promuovendo la conservazione attiva dei pascoli, degli oliveti e dei mosaici colturali e tutelando le caratteristiche emergenze geomorfologiche spesso immerse nei paesaggi della monocultura cerealicola (calanchi, crete e biancane).
5. migliorare o ricostituire nei paesaggi agricoli le dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili). Tali indirizzi di riqualificazione o di mantenimento del paesaggio agrario risultano prioritari per gli agroecosistemi aventi funzioni residuali di connettività ecologica tra nuclei e matrici forestali, individuati come "Direttrici di connettività da riqualificare";
6. favorire la gestione forestale sostenibile finalizzata al miglioramento della qualità ecologica delle matrici forestali e alla tutela dagli incendi estivi, con particolare riferimento alle estese pinete dei rilievi di Monticiano. Favorire nel sistema di nodi forestali primari e secondari e la conservazione degli importanti habitat forestali mesofili e dei castagneti da frutto;
7. favorire una gestione forestale sostenibile volta a contrastare l'espansione delle successioni secondarie sui terreni in stato di abbandono;
8. contrastare nella Montagnola Senese e nella Valle della Merse, anche attraverso adeguati sostegni, i processi di abbandono delle attività agrosilvopastorali e promuovere, ove possibile, la conservazione degli importanti sistemi colturali presenti;

9. prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con particolare riferimento agli ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, alle produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità negli ambienti forestali;
10. razionalizzare e migliorare nella Montagnola Senese i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di lavorazione, valorizzando le produzioni marmifere di pregio, limitando nuove attività estrattive, recuperando i siti estrattivi dismessi e le aree di discarica. Questi indirizzi sono prioritari anche per i vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e per le cave situate nelle aree di pertinenza fluviale;
11. garantire la permanenza delle risorse geotermali necessarie alla conservazione dei caratteristici habitat ed ecosistemi geotermali;
12. garantire la tutela degli importanti fenomeni carsici superficiali e profondi - in particolare del sistema di grotte e cavità della Montagnola senese - delle aree ofiolitiche e dei rari habitat e specie serpentinicole.
13. valorizzare e tutelare il sistema di Riserve Naturali Provinciali e del Sistema di Siti Natura 2000.
14. tutelare nelle Crete Senesi:
  - l'integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale (Asciano, San Giovanni d'Asso, Rapolano, Lucignano d'Arbia, Buonconvento);
  - i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna, il loro intorno paesaggistico e gli elementi di corredo arboreo che ne esaltano la rilevanza percettiva (filari alberati che circondano un'emergenza architettonica o costeggiano un percorso matrice di crinale). Vanno salvaguardate, inoltre, le visuali panoramiche che riguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca interscambiabilità.
15. garantire azioni volte al mantenimento dell'integrità del sistema insediativo (composto da pochi nuclei accentrati collocati sui supporti più stabili), della maglia rada dell'edilizia rurale e delle corone di colture che contornano alcuni dei nuclei storici.

Nelle aree riferibili ai sistemi di Pianura e Fondovalle (vedi la cartografia dei sistemi morfogenetici)

16. limitare nelle pianure alluvionali e nelle basse colline i processi di urbanizzazione e consumo di suolo agricolo, con particolare riferimento alla Piana di Rosia e a Pian del Lago e alle aree di pertinenza fluviale dei fiumi Merse, Ombrone e Arbia, alle zone agricole tra Asciano e Rapolano, evitando la saldatura dell'urbanizzato lungo gli assi infrastrutturali e mantenendo gli attuali varchi ineditati (in particolare lungo la Superstrada FI-SI, la Siena-Bettolle, la Cassia o lungo la SP 73, evitando la saldatura tra le zone industriali);
17. mitigare l'effetto barriera delle infrastrutture stradali esistenti o in corso di ammodernamento, ("barriere infrastrutturali principali da mitigare") e nelle aree interessate da "direttrici di connettività da riqualificare o ricostituire" (ad esempio tra i boschi della Montagnola Senese e quelli del Chianti), evitando nuovi processi di urbanizzazione e artificializzazione delle pianure alluvionali contermini agli assi infrastrutturali (in particolare per le aree di pertinenza fluviale del Fiume Merse e dei suoi affluenti);
18. perseguire una gestione delle fasce ripariali e dei terrazzi ghiaiosi finalizzata al miglioramento del continuum ecologico degli ecosistemi fluviali, anche attuando interventi di riqualificazione e di ricostituzione delle vegetazione ripariale dove interrotta (con priorità per le aree classificate come corridoi ecologici fluviali da riqualificare), migliorando la gestione della vegetazione ripariale a fini idraulici, o attraverso l'individuazione di idonee fasce di mobilità fluviale da destinare alla dinamica naturale;
19. avviare nei terrazzi fluviali azioni volte al miglioramento dei livelli di sostenibilità dei siti estrattivi esistenti;




- limitando la realizzazione di nuovi siti estrattivi o di altri interventi in grado di alterare gli assetti morfologici ed ecosistemici;
  - promuovendo interventi di riqualificazione ambientale per le aree interessate da ex bacini estrattivi.
- 20.** *garantire azioni volte al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, con particolare riferimento al fiume Ombrone, alla Merse e alle importanti risorse idriche superficiali e profonde della Piana di Rosia e di Pian del Lago.*
- 21.** *salvaguardare l'impianto viario storico, ramificato che relaziona la città di Siena al suo "contado" e ai sistemi territoriali ad essa connessi (Masse-Berardenga, Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d'Orcia, evitando ulteriori processi di urbanizzazione diffusi e concentrati nel territorio rurale e lungo la viabilità radiale:*
- *mantendendo i varchi ineditati;*
  - *salvaguardando, riqualificando e valorizzando gli spazi agricoli periurbani;*
  - *garantendo che le nuove trasformazioni non alterino i caratteri percettivi dell'insediamento storico e del suo intorno paesaggistico e si pongano in continuità e coerenza con essi (skyline urbano, trame agrarie e poderali, filari alberati).*
- 22.** *evitare la saldatura delle conurbazioni lineari lungo i principali assi infrastrutturali (con particolare attenzione alle urbanizzazioni nella valle dell'Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d'Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d'Arbia e Buonconvento), mantenendo i varchi ineditati e le visuali verso le emergenze paesaggistiche circostanti;*
- 23.** *tutelare la struttura insediativa storica (caratteristica del sistema mezzadrile) e le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio agrario, privilegiandone il riuso in funzione di attività connesse all'agricoltura;*
- 24.** *promuovere azioni volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio connettivo storico costituito dalla viabilità matrice e dalle ferrovie, anche nell'ottica di una loro integrazione con una rete della mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche dell'ambito (con particolare riferimento alla ferrovia storica Asciano-Monte Antico e le connesse stazioni);*
- 25.** *orientare, ove possibile, anche attraverso adeguati sostegni, i nuovi processi di intensivizzazione colturale verso la realizzazione di soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili) in grado di preservare la qualità paesistica del territorio rurale e i livelli di permeabilità ecologica;*
- 26.** *garantire azioni volte a preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico e paesaggio agrario, attraverso:*
- *la tutela dell'integrità morfologica degli insediamenti storici;*
  - *ove possibile, la conservazione di una fascia di oliveti o di altre colture nel loro intorno paesistico e lungo la viabilità di crinale.*
- 27.** *favorire, ove possibile, anche attraverso forme di sostegno finanziario e nel rispetto della competitività economica delle attività agricole, il mantenimento dei coltivi di impronta tradizionale e la realizzazione, nelle ristrutturazioni agricole, di una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica il più possibile continua.*

Il riferimento alla sezione 5.1 del co.4 del citato art. 13 si ritiene un refuso del testo della Disciplina del PIT/PPR adottato, il riferimento è alla Sezione 6.1.

## Le carte di sintesi delle criticità del patrimonio territoriale e paesaggistico nella Scheda d'ambito


Nelle schede di paesaggio: Le criticità sono intese come le dinamiche o le pressioni che alterano le qualità e le relazioni del patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità. Individuate mediante l'esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti in linea con la definizione di patrimonio territoriale, sono formulate, generalmente, come relazioni tra il sistema insediativo storico, il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale. Le criticità dell'ambito completano quelle contenute negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli 'indirizzi' contenuti nella scheda d'ambito, relativi a ciascuna invariante.







La carta del patrimonio è il punto di partenza che ci consente di visualizzare quei valori paesaggistici e territoriali che l'Obiettivo di qualità, le direttive correlate e gli orientamenti intendono tutelare ("straordinari valori estetico-percettivi dati dall'associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche ...")





Come detto i beni paesaggistici, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., sono suddivisi in:

1. beni vincolati con provvedimento ministeriale o regionale di "dichiarazione di notevole interesse pubblico" (art. 136) costituiti dalle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;
2. beni vincolati per legge (art. 142) e cioè elementi fisico-geografici (coste e sponde, fiumi, rilievi, zone umide), utilizzazioni del suolo (boschi, foreste e usi civici), testimonianze storiche (università agrarie e zone archeologiche), parchi e foreste.

Ai sensi dell'art. 142 le aree tutelate per legge sono:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico.

Per quanto attiene invece ai beni paesaggistici di cui all'art.142 del Codice, le cosiddette "aree tutelate per legge", essi sono stati individuati sulla base dell'articolazione prevista dal D. Lgs 42/2004 ed ereditati dalla L.431/1985, nota come legge Galasso.


Ciascuna categoria di beni è stata oggetto di una specifica ricognizione, delimitazione e rappresentazione, nonché dell'elaborazione di una specifica disciplina, raccolta nell'elaborato 8B: "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt.134 e 157 del Codice."

Particolarmente importanti nella disciplina dei beni paesaggistici sono le parti prescrittive che entrano immediatamente in vigore ed alle quali devono attenersi gli strumenti urbanistici elaborati successivamente all'adozione del PIT.

La rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art.142 lettere a), b), c), d), g) del Codice per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni ha valore meramente ricognitivo e che nelle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico possono essere proposte le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MIBACT e dalla Regione Toscana, sono recepite negli elaborati del piano.

L'area di variante non è assoggettata a vincoli di cui all'art.142 del Decreto Legislativo 42/2004.







L'area di variante non è ricompresa nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del D.lgs 42/2004.  
L'assenza di usi civici è attestata dal competente settore della Regione.



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione**  
**Agricoltura e sviluppo rurale**

Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello  
territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della  
programmazione Leader. Usi civici.

---

Oggetto: Comunicazione assenza usi civici Comune di Monteriggioni

Architetto Marco Vannocci  
[marco.vannocci@pec.architettisiena.it](mailto:marco.vannocci@pec.architettisiena.it)

Si attesta che il Comune di Monteriggioni è stato oggetto di accertamento per  
gli Usi Civici nel periodo compreso tra il 2016 e il 2018.

L'Istruttore Demaniale che ha elaborato l'istruttoria, approvata con Decreto  
Dirigenziale n.16637 del 22/10/2018, ha rilevato in tutto il territorio comunale di  
Monteriggioni la totale assenza di demanio collettivo civico, di diritti civici e di rivendiche di  
alcun tipo.

Si specifica che la situazione di assenza di beni collettivi civici si estende in tutti i Comuni  
della Provincia di Siena.

Firenze, data del protocollo


**IL DIRIGENTE**  
Dott. Daniele Visconti

SP



L'area di variante è ricompresa nel sistema morfogenetico **ALP - Alta pianura**.


# I Invariante - Carta dei sistemi morfogenetici del Piano Paesaggistico





L'area di variante è ricompresa fra gli elementi strutturali della rete ecologica **Matrice agroecosistemica collinare**.


## Il Invariante - Carta della rete ecologica del Piano Paesaggistico





L'area di variante è ricompresa nell'edificato *T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare*.


### III Invariante - Carta del territorio urbanizzato del Piano Paesaggistico





L'area di variante è ricompresa fra nei morfotipi rurali **Morfotipo dell'associazione tra seminativo e vigneto**.

#### IV Invariante - Carta dei morfotipi rurali del Piano Paesaggistico










## Beni architettonici tutelati \_ Parte II D.lgs 42/2004





## La Disciplina dei Beni Paesaggistici

Ai sensi del Codice, il Piano contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la codificazione della descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati ai sensi di specifici decreti (art.136 del Codice) o di legge (art.142 del Codice).

Come indicato nella relazione generale del piano paesaggistico “la vestizione dei vincoli per decreto” è costituita dai seguenti elaborati:

Elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice;

Elenco delle aree per i quali, alla data di entrata in vigore del Codice, risulta avviato il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative Schede identificative;

Schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, contenenti:

- **Sezione 1** - Identificazione del vincolo
- **Sezione 2** - Analitico descrittiva del vincolo
- **Sezione 3** - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000
- **Sezione 4** – Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d'uso.

Completano infine questa parte l’Elenco dei vincoli da sottoporre alla commissione paesaggistica regionale; l’Elenco dei vincoli ai sensi della legge 778/1922 e relative schede identificative; e infine il Modello di scheda di rilevamento delle aree gravemente compromesse o degradate formalmente condivisa con il Ministero.

L'area di variante non è ricompresa in aree assoggettate a vincolo apposto per decreto di cui all'art. 136 del D.lgs 42/2014








## Profilo dell'ambito 14 – Colline di Siena

Tre tipologie di paesaggio strutturano l'ambito delle Colline di Siena. La caratterizzazione principale è data dalle Crete, un vasto territorio - prevalentemente agricolo - situato nella Collina dei bacini neo-quaternari; circondano le Crete le colline sabbiose o stratificate (la porzione meridionale del Chianti ed i rilievi al limite orientale dell'ambito), con mosaici di aree forestali, seminativi e diffusi vigneti; nella parte sud ovest si trova un sistema collinare e alto collinare densamente boscato, segnato da un generale aumento dei livelli di naturalità e dalla conservazione di paesaggi agro-pastorali tradizionali. Il territorio delle Crete disegna uno dei paesaggi di maggior pregio dell'intera regione, con fenomeni di straordinario valore scenico e geologico, quali balze, calanchi, biancane. L'importanza strategica che l'erosione ha avuto nel modellare questo paesaggio e nel costituirne l'identità ci pone di fronte ad un "conflitto" tra esigenze diverse. Da un lato, quella di tutelare forme straordinarie ed uniche, dall'altro la necessità di contenere i processi di erosione del suolo, allo scopo di conservare la risorsa e di non sovraccaricare un sistema idrologico con aspetti di criticità. L'impianto insediativo ha al centro la città di Siena, la cui localizzazione sullo spartiacque ha determinato una posizione chiave nel sistema di comunicazioni. Attraversata dalla Francigena, asse generatore del sistema insediativo e dello sviluppo urbano ed economico-politico della città e dei borghi di origine medievale (Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Buonconvento), da Siena si diramano in modo radiocentrico le strade principali, lungo il cui tracciato si è sviluppata la maggior parte degli insediamenti residenziali e industriali. Particolarmente accentuata, in direzione della Val d'Elsa e della Val d'Arbia, l'espansione delle frazioni e dei nuclei urbani posti a corona intorno al capoluogo; in buona parte caratterizzati da sfrangiamento dei margini urbani e con tendenza alla dispersione insediativa, le espansioni residenziali e produttive dei centri lungo la SS2 e nella Montagnola senese.





## 6.1 Obiettivi di qualità e direttive

### Obiettivo 1

**Tutelare i valori paesaggistici della città di Siena, del suo territorio e delle Masse della Berardenga, costituiti dalle relazioni tra un sistema insediativo denso e ramificato di centri, nuclei ed emergenze storico - culturali disposti sui crinali, il mosaico tradizionale delle colture arboree e un complesso sistema di valori geomorfologici ed ecologici.**

### Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

**1.1** evitare i processi di urbanizzazione diffusi lungo la viabilità principale e secondaria e lo sfrangiamento del tessuto urbano, anche attraverso la riqualificazione del margine della città e il mantenimento dei varchi ineditati esistenti, e contrastare interventi edilizi che possano ostacolare la fruizione visiva da e verso Siena al fine di tutelare l'integrità percettiva e morfologica della città di Siena quale fulcro territoriale di eccezionale valenza paesistica ed esempio paradigmatico della regola storica dei centri di crinale strettamente connessi con il paesaggio rurale;

L'area di variante è situata al margine di un ambito urbano produttivo di recente formazione ed è posta in continuità con l'edificato. L'area non è collocata lungo la viabilità principale o secondaria

**1.2.** assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva

Con la variante si prevede solo un modesto ampliamento di un edificio produttivo esistente. L'intero edificio sarà rivestito con materiali cromaticamente coerenti con il contesto.

### Orientamenti:

- i processi di urbanizzazione sono da evitare lungo la viabilità principale (con particolare attenzione all'asse Siena - Firenze in direzione di Monteriggioni, alla Siena-Bettola in direzione Castelnuovo Berardenga e alla Cassia verso Monteroni d'Arbia) e secondaria (con riferimento ai tessuti residenziali isolati lungo le strade provinciali di Montevarchi e Monteaperti quali Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella, San Piero);

L'area di variante non è collocata lungo tali tracciati viari.

**1.3.** salvaguardare la struttura insediativa d'impianto storico che si snoda lungo i percorsi a raggiera in uscita, localizzati prevalentemente sui crinali sabbiosi, in direzione delle principali polarità (Arezzo, Firenze, Grosseto) e dei territori del contado (Masse-Berardenga, Montagnola-Val di Merse, Crete e Val d'Orcia)

Non è presente una struttura insediativa d'impianto storico nel contesto della variante.

### Orientamenti:

- preservare la continuità tra l'insediamento, le aree coltivate situate nelle valli interposte e adiacenti al circuito murario, e il tessuto agricolo circostante articolato in un mosaico di appezzamenti occupati da seminativi, oliveti e piccoli vigneti e punteggiato da numerose ville-fattoria e case coloniche;

Non pertinente con l'area di variante.

**1.4.** mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che alterino l'integrità morfologica e percettiva dei centri e nuclei storici (con particolare riferimento a Castelnuovo Berardenga), nonché la loro relazione con il supporto geomorfologico; tutelare, altresì, le visuali panoramiche che riguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità;

L'area di variante non è situata in un crinale ma in una pianura di pressoché nulla intervisibilità al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale espansione di un edificio esistente.

**1.5.** tutelare l'integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi di valore storico/ testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville-fattoria, case coloniche) e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale;

Non sono presenti manufatti edilizi di valore nella variante o in prossimità di essa.

**1.6.** tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che eventuali modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di crinale e si adattino alla morfologia del terreno. Tutelare e riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno dei versanti;

L'area di variante non è situata in un crinale ma in una pianura al margine di un ambito urbano di recente formazione dove.

**1.7.** valorizzare i caratteri identitari del paesaggio agrario delle colline senesi favorendo il mantenimento di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio.

L'area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione.

**1.8.** negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull'assetto idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico, prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità;

L'area è pressoché pianeggiante e non sono previsti rimodellamenti del suolo significativi.

**1.9.** negli interventi di nuova edificazione assicurare la coerenza con il contesto paesaggistico per forma, dimensione e localizzazione;

Con la variante si prevede solo un modesto ampliamento di un edificio produttivo esistente. L'intero edificio sarà rivestito con materiali cromaticamente coerenti con il contesto.

**1.10.** riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione dell'infrastrutturazione ecologica e paesaggistica anche al fine di mantenere e recuperare le direttrici di connettività ecologica;

L'area di variante è situata al margine di un ambito urbano di recente formazione e rappresenta una minimale espansione in continuità con l'edificato. Non sono evidenti fenomeni di semplificazione dell'infrastrutturazione ecologica e paesaggistica.

**1.11.** garantire l'equilibrio idrogeologico valutando modalità di impianto dei vigneti che assecondino la morfologia del suolo e prevedendo, ove necessario, l'interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi;

Non pertinente con l'area di variante.



**1.12.** tutelare e valorizzare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche anche prevedendo la sua integrazione con una rete di mobilità dolce per la fruizione delle risorse paesaggistiche dell'ambito.

Non sono presenti percorsi o infrastrutture storiche nell'area di variante.

## Obiettivo 2

**Tutelare i caratteri strutturanti il paesaggio delle Crete Senesi connotato da straordinari valori estetico-percettivi dati dall'associazione tra morfologie addolcite, uniformità dei seminativi nudi, rarefazione del sistema insediativo, nonché da importanti testimonianze storico-culturali e da significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche.**

### Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

**2.1.** tutelare l'integrità morfologica e percettiva del sistema insediativo storico, costituito da centri, nuclei, complessi di valore architettonico-testimoniale evitando nuove espansioni al di fuori del territorio urbanizzato, sui versanti e nelle aree di fondovalle, contrastando la saldatura lungo gli assi infrastrutturali

Non sono presenti manufatti edilizi di valore nell'area di variante o in prossimità di essa.

### Orientamenti:

- tutelare in particolar modo i centri storici di Asciano, San Giovanni d'Asso, Rapolano, Lucignano d'Arbia, Buonconvento, nonché i complessi di matrice rurale di Serravalle, della fattoria Piana, della villa-fattoria Chigi-Saracini, l'abbazia di Monte Oliveto Maggiore e la Grancia di Cuna;
- evitare i fenomeni di saldatura lungo gli assi infra- strutturali con particolare attenzione alle urbanizzazioni nella valle dell'Arbia/ Ombrone lungo la via Cassia, quali isola d'Arbia, Ponte a Tressa, Cuna, Monteroni d'Arbia e Buonconvento;
- predisporre forme di riqualificazione degli interventi edilizi non correttamente inseriti nel contesto o dissonanti rispetto ai valori storici di riferimento;
- salvaguardare le visuali panoramiche che riguardano gli insediamenti storici, i rapporti di reciproca intervisibilità e le valenze percettive legate anche alla presenza di elementi di corredo arboreo attorno a emergenze storico-architettoniche e lungo tratti di viabilità fondativa;

Non sono presenti manufatti edilizi di valore nella variante o in prossimità di essa.

Non si prevedono alterazioni all'integrità morfologica, percettiva e storico-architettonica;

**2.2.** tutelare le relazioni morfologiche, percettive e, ove possibile, funzionali fra manufatti rurali e paesaggio agrario, contenendo gli effetti di trasformazione paesaggistica dei processi di deruralizzazione dell'edilizia storica, evitando la dispersione insediativa e perseguendo modalità di corretto inserimento paesaggistico per le nuove volumetrie;

Non sono presenti manufatti rurali nell'area di variante e in prossimità di essa.

**2.3.** preservare la combinazione tra morfologia dei suoli, seminativi nudi, calanchi, crete, biancane, e residue isole di bosco storicamente note come "banditelle" per il proprio valore fortemente identitario espresso nel contesto dell'ambito.

Nell'area di variante tali elementi del paesaggio.

### Orientamenti:

- evitare con la creazione e l'ampliamento di campi da golf, rimodellamenti dei suoli che alterano l'identità dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici;
- mantenere o introdurre gli elementi di diversificazione paesaggistica ed ecologica (corredo vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo idrografico, "banditelle") con particolare riferimento alle direttrici di connettività da ricostituire e da riqualificare (individuata nella Carta della rete ecologica), alle aree di pertinenza fluviale e ai terrazzi ghiaiosi con particolare riferimento alle aree classificate come corridoi ecologici fluviali da riqualificare (individuati nella Carta della rete ecologica);

Non pertinente con l'area di variante

**2.4.** tutelare integralmente le residue forme erosive, (particolarmente rilevanti nel territorio di Asciano e San Giovanni d'Asso) evitandone la cancellazione e prevedendo fasce di rispetto destinate ad attività a basso impatto;

Non pertinente con l'area di variante

**2.5.** nei processi di trasformazione che interessano le aree coltivate delle Colline dei bacini neo-quaternari ad argille dominanti e a litologie alternate (individuata nella Carta dei sistemi morfogenetici) garantire sistemazioni geomorfologiche che prevengano fenomeni erosivi anche attraverso appropriati sistemi di gestione delle acque di deflusso.

Non pertinente con l'area di variante

**2.6.** tutelare le aree tartufigene per il valore agricolo, economico e storico-culturale di questa produzione di eccellenza, tradizionalmente legata ad alcuni contesti.

Non sono segnalate aree tartufigene nella zona della dell'area di variante

## Obiettivo 3

**Tutelare l'elevato valore paesistico, naturalistico e idrogeologico del territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e dell'alta valle del Merse, attraversato dall'importante sistema idrografico dei fiumi Merse e Farma, e favorire il mantenimento del mosaico di coltivi e pascoli che interrompono la copertura forestale**

L'area di variante non ricade nel territorio della Montagnola, dei rilievi di Monticiano e dell'alta valle del Merse.

### Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

**3.1.** Tutelare il sistema di aree carsiche della Montagnola (Collina Calcarea individuata nella carta dei Sistemi Morfogenetici), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza strategica a livello regionale.



[Non pertinente con l'area di variante](#)

#### **Orientamenti:**

- contrastare i processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde;
- migliorare la gestione delle superfici boscate, pasco- live e quelle coltivate a bassa intensità;
- migliorare la sostenibilità delle attività estrattive;

**3.2.** migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l'area classificata come corridoio ecologico fluviale da riqualificare nella Carta della rete ecologica, con particolare riferimento al fiume Ombrone e alla Merse;

[Non pertinente con l'area di variante](#)

**3.3.** arginare i processi di abbandono e di rinaturalizzazione del mosaico agrosilvopastorale composto da semimativi e pascoli a campi chiusi, riccamente infrastrutturati dal punto di vista paesistico ed ecologico, che costituiscono il vasto nodo della rete degli agroecosistemi compreso tra Chiusdino e Monticiano (individuato nella Carta della rete ecologica), favorendo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;

[Non pertinente con l'area di variante](#)

**3.4.** migliorare il valore paesistico ed ecologico delle aree boscate a prevalenza di castagneti, boschi mesofili misti e pinete.

#### **Orientamenti:**

- migliorare le aree boscate con particolare riferimento ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale individuati nella carta della rete ecologica (comprensivi delle Riserve Naturali Tocchi e dell'Alto Merse) anche attraverso la gestione forestale sostenibile delle matrici forestali e la conservazione dei castagneti da frutto;

[Non pertinente con l'area di variante](#)

**3.5.** preservare i valori paesistici e storico-culturali di significative emergenze culturali quali l'Abbazia di San Galgano, Monteriggioni, la Pieve di San Giovanni a Sovicille e dei nuclei storici di Chiusdino, Ciciano, Stigliano, San Lorenzo a Merse contornati da piccole isole di coltivi per lo più di impianto tradizionale che interrompono la continuità del manto boschivo;

[Non pertinente con l'area di variante](#)

**3.6.** contenere i processi di urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del territorio urbanizzato nelle aree di pertinenza fluviale del fiume Merse, nella pianura di Pian di Rosia e nella relativa fascia pedecollinare, limitando ulteriori espansioni degli insediamenti residenziali e produttivi (anche attraverso la loro riconversione in "aree produttive ecologicamente attrezzate") e salvaguardando i varchi inedificati.

[Non pertinente con l'area di variante](#)

#### **Obiettivo 4**

**Garantire la permanenza e la riproduzione delle risorse geotermali, nonché la preservazione dei valori estetico-percettivi ad esse legate.**

[L'area di variante non è interessata da risorse geotermali](#)

#### **Direttive correlate**

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

**4.1.** salvaguardare i valori scenografici dei numerosi affioramenti presenti con particolare riferimento a Rapolano e Petriolo, anche attraverso una corretta gestione del ciclo delle acque dalle sorgenti agli stabilimenti termali e agli impluvi naturali;

[Non pertinente con l'area di variante.](#)

**4.2.** individuare zone di rispetto delle sorgenti termali ove limitare gli emungimenti; programmare forme di valorizzazione turistica sostenibile e predisporre piani di gestione complessiva delle attività termali in grado di tutelare anche le importanti emergenze geomorfologiche e naturalistiche legate alle risorse geotermali.

[Non pertinente con l'area di variante.](#)

#### **Obiettivo 5**

**Razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità ambientale delle attività estrattive marmifere e dei relativi impianti di lavorazione nella Montagnola Senese, dei vasti bacini estrattivi di travertino della zona di Rapolano e delle cave situate nelle aree di pertinenza fluviale.**

[Nell'area di variante non sono presenti attività estrattive, comunque l'area non è situata nella Montagnola Senese.](#)

#### **Direttive correlate**


Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell'art. 4 della Disciplina del Piano, a:

**5.1.** valorizzare le produzioni marmifere di pregio e limitare la realizzazione di nuove attività estrattive, recuperando i siti dismessi e le aree di scarica.

[Non pertinente con l'area di variante](#)



L'area di variante non interessa aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000.





### 3.6 Altri vincoli e tutele

#### Edifici e/o complessi dichiarati di interesse storico e artistico

##### Carta del Rischio

La Carta del Rischio è un *Sistema Informativo Territoriale* (SIT) di supporto scientifico e amministrativo agli Enti statali e territoriali preposti alla tutela del patrimonio culturale.

**Carta del Rischio** è anche parte integrante del progetto **Vincoli in rete**, il progetto, che si basa sulle applicazioni informatiche esistenti nel MiBAC, consente l'accesso, ad utenti autorizzati e a diverse tipologie di professionisti, in consultazione e gestione degli atti di tutela dei beni culturali a partire dai Beni Architettonici e Archeologici per proseguire con i Beni Paesaggistici.

[http://www.cartadelrischio.it/utenti/home\\_utenti.asp](http://www.cartadelrischio.it/utenti/home_utenti.asp)

<http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>

Da questa prima carta siamo in grado di effettuare una serie di riscontri statistici che permettono di effettuare censimenti a livello regionale, provinciale e comunale del patrimonio culturale italiano. Il secondo passo è quello di definire a quali sollecitazioni dannose il nostro patrimonio culturale è sottoposto in modo da poter definire, per gli stessi valori di pericolosità, una distribuzione censita, anche essa, su tutto il territorio nazionale suddividendola a livello comunale per mantenere una omogeneità di rappresentazione. Il concetto di pericolosità si basa su fattori relativi al contesto territoriale in cui il bene culturale è inserito, rappresenta la probabilità che si verifichi un evento di

una certa intensità per un determinato periodo di tempo che può arrecare danno alla struttura, nel nostro caso, dei beni culturali immobili.

Sono state definiti 3 livelli di pericolosità:

- Ambientale aria
- Statico strutturale
- Antropico

##### Pericolosità ambientale aria

I fattori climatici e di inquinamento atmosferico comportano il degrado dei materiali. Le forme di energia che influiscono sulla vita del manufatto possono essere di varia natura (meccanica, termica elettromagnetica, ecc.). tra queste risulta di particolare interesse l'energia di tipo termico, che si manifesta attraverso scambi di calore; questi scambi sono descritti da equazioni matematiche la cui soluzione può essere particolarmente complicata. Tuttavia, nei casi in cui le condizioni al contorno sono note e le sollecitazioni termiche sono riconducibili a forme d'onda di tipo elementare, è possibile descrivere il comportamento del sistema 'manufatto – ambiente'. Il modello che descrive tale interazione è dettato, infatti, da leggi geometriche ed astronomiche che permettono di valutare anche teoricamente la quantità di energia messa in gioco e la periodicità delle sollecitazioni. La propagazione nello spazio e nel tempo, dell'energia termica, dipende dai parametri fisici del mezzo;

pertanto la configurazione termica di un 'sistema', sottoposto ad una sollecitazione di energia sotto forma di calore, sarà attenuata dalle caratteristiche del mezzo di propagazione in termini di calore specifico, densità e capacità termica; ovvero, dipende dal materiale costitutivo della nostra opera

d'arte. Si è convenuto quindi che la migliore definizione possibile di un quadro di pericolosità ambientale - aria dovesse tenere conto dei seguenti tre distinti ed indipendenti indici 'chimico – fisici' di pericolosità:

- indice di erosione;
- indice di annerimento;
- indice di stress fisico,

##### Pericolosità statico strutturale

Molti sono i fenomeni naturali che hanno incidenza sulla stabilità statica di un edificio di conseguenza si è deciso di approfondire sei fenomenologie che più di altre hanno impatto sulla stabilità degli edifici:

- fenomenologia sismica;
- frane e dissesti;
- esondazioni;
- dinamica dei litorali;
- valanghe;
- fenomenologie vulcaniche.

##### Pericolosità antropica

I fenomeni antropici identificati come possibili responsabili di effetti negativi sulla conservazione del patrimonio culturale sono di due tipi: quelli derivanti da una pressione antropica diretta come furti, vandalismi e visitatori e quelli riconducibili ad una pressione antropica di tipo indiretto, come la variazione di popolazione ed i fenomeni legati al turismo. Da quanto detto abbiamo tre aree tematiche:

- Dinamiche della densità demografica
- Pressione turistica
- Suscettibilità al furto.

##### Vulnerabilità

Il passaggio successivo dopo aver effettuate le carte di distribuzione sul territorio della consistenza dei beni e delle varie tipologie di pericolosità è quello di calcolare la vulnerabilità dei singoli beni culturali. La vulnerabilità rappresenta lo stato di conservazione del bene, esso viene calcolata statisticamente su un numero consistente di variabili che vengono reperite attraverso fasi di schedatura che descrivono le condizioni conservative del bene. Le schede sono state messe a punto da funzionari dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro che hanno seguito per la descrizione anagrafica identificativa le indicazioni e le regole dell'ICCD (Istituto Centrale del Catalogo e Documentazione Grafica) creando poi sezioni della scheda per il rilevamento dei danni sulle strutture del bene per caratterizzarne lo stato di conservazione. La vulnerabilità è stata distinta in tre categorie significative per i beni architettonici:

- globale;
- superficiale;
- statico - strutturale.

in una sola categoria per i beni archeologici:

- globale

##### Rischio

Il risultato finale di queste distribuzioni è il calcolo del rischio che viene generata da una funzione che associa lo stato di vulnerabilità di ogni singolo bene alla situazione di pericolosità locale che dipende dalla particolare collocazione sul territorio del bene, tale indicatore permette di comparare tra loro i diversi beni e valutare uno stato di rischio costituito a partire dagli indicatori di vulnerabilità e di pericolosità. Una rappresentazione cartografica dove vengono sovrapposte le cartografie della distribuzione dei beni (tipologia campanili e torri) con quella della pericolosità statico strutturale ottenendo: la carta del rischio statico strutturale per campanili e torri è mostrata in **Vincoli in rete**.

Con il Piano *eGov 2012* viene dato avvio a un programma di interventi per l'innovazione digitale nel settore dei beni culturali, finalizzato alla realizzazione della completa digitalizzazione dei servizi e delle



risorse inerenti il patrimonio culturale. Tra i progetti strategici individuati nella convenzione sottoscritta nel 2009 tra il Segretario generale del MiBAC e il Capo Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri vi era l'evoluzione verso un portale disponibile per tutti gli utenti del sistema *Vincoli in rete*, realizzato dall'Istituto superiore per la conservazione e il restauro e già attivo per alcune tipologie di professionisti.

*Vincoli in rete* diviene così una piattaforma di cooperazione applicativa che integra le diverse applicazioni informatiche esistenti nel MiBACT contenenti dati relativi ai beni architettonici, archeologici e paesaggistici, consentendo un punto di accesso unico per professionisti e cittadini dove reperire tutte le informazioni anagrafiche ed amministrative relative al patrimonio culturale immobile.

***Vincoli in rete*** interopera con le seguenti banche dati:

> la banca dati informatizzata di tutti i decreti di vincolo dei beni architettonici e archeologici emessi dal 1909 al 2003, gestita dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ([www.cartadelrischio.it](http://www.cartadelrischio.it));

> la banca dati del sistema informativo Beni Tutelati, contenente i decreti di vincolo emessi a partire dal 2004, gestito dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea ([www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it));

> il sistema informativo generale del catalogo (SIGECweb), contenente le schede di catalogo del patrimonio culturale, gestito dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione ([www.sigecweb.beniculturali.it](http://www.sigecweb.beniculturali.it));

> la banca dati di Carta del Rischio, contenente schede di vulnerabilità dei beni immobili e la cartografia di rischio ([www.cartadelrischio.it](http://www.cartadelrischio.it)); > la banca dati dei vincoli paesaggistici (SITAP), gestita dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea ([www.sitap.beniculturali.it](http://www.sitap.beniculturali.it));


> il Geoportale nazionale, sistema cooperante contenente la cartografia tematica del territorio italiano, gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ([www.pcn.minambiente.it](http://www.pcn.minambiente.it)).

*Vincoli in rete* offre agli uffici del MiBACT strumenti per la gestione cartografica dei dati relativi ai beni vincolati, per il loro aggiornamento e la loro integrazione, per il rilascio delle certificazioni. Per i cittadini offre strumenti di ricerca, navigazione, interrogazione, richieste amministrative verso la P.A.

Nella pagina che segue Carta del Rischio a livello comunale dal quale non risultano rischi o potenziali problemi per aree o edifici in prossimità dell'area di variante.

(fonte:<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/webgis/>).








### Vincolo idrogeologico

Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito con il Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923 n. 3267, con lo scopo principale di preservare l'ambiente fisico e conservare la risorsa bosco intesa in tutta la sua multifunzionalità. In Toscana la normativa di riferimento è la "Legge Forestale Regionale" n.39 del 21/03/2000 s.m.i. e il suo Regolamento attuativo n.48/R del 8 agosto del 2003 s.m.i.

L'area di variante non è assoggettata al vincolo idrogeologico.

### Vincolo idrogeologico (estratto da GEOSCOPIO – Regione Toscana)






## Grotte carsismo e speleologia

Nell'area di variante o prossimità non sono segnalate grotte o aree carsiche tutelate.

### Grotte carsismo e speleologia (estratto da GEOSCOPIO – Regione Toscana)






## Aree tartufigene

Nell'area di variante o prossimità non sono segnalate aree tartufigene.

## Aree tartufigene (estratto da GEOSCOPIO – Regione Toscana)





Il 17 febbraio 2017 entra in vigore il **Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017) in materia di **Autorità di bacino distrettuali**.

Il Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3 del d.lgs. 152/2006, ha dato avvio alla riforma distrettuale ed è finalizzato a disciplinare le modalità e i criteri per il trasferimento del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalle vecchie Autorità di bacino alla nuova Autorità distrettuale.

Dal 17 febbraio 2017 risultano soppresse, per espressa disposizione di legge (art. 51, co. 4 della legge n. 221/2015), tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e quindi anche l'Autorità di bacino del fiume Arno, sostituita dall'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**.

Il Decreto ministeriale all'art. 12 contiene disposizioni, volte a garantire la continuità delle funzioni tecniche e amministrative delle soppresse Autorità di bacino, nelle more del completamento della riforma e del perfezionamento del D.P.C.M., previsto all'art. 63 comma 4 del D.lgs. 152/2006, con il quale si darà l'avvio operativo ai nuovi enti.

Il nuovo impianto organizzativo prevede che l'Autorità di bacino distrettuale ha funzioni di predisposizione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci, tra cui il **Piano di Gestione delle Acque** e il **Piano di Gestione del Rischio Alluvioni**, a livello di distretto idrografico.

**Il territorio del Distretto** - (fonte: <http://www.appenninosettentrionale.it/it/>)

Il Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale è stato individuato con il Decreto Legislativo 152/2006, ai sensi delle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE.

Con la Legge n. 221/2015 il territorio di riferimento del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale è stato modificato, questo comprende i bacini liguri, il bacino del Magra, il bacino dell'Arno, quello del Serchio e tutti i bacini toscani dal Carrione all'Albegna, con esclusione del bacino del Fiume (che passa al Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale). Rispetto al precedente perimetro del Distretto Idrografico, anche i bacini marchigiani passano al Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale mentre i bacini romagnoli passano al Distretto Padano.

Il territorio del Distretto attuale interessa 3 regioni la Toscana la Liguria e marginalmente l'Umbria.

Per quanto riguarda le amministrazioni comunali essendo in numero molto elevato sono elencate in una pagina dedicata all'indirizzo [http://www.appenninosettentrionale.it/it/?page\\_id=1541](http://www.appenninosettentrionale.it/it/?page_id=1541).



Il nuovo assetto territoriale previsto dalla L. 221/2015 in vigore dal 2 febbraio 2016 con i 7 Distretti  
(fonte: [http://www.isprambiente.gov.it/pre\\_meteo/idro/UoM\\_CA.html](http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/UoM_CA.html))





La nuova estensione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (L. 221/2015)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017, è stato approvato il DPCM per l'approvazione del Piano di gestione del rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.  
(fonte: <http://www.appenninosettentrionale.it/itc/>)

Le Regioni che ricadono all'interno del territorio:

- Regione Toscana
- Regione Liguria
- Regione Umbria

Le Autorità di Bacino nazionali, interregionali, regionali sopprese che interessavano il territorio del Distretto dell'Appennino Settentrionale:

- Autorità di Bacino del Fiume Arno bacino nazionale
- Autorità di Bacino del Fiume Serchio bacino nazionale
- Autorità di Bacino del Fiume Magra bacino interregionale
- Autorità di bacino Liguria bacino regionale
- Bacino Regionale Toscana Nord bacino regionale
- Bacino Regionale Toscana Costa bacino regionale
- Bacino Regionale Ombrone Grossetano bacino regionale

Estratto dall' Elenco dei comuni che ricadono nei limiti amministrativi del Bacino del Distretto Appennino Settentrionale relativo alla provincia di Siena

Nella tabella viene riportato un codice che connota la posizione del Comune rispetto ai limiti di bacino:

- **T** = totalmente ricadente nei limiti amministrativi
- **P** = parzialmente ricadente nei limiti amministrativi
- **M** = marginalmente ricadente nei limiti amministrativi

#	Codice ISTAT	Comune	Provincia	Regione	% ter.
427	09052001	ABBADIA SAN SALVATORE	SIENA	TOSCANA	M
428	09052002	ASCIANO	SIENA	TOSCANA	T
429	09052003	BUONCONVENTO	SIENA	TOSCANA	T
430	09052004	CASOLE D'ELSA	SIENA	TOSCANA	T
431	09052005	CASTELLINA IN CHIANTI	SIENA	TOSCANA	T
432	09052006	CASTELNUOVO BERARDENGA	SIENA	TOSCANA	T
433	09052007	CASTIGLIONE D'ORCIA	SIENA	TOSCANA	T
434	09052009	CHIANCIANO TERME	SIENA	TOSCANA	P
435	09052010	CHIUSSINO	SIENA	TOSCANA	T
436	09052011	CHIUSI	SIENA	TOSCANA	T
437	09052012	COLLE DI VAL D'ELSA	SIENA	TOSCANA	T
438	09052013	GAIOLE IN CHIANTI	SIENA	TOSCANA	T
439	09052014	MONTALCINO	SIENA	TOSCANA	T
440	09052015	MONTEPULCIANO	SIENA	TOSCANA	T
441	09052016	MONTERIGGIONI	SIENA	TOSCANA	T
442	09052017	MONTERONI D'ARBIA	SIENA	TOSCANA	T
443	09052018	MONTICIANO	SIENA	TOSCANA	T
444	09052019	MURLO	SIENA	TOSCANA	T
445	09052021	PIENZA	SIENA	TOSCANA	T
446	09052022	POGGIBONSI	SIENA	TOSCANA	T



447	09052023	RADDA IN CHIANTI	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
448	09052024	RADICOFANI	SIENA	TOSCANA	<b>P</b>
449	09052025	RADICONOLI	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
450	09052026	RAPOLANO TERME	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
451	09052028	SAN GIMIGNANO	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
452	09052029	SAN GIOVANNI D'ASSO	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
453	09052030	SAN QUIRICO D'ORCIA	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
454	09052031	SARTEANO	SIENA	TOSCANA	<b>P</b>
455	09052032	SIENA	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
456	09052033	SINALUNGA	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
457	09052034	SOVICILLE	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
458	09052035	TORRITA DI SIENA	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>
459	09052036	TREQUANDA	SIENA	TOSCANA	<b>T</b>

Il territorio del comune di Monteriggioni ricade totalmente nel Distretto dell'Appennino Settentrionale:

**Il Piano di Gestione delle Acque**

Il **Piano di Gestione delle Acque** è lo strumento di pianificazione introdotto dalla **direttiva 2000/60/CE**, direttiva quadro sulle acque, recepita a livello nazionale con il **d. lgs. n. 152/2006**. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materie di acque, anche attraverso la messa a sistema una serie di direttive in materia previgenti in materia, al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico.

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – il **buono stato ambientale** per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse – individuando nel **Piano di Gestione delle Acque (PGA)** lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione ai precisi indirizzi comunitari, alla scala territoriale di riferimento, individuata nel **distretto idrografico**, definito come “area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi”. Altra caratteristica del PGA è che lo stesso trova in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc...) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali.

La pianificazione delle acque è articolata in tre cicli sessennali con scadenze al **2015, 2021 e 2027**.

Il 20 dicembre 2021 la Conferenza Istituzionale permanente ha adottato, con delibera n. 25, il **II aggiornamento del PGA** (ciclo 2021-2027) pubblicato con relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il PGA 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di Piano e suoi allegati
- Programma di misure (PoM)
- Indirizzi di Piano
- Cruscotto di Piano

**A seguito della delibera di CIP n. 25 del 20 dicembre 2021 e della pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, per tutto il territorio distrettuale – che in questo ultimo ciclo ricomprende anche l'ex distretto del fiume Serchio – sono adottati, quale misura di salvaguardia immediatamente vincolante, gli Indirizzi di Piano e relativi allegati.**

Gli Indirizzi, misura supplementare di tutela e gestione a carattere non strutturale introdotta con questo ciclo di pianificazione, si propongono di definire, alla scala distrettuale, criteri omogenei per la tutela e gestione quantitativa delle acque sotterranee e superficiali, anche attraverso il riordino delle procedure, facenti capo all'Autorità di distretto, per il rilascio del parere sulle concessioni idriche ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933. Particolare attenzione è inoltre data alla gestione delle aree di contesto fluviale, delle zone di alveo attivo e delle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, nonché alle modalità procedurali per l'aggiornamento del Piano.

Ai fini dell'applicazione degli Indirizzi, il quadro conoscitivo di riferimento è quello contenuto nel PGA aggiornato.



Un Piano di Gestione “alluvioni”, secondo quanto indica la direttiva europea, deve essere costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

- una analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che costituiscono il distretto;
- l'identificazione della pericolosità e del rischio idraulico a cui sono soggetti i bacini del distretto, con indicazione dei fenomeni che sono stati presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli strumenti utilizzati;
- la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei bacini del distretto;
- la definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento.

I piani di gestione pertanto riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione. Comprende al suo interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento.

Il distretto dell'Appennino Settentrionale è costituito da ben 11 sistemi idrografici a se stanti e con caratteristiche peculiari sostanzialmente diverse l'uno dall'altro. Per ogni sistema idrografico (bacino e/o insieme di bacini di ridotte dimensioni) è competente per la redazione del piano una *unit of management* che corrisponde alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale già individuate dalla legge n.183 del 1989.

I piani di gestione sono stati predisposti per ogni singolo sistema idrografico da parte dell'ente individuato come Autorità competente. I PGRA di ogni UoM (*unit of management*) pertanto compongono il piano di gestione di distretto. Secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 219 del 2010, le Autorità di bacino di rilievo nazionale hanno coordinato le attività delle UoM alla scala di distretto.

Sulla base di quanto prescritto nella direttiva “alluvioni” il piano di gestione deve essere affidato ad una autorità competente espressamente nominata. Tale autorità può anche essere diversa da quella individuata per gli scopi della direttiva 2000/60/CE (direttiva “acque”) o altrimenti, sempre sulla base di quanto disposto dalla 2007/60 (articolo 3, comma 2, lettera b), gli Stati membri potevano assegnare zone costiere o singoli bacini idrografici ad una singola unità di gestione, diversa da quella individuata per la direttiva “acque” dovendo, in tale caso, provvedere a comunicare le informazioni di dettaglio su tale decisione alla Commissione Europea entro la data del 10 maggio 2010.

Per il distretto dell'Appennino Settentrionale l'attività di coordinamento è stata svolta dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

Le suddette Autorità, ciascuna per il proprio bacino di competenza, sono quindi i soggetti che hanno provveduto alla redazione delle mappe di pericolosità e rischio idraulico, del piano di gestione, nonché all'informazione e alla partecipazione pubblica. Nella stesura del piano di gestione sono state affiancate, per la parte di piano relativa alla gestione in fase di evento e la relativa informazione e partecipazione pubblica (attività di Protezione Civile) dalle Regioni competenti per territorio nel distretto e quindi: Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Regione Umbria e Regione Lazio.

Si è svolta il 2 febbraio 2023, presso gli uffici di Firenze, la Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale che ha espresso il parere di competenza su alcuni importanti aggiornamenti relativi al Piano di Gestione delle acque, al Piano di Gestione del Rischio Alluvione, al Piano


Assetto idrogeologico e al Piano di monitoraggio VAS. Particolare rilevanza è stata dedicata alla richiesta di parere della Conferenza Operativa ai fini dell'adozione del Programma di riesame delle mappe delle aree a pericolosità da alluvione relativamente al reticolo idraulico principale annualità 2023.

Per i PAI vigenti e il Progetto PAI “dissesti” la Conferenza Operativa ha approvato le modifiche ed integrazioni relative al territorio di tre comuni e modifiche locali relative a due ambiti locali. Si tratta delle prime procedure a livello distrettuale che danno seguito alle misure di salvaguardia approvate con delibera CIP n. 28 del 21 dicembre 2022 e che permettono di rendere omogeneo e contestuale il processo continuo di aggiornamento del progetto di PAI “dissesti” e dei PAI vigenti.

(fonte: <https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?p=11934>)




## Mappa PAI "Dissesti geomorfologici"



4/12/2023, 18:01:45

- 4
- Limiti Comunali
- pericolosità Arno
- P2 - pericolosità media
- P3a - pericolosità elevata (forme)
- P3b - pericolosità elevata (propensione)
- P4 - pericolosità molto elevata
- UoM Arno



© OpenStreetMap (srl) contributors, CC-BY-SA

Area pianificazione assetto idrogeologico a breve  
Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA | Regione Umbra - SIAT | Autoltà di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale








## Mappa "PAI frane nel bacino dell'Arno"



4/12/2023, 18:48:28



© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Area pianificazione assetto idrogeologico e frane  
Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA | Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale |



**All'art. 6** – Mappe del PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone della Disciplina di Piano sono elencate le mappe e le relative scale di pericolosità e rischio:

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sono soggette alla presente disciplina di Piano le aree riportate nelle seguenti mappe:

a) Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera

Le aree con pericolosità da alluvione fluviale sono rappresentate su tre classi, secondo la seguente gradazione:

- pericolosità da alluvione elevata (P3), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni;
- pericolosità da alluvione media (P2), corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni;
- pericolosità da alluvione bassa (P1) corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale.

Le aree con pericolosità da alluvione costiera sono rappresentate su una classe (P3) corrispondente alle aree inondabili, per ingressione delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 50 anni.

Nella mappa della pericolosità da alluvione è rappresentata la distribuzione degli elementi a rischio individuati ai sensi della direttiva 2007/60/CE e definiti all'art. 5.

b) Mappa delle aree di contesto fluviale

Le aree di contesto fluviale sono quelle di particolare interesse ai fini della gestione del rischio idraulico, della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità ambientali culturali e paesaggistiche associate al reticolo idraulico.

c) Mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione

In tale mappa sono rappresentate le misure di protezione tramite elementi poligonal, lineari e puntuali.

d) Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood

In tale mappa viene rappresentata la distribuzione nel bacino della propensione al verificarsi di eventi intensi e concentrati; la rappresentazione è in quattro classi a propensione crescente.

e) Mappa del rischio di alluvione

La mappa del rischio di alluvioni definisce la distribuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 49/2010. Le aree a rischio sono rappresentate in quattro classi, secondo la seguente gradazione:

**R4**, rischio molto elevato;

**R3**, rischio elevato;

**R2**, rischio medio;

**R1**, rischio basso.

Negli articoli seguenti della stessa Disciplina sono descritte nel dettaglio le pericolosità da alluvione e tutela dei corsi d'acqua e disposte le relative azioni di tutela e possibilità di realizzare interventi:

#### **Art. 7. Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Norme**

1. Nelle aree P3, per le finalità di cui all'art. 1 sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone:

- a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e misure previste dal PGA;
- b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;
- c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;
- d) nuovi interventi relativi alla rete infrastrutturale primaria, se non diversamente localizzabili;
- e) nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi; nonché interventi di ampliamento, di ristrutturazione di tali impianti e infrastrutture.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14 comma 8, nelle aree P3 non sono consentite:

- a) previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
- b) previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
- c) previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati;

4. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P3.

#### **Art. 8 – Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio**

1. Fermo quanto previsto all'art. 7 e all'art. 14 comma 8, nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità



idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive;

- b) sono da evitare le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative. In ogni caso, le previsioni di nuova edificazione non diversamente localizzabili sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.
- c) le previsioni e realizzazioni di interventi di ristrutturazione urbanistica sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

#### **Art. 9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P 2) – Norme**

1. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo e al successivo art. 10.
2. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone:
  - a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e misure previste dal PGA;
  - b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;
  - c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;
  - d) nuovi interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e alla rete infrastrutturale primaria;
  - e) interventi di ampliamento, di ristrutturazione e nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi nonché gli impianti dichiarati di interesse pubblico di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi.
3. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P2.

#### **Art. 10 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio**

1. Fermo quanto previsto all'art. 9 e all'art. 14 comma 8, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:
  - f) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;


- g) le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;
- h) sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;
- i) le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

#### **Art. 11 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio**

1. Nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico.
2. La Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P.1.



## Mappa della Pericolosità da alluvione



4/12/2023, 18:57:27

1:9,028

---

4

CTR 1:10000 - II Edizione

— Reticolo\_principale

Pericolosità Dominio Fluviale

■ P1

 P2

 P3

## Pericolosità Dominio Costiero

 P2

 P3

A number line with two scales. The top scale is labeled in miles (mi) and has major tick marks at 0, 0.07, 0.15, and 0.3. The bottom scale is labeled in kilometers (km) and has major tick marks at 0, 0.13, 0.25, and 0.5. The scales are aligned such that 0.15 miles corresponds to 0.25 kilometers.

Esri, Intermap, NASA, NGA, USGS, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Esri Community Maps Contributors, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, GeoTechnologies, Inc, METI/ NASA, USGS

Esri, CGIAR, USGS | Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale | Esri, HERE, Garmin, Foursquare, FAO, METI/NASA, USGS | AdB Distretto Appennino Settentrionale



## Piano Regionale Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati

Il 18 novembre 2014 il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 94 ha approvato definitivamente il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)".

Il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla legge regionale 25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

Il PRB approvato in uno scenario di riferimento fissato al 2020, vuole attraverso le azioni in esso contenute dare piena applicazione alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti.

### I principali obiettivi

**Prevenzione della formazione dei rifiuti**, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro capite (da un minimo di 20 kg/ab ad almeno 50 kg/ab) e per unità di consumo.

**Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70%** del totale dei rifiuti urbani, passando dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a.

**Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60%** degli stessi.

**Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20%** dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD, corrispondente a circa 475.000 t/anno. Questo significa sanare il deficit di capacità che la Toscana registra rispetto alle regioni più avanzate d'Europa e d'Italia rispettando la gerarchia di gestione, contribuendo cioè a ridurre l'eccessivo ricorso alle discariche che oggi caratterizza il sistema di gestione regionale; e lo si fa confermando alcuni degli interventi previsti nei piani oggi vigenti (anche tenendo conto delle autorizzazioni in essere) ma riducendo, rispetto a questi piani, il numero degli impianti e la capacità necessari per rispondere al fabbisogno stimato al 2020. La capacità di recupero energetico prevista dal PRB per rispondere al fabbisogno stimato al 2020 è, infatti, inferiore di almeno il 20% rispetto a quella contenuta nei piani vigenti. L'adeguamento impiantistico dovrà avvenire ricercando ulteriori razionalizzazioni e comunque un miglioramento della funzionalità operativa e delle prestazioni ambientali ed economiche.

**Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10%** dei rifiuti urbani (al netto della quota degli scarti da RD), corrispondente a circa 237.000 t/anno complessive. Risulta evidente che centrando l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata e realizzando gli interventi di adeguamento della capacità di recupero energetico come prima descritto si riduce radicalmente la "dipendenza del sistema regionale dalle discariche".

**Bonifiche.** Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante azione di restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione già a partire dagli anni '90. Vaste aree di interesse industriale, turistico, paesaggistico sono investite in questo ambito di attività. Particolare rilievo assumono le azioni che verranno messe in campo nei siti oggetto di ripерimentrazione dei Siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), che sono diventati di competenza regionale, dove appare essenziale accelerare le procedure di recupero ambientale e produttivo delle aree stesse, contribuendo alla ripresa economica dei sistemi locali di riferimento.

### Monitoraggio continuo dello stato di realizzazione degli obiettivi

Con cadenza annuale, verrà predisposto un Documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato a informare la Giunta Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi previsti. Il primo Documento predisposto conterrà il crono programma per la verifica di realizzazione di tali obiettivi e saranno indicate le azioni da attivare in caso di divergenza tra questi e i risultati rilevati. Ai fini della redazione del Documento, per valorizzare e dare prosecuzione a quanto già avviato in fase di predisposizione del presente Piano attraverso la procedura partecipativa, sarà convocato un Tavolo tecnico al quale parteciperanno i gruppi d'interesse coinvolti in quella fase.

Per le attività edilizie e di movimenti terra conseguenti all'attuazione delle previsioni di variante, comunque quantitativamente identiche alla situazione del RU decaduto, non è da prevedersi lo smaltimento di rifiuti pericolosi in quanto non sono previste demolizioni di manufatti esistenti. Tuttavia sia le terre di risulta degli scavi che gli inerti provenienti dall'attività edificatoria dovranno essere smaltiti secondo normativa vigente.

Con Delibera n.1170 del 24.09.2019 la Giunta Regionale ha avviato la *Modifica della DGRT 868/2019 recante "Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)*.

### Ruolo del Comune nella bonifica dei siti inquinati:

- provvede a verificare l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza adottati dai soggetti responsabili;
- approva il progetto, suddiviso in successive fasi di approfondimento (Piano della Caratterizzazione, Progetto Preliminare e Progetto Definitivo) avvalendosi dell'A.R.P.A.T. e utilizzando lo strumento della Conferenza dei Servizi, e autorizza la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati;
- stabilisce e riceve le garanzie finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi;
- provvede ad emettere le Ordinanze per la bonifica dei siti inquinati;
- si sostituisce d'ufficio nell'esecuzione degli interventi in caso d'inadempienza o di mancata identificazione dei soggetti responsabili.

Numero di siti interessati da procedimento di bonifica in Toscana, per tipologia di attività e provincia, aggiornato al marzo 2014 (estratto dal sito web ARPAT):

### Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)

Con delibera del Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017 è stata approvata la "Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti." atto che modifica ed integra il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)" approvato il 18 novembre 2014 con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 vigente.

La modifica ha come obiettivo la razionalizzazione la dotazione impiantistica prevedendo in maniera puntuale e specifica:

- l'eliminazione dell'impianto di trattamento termico di Selvapiana (Comune di Rufina, Città Metropolitana di Firenze) e del suo ampliamento, previsto ma non realizzato;

- l'inserimento dell'impianto di trattamento meccanico biologico realizzato presso la discarica di Legoli (Comune di Peccioli, Provincia di Pisa);

Nel quadro più generale degli obiettivi fissati dal PRB, gli interventi previsti mirano all'attuazione dell'obiettivo specifico dell'autosufficienza e dell'efficienza economica nella gestione dei rifiuti, garantendo in particolare il rispetto delle condizioni per il conferimento in discarica dei rifiuti previsti dalla Circolare del Ministro Orlando (prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013).



La modifica persegue altresì l'obiettivo di dar corso agli impegni che la Regione Toscana ha assunto nell'ambito del protocollo d'intesa firmato in data 23/04/2015 avente ad oggetto "Determinazioni in merito all'impianto di Termovalorizzazione "I Cipressi" di Selvapiana (Comune di Rufina)"

Il completamento del processo di ridefinizione degli strumenti di pianificazione regionale di settore, previsto dalla normativa regionale sopra richiamata, si concluderà pertanto con l'adeguamento del PRB alle disposizioni contenute nella l.r. 61/2014.

L'atto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017, è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)) e alle procedure di confronto previste dalla normativa regionale per quanto riguarda la formazione di piani e programmi (l.r. 65/2014, l.r. 10/2010).

## **PIANO PIANO INTERPROVINCIALE DEI RIFIUTI**

### **Province di Arezzo, Siena e Grosseto**

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del maggio 2019, le Province toscane sono state riconosciute nuovamente come Enti competenti a svolgere determinate funzioni dettate nel T.U.A. (Testo Unico Ambientale- D.Lgs. 152/2006).

La Provincia di Siena ha per questo motivo organizzato sotto la responsabilità del dirigente del Settore Area Vasta, un Servizio Ambiente e Protezione Civile affiancato da un'Unità Operativa Speciale Polizia Provinciale (U.O.S.).

Il Servizio Ambiente gestisce le istanze e i relativi controlli delle imprese che gestiscono i rifiuti in procedura semplificata

(art. 214-215-216 T.U.A.).

### **Siti interessati da procedimento di bonifica**

L'elenco dei siti toscani interessati da procedimento di bonifica, comprendente sia i siti iscritti nell'Anagrafe di cui all'Art. 251 del D.Lgs. 152/06 che quelli non iscritti (sia in procedura ordinaria sia in procedura semplificata e anche ricadenti sui SIN).

All'elenco sono state associate alcune informazioni di sintesi relative al procedimento in corso (siti con ITER ATTIVI) o concluso (siti con ITER CHIUSI)

Dal sito SISBON ARPAT non risultano siti interessati da procedimenti di bonifica nell'area di variante o nelle sue vicinanze.

Di seguito si riporta la cartografia estratta dal sito SISBON al 04.12.2023.  
(<https://sira.arp.atoscana.it/apex/f?p=55002:5003:0::NO>)





### Legenda

Sfondi [Accendi tutti](#) [Spegni tutti](#)

☒ Ortofoto 1:5.000 (2016)

☐ Carta Topografica 1:50.000

☐ Fogli catastali

☐ Particelle catastali

☐ Carta Tecnica 1:10.000

☐ Carta Tecnica 1:2.000

☒ Limiti amministrativi

Aree [Accendi tutti](#) [Spegni tutti](#)

☒ SIN

☒ SIR

Siti [Accendi tutti](#) [Spegni tutti](#)

☒ IN ANAGRAFE / ITER ATTIVO

☒ NON IN ANAGRAFE / ITER ATTIVO

☒ IN ANAGRAFE / ITER CHIUSO

☒ NON IN ANAGRAFE / ITER CHIUSO



## Piano di Gestione dei SIC e Delle ZPS della Provincia di Siena

La provincia di Siena non ha approvato il piano di gestione per i propri siti Natura 2000.

Il settore regionale Tutela della natura e del mare a marzo 2019 grazie ad un finanziamento comunitario del PSR 2014-2020 - sottomisura 7.1 ha affidato mediante gara europea ad Rti (Raggruppamento Temporaneo Imprese) la redazione, aggiornamento e completamento di 49 Piani di Gestione di Siti Natura 2000.

La Regione Toscana ha definito, sia per i SIC che per le ZPS, specifiche misure di conservazione.

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prevede che per le Zone Speciali di Conservazione gli Stati membri stabiliscano le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti.

La Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" estende la necessità di definire misure di conservazione per specie di uccelli e habitat anche nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale).


La Regione Toscana, al fine di attuare quanto previsto da tali Direttive e dai Decreti ministeriali di loro recepimento (DPR 357/97 e DM 17/10/2007) ha definito, sia per i SIC che per le ZPS, specifiche misure di conservazione mediante l'approvazione delle seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 644 del 5 luglio 2004
- n. 454 del 16 giugno 2008
- n. 1006 del 18 novembre 2014
- n.1223 del 15 dicembre 2015 (all. A - all. B - all. C)

In particolare:

- con D.G.R. n. 454 del 16 giugno 2008 sono stati definiti i divieti e gli obblighi validi per tutte le ZPS ed è stata approvata la ripartizione in tipologie delle ZPS in base alle loro caratteristiche ambientali e i relativi divieti e obblighi;
- con DGR n.1223 del 15 dicembre 2015 sono state approvate le misure di conservazione per i SIC toscani, quale adempimento richiesto dal Ministero dell'Ambiente ai fini della designazione con specifico Decreto ministeriale dei SIC quali ZSC.

Il territorio comunale di Monteriggioni è in parte ricompreso nella perimetrazione della Zona Speciale di Conservazione **ZSC ex SIC** 13. Montagnola Senese, l'area di variante è esclusa da tale sito.



Carta del sistema di aree protette della provincia di Siena (fonte: PIANI DI GESTIONE DI 7 SIC E 6 SIC/ZPS DELLA PROVINCIA DI SIENA)

### LEGENDA

**ZPS** (in azzurro): 1. Crete dell'Orcia e del Formone; 2. Crete di Camposodo e Crete di Leonina; 3. Lago di Chiusi; 4. Lago di Montepulciano; 5. Lucciolabella; 6.

Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano;

**SIC** (in arancione): 7. Alta Val di Merse; 8. Basso Merse (oggi ZSC); 9. Castelvechio; 10. Cono Vulcanico del Monte Amiata; 11. Cornate e Fosini; 12. Foreste del Siele e Pigelletto di Piancastagnaio; 13. Montagnola Senese; 14. Monte Cetona; 15. Monti del Chianti; 16. Ripa d'Orcia; 17. Val di Farma;

**Sir** (in viola scuro): 18. Basso corso del Fiume Orcia; 19. Podere Moro – Fosso Pagliola.

**RISERVE NATURALI STATALI** (in giallo): 1. Riserva Naturale Statale Cornocchia, 2. Riserva Naturale Statale Tocchi, 3. Riserva Naturale Statale Montecellesi, 4. Riserva Naturale Statale Palazzo.

**RISERVE NATURALI REGIONALI** (in verde): 1. Alto Merse; 2. Basso Merse; 3. Bosco di S. Agnese; 4. Castelvechio; 5. Cornate e Fosini; 6. Crete dell'Orcia; 7. Farma; 8. Il Bogatto; 9. La Pietra; 10. Lago di Montepulciano; 11. Lucciola Bella; 12. Pietraporciana; 13. Pigelletto; 14. Ripa d'Orcia.

**ANPIL** (in viola) : 1. Parco Fluviale dell'Alta Val d'Elsa; 2. Val d'Orcia, 3. Lago di Chiusi.



Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), è uno strumento importante di pianificazione territoriale, disciplinato dalla LRT 1 dicembre 1998, n. 89 - *Norme in materia di inquinamento acustico*. Nel PCCA è contenuta la suddivisione del territorio comunale in 6 classi acusticamente omogenee, ai sensi dell’art. 1 del DPCM 14 novembre 1997 - *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso già individuate dagli strumenti urbanistici in vigore. Consente la pianificazione degli obiettivi ambientali di un’area in relazione alle sorgenti sonore esistenti, per le quali vengono fissati dei limiti. il Comune con il PCCA fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e, nel contempo, individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare le situazioni esistenti.

classificazione del territorio comunale (Tabella A - DPCM 14 novembre 1997)

- CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
- CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
- CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento

CLASSE I	Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione (aree ospedaliere, scolastiche, di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...)
CLASSE II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III	Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, presenza di attività commerciali, uffici, limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 - DPCM 14 novembre 1997)

classi di destinazione d'uso del	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3 - DPCM 14 novembre 1997)

classi di destinazione d'uso del	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7 - DPCM 14 novembre 1997)


classi di destinazione d'uso del	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47



IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Il vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune Monteriggioni, riportato nella pagina seguente, attribuisce la classe III all'area oggetto di intervento non essendo aggiornato con la presenza di fabbricati produttivi edificati dopo la redazione del PCCA. L'area di variante e le aree circostanti covrebbero rientrare nella **CLASSE V** - *aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.*







### 3.7 Pertinenza degli obiettivi della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

#### Edilizia sostenibile


L'edificio esistente con l'ampliamento sarà caratterizzato da una elevata efficienza energetica coerente con lo stato dell'arte delle migliori tecnologie per la realizzazione dell'involucro opaco e trasparente, unite alle più performanti forme di gestione del microclima interno tali da garantire elevati livelli di comfort ambientale per gli operatori della struttura.

Verranno installati pannelli fotovoltaici e altre forme di produzione attiva di energia da fonti rinnovabili per andare a minimizzare il consumo diretto dalla rete generando quindi una stabilità dei costi di esercizio della struttura. Sarà effettuato un recupero delle acque piovane per l'irrigazione e per gli scarichi dei servizi sanitari.


In merito alla realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia si segnala che la localizzazione del fabbricato ha una buona esposizione solare che consente una efficiente resa installando pannelli fotovoltaici e solari termici.

Nelle pagine che seguono si riportano delle mappe che riportano il rendimento teorico mensile, in kWh e kWh/m<sup>2</sup>, di pannelli fotovoltaici nel luogo di variante calcolato con il software PVGIS version 5 (<http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php>):

Legal notice | ([https://ec.europa.eu/info/legal-notice\\_en](https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en)) Cookies | ([https://ec.europa.eu/info/cookies\\_en](https://ec.europa.eu/info/cookies_en)) Contact | ([https://joint-research-centre.ec.europa.eu/want-make-best-solar-energy-where-you-live/pvgis-background-information/pvgis-contact-points\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/want-make-best-solar-energy-where-you-live/pvgis-background-information/pvgis-contact-points_en)) English (en) ▼

 PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

European Commission ([https://ec.europa.eu/index\\_en.htm](https://ec.europa.eu/index_en.htm)) > EU Science Hub ([https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index_en)) > PVGIS ([https://joint-research-centre.ec.europa.eu/want-make-best-solar-energy-where-you-live\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/want-make-best-solar-energy-where-you-live_en)) > Interactive tools ([/pvg\\_tools/en/tools.html](/pvg_tools/en/tools.html))



Cursor: Selected: 43.398, 11.190  
Elevation (m): 212  
PVGIS ver: 5.2

Use terrain shadows:  
☒ Calculated horizon ()  
☐ Upload horizon file ()  
Switch to version 5.1

Download CSV Download JSON  
Scegli file Nessun file selezionato

GRID CONNECTED  
TRACKING PV  
OFF-GRID  
MONTHLY DATA  
DAILY DATA  
HOURLY DATA  
TMY

**PERFORMANCE OF GRID-CONNECTED PV**

Solar radiation database (\*) PVGIS-SARAH2  
PV technology (\*) Crystalline silicon  
Installed peak PV power [kWp] (\*) 1  
System loss [%] (\*) 14

**Fixed mounting options**  
Mounting position (\*) Free-standing  
Slope [°] (\*) 35  
Azimuth [°] (\*) 0  
☐ PV electricity price  
PV system cost (your currency) ()  
Interest [%/year] ()  
Lifetime [years] ()

Address: Eg. Ispra, Italy Go! Lat/Lon: Eg. 45.815 Eg. 8.611 Go!

Visualize results Download CSV Download JSON



Latitude/Longitude:	43.398,11.190
Horizon:	Calculated
Database used:	PVGIS-SARAH2
PV technology:	Crystalline silicon
PV installed:	1 kWp
System loss:	14 %

Slope angle:	35°
Azimuth angle:	0°
Yearly PV energy production:	1352.86 kWh
Yearly in-plane irradiation:	1735.14 kWh/m <sup>2</sup>
Year-to-year variability:	67.88 kWh
Changes in output due to:	
Angle of incidence:	-2.85 %
Spectral effects:	1.16 %
Temperature and low irradiance:	-7.75 %
Total loss:	-22.03 %

Month	Price (\$/MWh)
2010 Jan	30
2010 Feb	35
2010 Mar	40
2010 Apr	50
2010 May	55
2010 Jun	60
2010 Jul	65
2010 Aug	60
2010 Sep	50
2010 Oct	45
2010 Nov	35
2010 Dec	35
2011 Jan	40
2011 Feb	45
2011 Mar	50
2011 Apr	55
2011 May	60
2011 Jun	70
2011 Jul	105
2011 Aug	80
2011 Sep	60
2011 Oct	45
2011 Nov	35
2011 Dec	35
2012 Jan	40
2012 Feb	45
2012 Mar	50
2012 Apr	55
2012 May	60
2012 Jun	65
2012 Jul	70
2012 Aug	75
2012 Sep	80
2012 Oct	85
2012 Nov	90
2012 Dec	95

Tissue	Genes involved (percentage)
skin	~100
fat	~110
liver	~140
spleen	~150
kidney	~160
heart	~170
brain	~210
muscle	~160
testis	~130
ovary	~100
placenta	~90

Month	E_m	H(j)_m	SD_m
January	75.8	90.2	13.6
February	84.8	102.5	13.9
March	112.4	138.6	17.8
April	125.6	160.1	13.8
May	135.8	177.1	17.6
June	141.9	189.8	9.9
July	155.8	211.7	8.6
August	149.0	200.9	7.5
September	124.0	161.7	6.8
October	104.2	130.8	12.5
November	72.6	88.3	12.1
December	69.9	83.6	10.4

SD<sub>m</sub>: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].



3.8 Problemi ambientali pertinenti alla variante

Nei paragrafi che seguono si riportano, per distinte aree tematiche, gli eventuali problemi ambientali che potrebbero essere indotti, in prima ipotesi, dall’attuazione della variante urbanistica.

3.8.1 Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

Rifiuti urbani

Per i rifiuti urbani il Comune di Monteriggioni è servito da Sei Toscana è il gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nel bacino dell'Ato Toscana Sud.

Produzione di rifiuti urbani (RU)

Dati estratti da ARRR - Agenzia Regionale Recupero Risorse (https://www.arrr.it/dati-certificati)

Anno 2022 – Fonte ARRR - Agenzia Regionale Recupero Risorse https://www.arrr.it/dati-comunali

ATO	PR		Abitanti residenti anno 2022 (ISTAT dati provv)	RU [t]	RD [t]	RU totale [t]	%RD
TSU	SI	Abbadia San Salvatore	5.997	1.444	1.968	3.412	57,68%
TSU	SI	Asciano	6.781	1.103	2.240	3.343	67,00%
TSU	SI	Buonconvento	2.979	579	1.141	1.719	66,33%
TSU	SI	Casole d'Elsa	3.715	1.268	947	2.215	42,77%
TSU	SI	Castellina in Chianti	2.651	669	1.073	1.742	61,59%
TSU	SI	Castelnuovo Berardenga	8.924	1.305	2.833	4.138	68,47%
TSU	SI	Castiglione d'Orcia	2.144	990	332	1.322	25,11%
TSU	SI	Cetona	2.488	740	661	1.401	47,17%
TSU	SI	Chianciano Terme	6.907	990	3.246	4.236	76,63%
TSU	SI	Chiusdino	1.751	650	538	1.188	45,28%
TSU	SI	Chiusi	8.093	1.059	3.499	4.558	76,77%
TSU	SI	Colle di Val d'Elsa	21.550	5.313	6.286	11.599	54,19%
TSU	SI	Gaiole in Chianti	2.522	1.100	553	1.653	33,45%
TSU	SI	Montalcino	5.611	2.317	1.781	4.099	43,46%
TSU	SI	Montepulciano	13.274	3.634	4.736	8.370	56,58%
TSU	SI	Monteriggioni	9.991	2.405	4.258	6.663	63,90%
TSU	SI	Monteroni d'Arbia	9.039	1.088	3.077	4.165	73,89%
TSU	SI	Monticiano	1.555	237	520	757	68,73%
TSU	SI	Murlo	2.423	372	750	1.122	66,83%
TSU	SI	Piancastagnaio	3.871	1.972	1.339	3.310	40,44%
TSU	SI	Pienza	1.976	596	894	1.490	59,98%
TSU	SI	Poggibonsi	28.209	7.690	8.139	15.829	51,42%
TSU	SI	Radda in Chianti	1.449	915	484	1.399	34,58%
TSU	SI	Radicofani	1.060	210	760	970	78,40%
TSU	SI	Radicondoli	945	251	270	520	51,82%
TSU	SI	Rapolano Terme	5.072	834	2.016	2.850	70,74%
TSU	SI	San Casciano dei Bagni	1.500	275	566	841	67,29%
TSU	SI	San Gimignano	7.480	3.259	2.512	5.770	43,53%
TSU	SI	San Quirico d'Orcia	2.572	832	1.264	2.096	60,30%
TSU	SI	Sarteano	4.467	671	1.994	2.665	74,83%
TSU	SI	Siena	52.812	11.930	19.489	31.418	62,03%
TSU	SI	Sinalunga	12.068	1.916	4.136	6.052	68,35%
TSU	SI	Sovicille	9.853	1.511	2.992	4.503	66,46%
TSU	SI	Torrita di Siena	6.963	948	2.401	3.349	71,69%
TSU	SI	Trequanda	1.166	207	329	536	61,37%



REGIONE TOSCANA - RACCOLTE DIFFERENZIALI Anno 2022 - DATI COMUNALI

ATO	PR		Abitanti residenti anno 2022 (ISTAT dati provvi)	RU [t]	RD [t]	RU totale [t]	% RD	Raccolte differenziate [t]																												
								Carta e cartone	Vetro	Lattine	Plastica	Scarto Multimateriale	Organico	Sfaldi e potature	Ingombranti								Oli minerali	Oli vegetali	Farmaci	Pile, batterie, accumulatori	Contenitori t e/o f	Stracci	Toner	Vernici	Altro	Inerti	Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	Compostaggio domestico	Rifiuti Simili multimateriale e ingombranti	
															Metalli	Legno	RAEE	Pneumatici	Cartone	Plastica Ingombrante	Vetro Ingombrante	Altro Ingombrante														Scarto ingombrante
TSU SI	Abbadia San Salvatore		5.997	1.444	1.968	3.412	57,68%	363,15	146,29	13,71	97,86	88,36	372,19	74,98	45,32	184,66	66,52	-	-	2,59	0,61	-	92,00	0,60	2,35	0,54	2,11	-	10,44	0,07	-	13,75	127,60	237,49	-	24,76
TSU SI	Asclano		6.781	1.103	2.240	3.343	67,00%	386,65	210,75	19,20	137,36	87,14	515,35	312,20	41,65	180,69	46,09	-	-	4,68	1,09	-	151,41	0,30	3,26	0,32	1,94	-	8,63	0,09	-	4,28	84,01	36,92	-	11,87
TSU SI	Buonconvento		2.979	579	1.141	1.719	66,33%	274,19	108,83	9,91	73,17	44,87	421,26	17,03	19,06	39,82	20,03	-	-	0,60	0,14	-	19,28	0,20	0,42	0,03	0,17	-	7,57	-	-	-	18,90	57,48	-	7,61
TSU SI	Castello d'Elsa		3.715	1.268	947	2.215	42,77%	176,20	93,72	9,17	59,70	103,94	215,03	13,24	26,77	74,80	28,52	-	-	1,88	0,44	-	60,91	-	0,53	0,06	1,14	-	11,82	-	-	0,30	22,08	36,00	-	19,28
TSU SI	Castellina in Chianti		2.651	669	1.073	1.742	61,59%	197,24	164,18	14,65	198,50	96,62	310,64	7,84	15,78	26,50	18,31	-	-	1,59	0,37	-	51,10	0,18	1,61	0,18	0,80	-	2,94	-	-	2,61	6,84	23,52	-	29,63
TSU SI	Castelnovo Berardenga		8.924	1.305	2.833	4.138	68,47%	460,58	416,43	37,30	271,20	170,86	722,92	68,30	30,49	90,37	53,23	-	-	4,43	1,04	-	143,53	0,50	4,04	0,35	1,77	0,09	17,71	0,07	0,85	8,84	68,42	179,04	-	88,80
TSU SI	Castiglione d'Orcia		2.144	990	332	1.322	25,11%	98,41	47,82	5,10	34,34	32,40	-	4,76	14,12	25,71	18,89	-	-	0,71	0,17	-	25,16	-	0,42	0,14	0,69	-	2,54	0,04	-	-	-	27,12	-	11,35
TSU SI	Catona		2.488	740	661	1.401	47,17%	98,33	80,44	7,70	53,98	39,45	129,06	44,05	25,50	56,05	18,29	-	-	1,60	0,38	-	54,33	-	0,28	0,03	0,80	0,26	6,69	0,12	2,21	3,39	21,92	14,35	-	1,72
TSU SI	Chianciano Terme		6.907	990	3.246	4.236	76,63%	448,19	380,38	36,73	262,36	176,69	1.010,56	221,47	33,52	147,62	41,26	-	-	2,76	0,64	-	98,44	-	2,18	0,95	1,11	0,31	21,26	0,15	1,73	3,68	85,48	150,91	127,32	-
TSU SI	Chiusdino		1.751	650	538	1.188	48,28%	104,24	185,48	9,59	60,71	43,49	144,06	-	3,99	2,67	9,25	-	-	1,33	0,31	-	43,14	-	-	0,01	0,04	-	-	0,05	-	1,07	-	-	-	9,32
TSU SI	Chiusi		8.053	1.059	3.499	4.558	76,77%	543,85	340,35	31,17	222,47	143,36	972,77	359,49	52,69	243,47	64,96	-	-	4,93	1,15	-	173,51	0,85	2,31	1,29	1,47	-	2,61	0,29	-	7,79	152,58	136,05	-	39,77
TSU SI	Colle di Val d'Elsa		21.580	5.313	6.286	11.599	64,19%	1.729,77	380,14	36,50	392,22	389,43	1.362,82	232,40	295,17	534,07	138,38	-	-	6,88	1,61	-	222,69	1,55	6,90	1,33	7,61	0,06	68,98	0,35	-	12,26	138,88	268,74	-	107,51
TSU SI	Galles in Chianti		2.522	1.100	553	1.653	33,45%	127,44	98,60	9,03	57,89	46,30	68,09	5,10	7,12	29,63	18,25	-	-	1,32	0,31	-	42,67	0,28	0,40	0,05	1,11	-	2,18	0,08	-	1,35	6,12	-	-	18,91
TSU SI	Montalcino		5.611	2.317	1.781	4.099	43,46%	462,71	265,01	23,20	166,89	171,19	231,91	37,64	32,76	88,94	37,54	-	-	1,58	0,37	-	54,77	0,30	0,72	0,26	0,80	0,06	11,69	0,05	-	4,09	39,02	80,16	94,80	34,97
TSU SI	Montepulciano		13.274	3.634	4.736	8.370	56,58%	918,09	532,92	49,34	354,20	236,33	1.234,28	303,72	70,48	235,34	93,51	-	-	5,68	1,33	-	196,23	0,40	4,30	0,59	3,79	0,08	15,92	0,45	3,50	8,56	90,76	226,59	-	148,86
TSU SI	Montepulciano		5.991	2.405	4.258	6.653	63,90%	876,99	395,12	30,78	292,53	279,60	974,10	42,22	68,74	379,32	66,11	-	-	3,63	0,85	-	121,42	0,35	5,43	0,43	2,35	0,28	22,33	0,16	1,83	6,40	76,94	108,57	83,40	419,59
TSU SI	Monteroni d'Arbia		9.039	1.068	3.077	4.165	73,69%	538,65	306,31	26,25	208,31	162,67	944,06	150,84	41,41	227,45	57,80	-	-	7,08	6,36	0,08	112,37	0,60	4,00	0,58	1,66	-	20,46	0,07	-	3,71	96,60	96,73	-	58,92
TSU SI	Monticiano		1.555	237	520	757	68,73%	56,71	56,86	5,18	37,03	23,83	111,02	-	65,39	30,34	11,79	-	-	1,13	0,26	-	36,40	-	1,04	0,07	0,48	-	7,09	0,01	-	2,06	20,94	-	52,80	-
TSU SI	Murlo		2.423	372	750	1.122	66,83%	105,88	96,83	8,82	71,57	40,24	204,93	3,12	17,60	60,95	17,70	-	-	1,55	0,36	-	50,16	0,40	0,98	0,15	0,60	-	4,40	0,04	-	7,05	33,80	22,42	-	-
TSU SI	Piancastagnaio		3.871	1.972	1.339	3.310	40,44%	364,36	54,68	6,16	61,28	44,50	323,77	32,06	74,99	98,56	28,00	-	-	1,17	0,27	-	41,45	0,05	0,74	0,06	1,85	-	7,38	0,04	-	5,04	22,56	169,65	-	-
TSU SI	Pienza		1.976	596	894	1.490	59,98%	161,36	144,93	13,91	101,20	71,80	216,60	34,24	7,81	19,98	14,12	-	-	0,55	0,13	-	19,63	-	0,76	0,12	0,25	-	5,11	0,03	-	1,17	8,88	41,62	28,20	1,20
TSU SI	Poggibonsi		28.209	7.690	8.139	15.829	51,42%	1.661,11	591,36	56,32	417,50	633,13	2.058,21	210,40	338,04	648,90	143,44	-	-	8,63	2,02	-	298,40	2,55	12,40	1,32	7,14	1,88	59,86	0,27	3,20	12,84	116,95	298,04	307,20	247,85
TSU SI	Radda in Chianti		1.449	915	484	1.399	34,58%	131,65	67,27	6,19	47,33	41,44	53,45	42,42	7,09	26,63	14,68	-	-	0,81	0,19	-	26,06	0,05	0,36	0,05	0,80	-	2,08	0,07	-	-	-	-	-	15,29
TSU SI	Radicondoli		1.060	210	760	970	78,40%	320,94	33,14	3,02	60,39	13,66	74,18	12,86	5,28	1,42	9,11	-	-	0,65	0,15	-	22,44	-	0,33	0,11	0,52	-	1,41	-	-	3,37	-	-	-	197,41
TSU SI	Radicondoli		945	251	270	520	51,82%	39,38	25,77	2,55	16,36	31,51	35,17	39,30	9,95	23,85	8,54	-	-	0,63	0,15	-	20,30	-	0,26	0,05	0,85	-	-	0,01	-	0,24	11,32	-	-	3,48
TSU SI	Rapolano Terme		5.072	834	2.016	2.850	70,74%	261,03	186,65	17,01	121,56	78,49	657,35	89,06	34,55	121,78	39,40	-	-	4,03	0,94	-	130,30	0,45	3,25	0,42	2,12	0,04	9,72	0,10	1,05	7,95	93,68	74,98	64,80	15,40
TSU SI	San Casciano dei Bagni		1.500	275	566	841	67,29%	81,15	77,29	7,43	52,02	38,51	176,87	14,32	12,15	18,41	13,23	-	-	1,00	0,24	-	35,99	0,05	0,18	0,09	0,16	0,04	7,77	-	0,38	0,22	28,39	-	-	-
TSU SI	San Gimignano		7.480	3.259	2.512	5.770	43,53%	473,89	291,96	28,10	183,34	313,81	657,83	6,94	33,20	98,44	32,67	-	-	2,49																




### 3.8.2 Aspetti paesaggistici – Intervisibilità dell'area

L'area di variante è situata in area pianeggiante che non presenta interferenze di intervisibilità significative.

Di seguito si riportano delle mappe che indicano l'intervisibilità teorica dell'area di variante sia in area vasta che locale (i retini in verde indicano le aree intervisibili).


#### Intervisibilità teorica – Area vasta





Non si segnalano situazioni di intervisibilità in prossimità dell'area di variante (i retini in verde indicano le aree intervisibili).

## Intervisibilità teorica – Locale





#### 4. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle previsioni della variante

##### 4.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

L'impatto ambientale può essere definito come l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

La significatività degli impatti è stata stimata tenendo conto di:

- probabilità di accadimento;
- durata riferita non alla durata del piano ma al prolungarsi degli effetti delle sue azioni;
- frequenza: può essere non frequente ossia un effetto episodico e/o sporadico, oppure frequente cioè un effetto che avviene con periodicità eventualmente elevata;
- reversibilità: reversibile è un effetto che scompare quando termina l'azione o in un tempo finito dall'interruzione dell'azione stessa; irreversibile è un effetto a causa del quale è necessario intervenire per ripristinare le condizioni iniziali oppure a causa del quale è impossibile ripristinare le condizioni iniziali.

Gli impatti generati dalla variante saranno sia di tipo temporaneo, dovuta alle attività di costruzione dell'edificio, sia permanenti per quanto riguarda il consumo di suolo. Quest'ultimo è da considerarsi irrilevante per le dimensioni dell'intervento e perché comunque l'area è già individuata dal vigente Regolamento Urbanistico come area produttiva.

##### 4.2 Carattere cumulativo degli impatti

Per carattere cumulativo si intende considerare le possibili interazioni dirette o indirette derivanti dall'attuazione delle opere valutando:

- tra più azioni o previsioni contenute nella variante;
- tra azioni o previsioni contenute nella variante con pressioni di altra origine che agiscono sullo stesso ambito di influenza territoriale/componente ambientale.

Sono da escludere impatti cumulativi.

##### 4.3 Natura tranfrontaliera degli impatti

Vista la tipologia della variante sono da escludere impatti tranfrontalieri.

##### 4.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Per la valutazione dei rischi per la salute umana o per l'ambiente si deve considerare possibilità che dall'attuazione delle opere previste con la variante derivino o possano derivare:

- rischio di incidenti;
- aumento dei rischi naturali già presenti nel territorio oggetto della variante.

Per le opere attuabili con le pianificazioni territoriali sono da considerare in linea di massima prevalentemente la possibilità dei rischi durante le fasi di cantierizzazione ascrivibili alle comuni opere edili, quali produzioni di polveri, rumori, movimentazione di mezzi meccanici e scavi e rischi di incidenti.

##### 4.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti

Impatto solo locale

##### 4.6 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e valutazioni in merito al superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo

L'area di variante ha una densità edilizia a tratti importante ma concentrato con margini definiti.

L'ampliamento all'edificio esistente produrrà impatti pressoché nulli rispetto al consumo di suolo e per le caratteristiche ambientali e storico culturali del luogo.

##### Suolo e sottosuolo

In merito all'aspetto del potenziale inquinamento del suolo e sottosuolo sono da considerarsi esclusivamente durante la fase di costruzione dell'edificio.

##### Consumo di suolo

Relativamente all'aspetto del consumo di suolo di seguito si riportano alcune tabelle e cartografie riferite al consumo di suolo in Toscana e il rapporto fra queste e il territorio del comune di Siena.

I testi e le mappe riportate di seguito sono estratti dall'ultimo rapporto ISPRA disponibile – anno 2016- sul



### ***Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici.***

Come indicato dalla Strategia tematica per la protezione del suolo, adottata dalla Commissione Europea nel 2006, per suolo si deve intendere lo strato superiore della crosta terrestre, costituito da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, che rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera<sup>2</sup>. È un sottile mezzo poroso e biologicamente attivo, risultato di complessi e continui fenomeni di interazione tra le attività umane e i processi chimici e fisici che avvengono nella zona di contatto tra atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera (APAT, 2008; ISPRA, 2015).

Il suolo è un laboratorio biologico straordinariamente diversificato composto da una immensa quantità di organismi (edaphon) dalla cui attività dipendono la produzione di biomassa, la catena alimentare e la biodiversità terrestre. Tramite le proprie capacità fisiche di filtrazione, chimico-fisiche di tamponamento e microbiologiche/biochimiche di trasformazione, agisce come barriera alla propagazione delle sostanze inquinanti nelle risorse idriche mentre assorbendo grandi quantitativi delle precipitazioni meteoriche funge da regolatore dei flussi idrici superficiali e di controllo degli eventi alluvionali. Il suolo è, dopo gli oceani il più grande serbatoio di carbonio, ed è direttamente influenzabile (negativamente o positivamente) dall'attività antropica, giocando così un ruolo importante nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Il suolo è uno dei contenitori della nostra evoluzione culturale, è la base delle bellezze dei nostri paesaggi ed è il supporto che ha permesso la crescita delle civiltà umane. Il suolo è una parte integrante e insostituibile del capitale naturale del pianeta Terra<sup>3</sup> e svolge un ruolo strategico per il mantenimento dell'equilibrio dell'intero ecosistema.

Il suolo è anche un corpo estremamente fragile che si rinnova in tempi generalmente molto lunghi ma che può essere distrutto fisicamente in tempi molto brevi o alterato chimicamente e biologicamente, nonostante la sua resilienza, sino alla perdita delle proprie funzioni. L'incremento demografico, la disordinata espansione dei centri urbani, lo sviluppo industriale, il proliferare delle infrastrutture, l'estrazione delle materie prime, lo sviluppo di pratiche agricole intensive e gli effetti locali dei cambiamenti climatici globali, determinano le principali pressioni sul suolo. Queste pressioni originano o amplificano una serie di processi degradativi alcuni dei quali possono anche incidere sulla salute dei cittadini e mettere in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale. Talimacce alla corretta funzionalità dei suoli sono rappresentate da (Commissione Europea, 2006; 2012; JRC, 2016):

- l'erosione, ovvero la rimozione di parte del suolo ad opera degli agenti esogeni (vento, acqua), spesso indotta o amplificata da fattori antropici;
- la diminuzione di materia organica, legata a pratiche agricole non sostenibili, deforestazioni, erosione della parte superficiale del suolo in cui la materia organica è concentrata;
- la contaminazione locale (siti contaminati), causata da fonti inquinanti puntuali e la contaminazione diffusa dovuta a molteplici punti di emissione;
- l'impermeabilizzazione (sealing), ovvero la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiale artificiale non permeabile;
- la compattazione, causata da eccessive pressioni meccaniche, conseguenti all'utilizzo di macchinari pesanti o al sovrappascolamento;
- la salinizzazione, ovvero l'accumulo naturale (salinizzazione primaria) o antropicamente indotto (salinizzazione secondaria) nel suolo di sali solubili;
- le frane e le alluvioni;
- la perdita della biodiversità edafica, indotta dalle altre minacce, che determina lo scadimento di tutte le proprietà del suolo;
- la desertificazione, intesa come ultima fase del degrado del suolo.

L'impermeabilizzazione rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa, in quanto comporta un rischio accresciuto di inondazioni, contribuisce ai cambiamenti climatici, minaccia la biodiversità, suscita particolare preoccupazione allorché vengono ad essere ricoperti terreni agricoli fertili e aree naturali e seminaturali, contribuisce insieme alla diffusione urbana alla progressiva e sistematica distruzione del paesaggio, soprattutto rurale (Antrop, 2004; Commissione Europea, 2012).

È probabilmente l'uso più impattante che si può fare della risorsa suolo poiché ne determina la perdita totale o una compromissione della sua funzionalità tale da limitare/inibire il suo insostituibile ruolo nel ciclo degli elementi nutritivi (APAT, 2008; Gardi et al., 2013). Le funzioni produttive dei suoli sono, pertanto, inevitabilmente perse, così come la loro possibilità di assorbire CO<sub>2</sub>, di fornire supporto e sostentamento per la componente biotica dell'ecosistema, di garantire la biodiversità e, spesso, la fruizione sociale.

L'impermeabilizzazione deve essere, per tali ragioni, intesa come un costo ambientale, risultato di una diffusione indiscriminata delle tipologie artificiali di uso del suolo che porta al degrado delle funzioni ecosistemiche e all'alterazione dell'equilibrio ecologico (Commissione Europea, 2013).

La risorsa suolo deve essere, quindi, protetta e utilizzata nel modo idoneo, in relazione alle sue intrinseche proprietà, affinché possa continuare a svolgere la propria insostituibile ed efficiente funzione sul pianeta e perché elemento fondamentale dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, tutelati dalla nostra Costituzione (ISPRA, 2015; Leone et al., 2013).

Il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative. Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all'espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un'area urbana, all'infrastrutturazione del territorio. Il consumo di suolo è, quindi, definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato).






Figura 30. Suolo consumato a livello provinciale. Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA







Figura 31. Suolo consumato pro capite a livello provinciale. Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA








Suolo consumato 2022: percentuale sulla superficie amministrativa (%)



Suolo consumato 2022: valore pro capite a livello comunale (m²/abitante)



Consumo di suolo annuale netto (2021 - 2022): densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)



Consumo di suolo annuale netto 2021 - 2022: valore pro capite a livello comunale (m²/abitante)






Tabella di raffronto di consumo di suolo fra Regioni – dati aggiornati al 01.08.2022 – Fonte ISPRA  
<https://www.snpambiente.it/snpa/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2023/>

Considerato il modesto ampliamento proposto con la variante e i dati comunali sul consumo di suolo si può ritenere il valore della superficie in ampliamento ininfluyente.

Regione	Suolo consumato 2021 [%]	Suolo consumato 2021 [ettari]	Incremento 2020-2021 [consumo di suolo annuale netto in ettari]
Piemonte	6,68	169.655	629,88
Valle d'Aosta	2,15	7.001	10,52
Lombardia	12,12	289.386	882,98
Trentino-Alto Adige	3,06	41.624	87,78
Veneto	11,90	218.230	683,58
Friuli-Venezia Giulia	8,00	63.375	98,44
Liguria	7,25	39.299	39,30
Emilia-Romagna	8,90	200.320	658,16
<b>Toscana</b>	<b>6,17</b>	<b>141.827</b>	<b>293,75</b>
Umbria	5,27	44.543	111,97
Marche	6,94	64.751	137,95
Lazio	8,13	139.918	407,42
Abruzzo	5,02	54.210	418,69
Molise	3,92	17.414	54,09
Campania	10,49	142.625	490,04
Puglia	8,20	158.695	498,60
Basilicata	3,17	31.701	76,95
Calabria	5,06	76.319	83,68
Sicilia	6,52	167.590	487,17
Sardegna	3,32	80.029	180,49
<b>Italia</b>	<b>7,13</b>	<b>2.148.515</b>	<b>6.334,44</b>



Nella Carta dell'uso del suolo l'area di variante è identificata con la sigla **121 - Aree industriali o commerciali** - Fonte: Geoscopio - Regione Toscana





## Depurazione

La zona della variante è già servita da impianti dalla rete fognaria comunale. Non sono necessari adeguamenti.

## Captazioni idriche per fini idropotabili

Il D.Lgs. 152/2006, all'art.94, disciplina delle aree di salvaguardia circostanti ai punti di captazione idrica per fini idropotabili suddividendole in:

- **zone di tutela assoluta:** area circostante le captazioni di estensione di almeno **10 metri** adeguatamente protetta e adibita esclusivamente alle opere di presa;
- **zone di rispetto:** porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta di estensione pari a **200 metri** dal punto di captazione dove sono vietate alcune attività fra cui spandimento di concimi e prodotti fitosanitari in assenza di un piano di utilizzazione disciplinato dalla Regione, pascolo e stabulazione del bestiame, gestione dei rifiuti, stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose.

Di seguito si riporta la mappatura delle captazioni idriche sotterranee e superficiali ai fini idropotabili della Regione Toscana, costruita su dati forniti dall'Autorità Idrica Toscana ed estratte dal sito ARPAT, soggette alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006.

Non sono presenti fonti idropotabili in vicinanza della zona di variante.


Non sono inoltre presenti ulteriori emergenze ambientali in prossimità dell'area di variante



- 
**Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana** (<http://sira.arp.at.toscana.it>)
  - 
**ARPAT**  
 Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
  - 
**Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente**
  - 
**REGIONE TOSCANA** (<http://www.arp.at.toscana.it>)
- INSIEME PER UN FUTURO SOSTENIBILE

## Dataset per emergenze ambientali

Siena ▼ Monteriggioni ▼



### Legenda

#### Sfondo Accendi Spegni

- ☒ Carta Topografica 1:50.000  
 trasparenza

#### Impianti Accendi Spegni

- ☒ Depuratori
- ☒ Aziende AIA
- ☒ Impianti gestione rifiuti
- ☒ Aree spandimento fanghi
- ☒ Aziende a rischio
- ☒ Cabine, stazioni e centrali

#### Captazioni Accendi Spegni

- ☒ Fiumi
- ☒ Laghi
- ☒ Pozzi
- ☒ Sorgenti

#### Accesso ai dati (GeoJSON)

##### Impianti

- Depuratori  
(data/DEPURATORI\_3003\_CONVE)
- Aziende AIA  
(data/AIA.geojson)
- Impianti gestione rifiuti  
(data/IMP\_RIFIUTI.geojson)
- Aree spandimento fanghi  
(data/AREE\_SPANDIMENTO\_FANGHI.geojson)
- Aziende a rischio  
(data/AZIENDE\_A\_RISCHIO.geojson)
- Cabine, stazioni e centrali  
(data/STAZIONI\_CABINE\_CENTRALI.geojson)



Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 - Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

Il 17 febbraio 2010 è stata pubblicata sul BURT la LR 11.2.2010 n. 9, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”.

L’articolo 12 della LRT 9/2010 ha individuato lo strumento del Piano di Azione Comunale. Il PAC è costituito da due parti distinte: una contiene gli interventi strutturali; l’altra gli interventi contingibili da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite.

La LRT 9/2010, all’art. 2, comma 2, lettera g), ha stabilito che nella redazione dei PAC i Comuni devono seguire apposite linee guida ed indirizzi approvati dalla Giunta Regionale.

Per quanto attiene gli interventi di tipo contingibile ed urgente, le linee guida sono coerenti con le modifiche introdotte alla legge regionale 9/2010 con LRT 12 aprile 2016 n. 27 art. 2, che ha riformulato le modalità di attivazione per questa tipologia di interventi.

I Comuni che in relazione alle varie tipologie di inquinanti sono tenuti all’elaborazione dei PAC, sono stati individuati dalla Regione con DGRT 1182/2015, a cui si rimanda per i dettagli. L’elenco dei Comuni tenuti all’adozione dei PAC relativamente agli interventi di tipo strutturale e contingibile sono riportati rispettivamente nelle tabelle 1 e 2.

I problemi di qualità dell’aria in Toscana sono relativi principalmente ai livelli di inquinamento del materiale particolato fine PM10, al biossido di azoto e all’ozono. Considerando la natura anche secondaria di questi inquinanti, gli interventi previsti nei vari PAC, in relazione alle specifiche caratteristiche emissive presenti nel proprio territorio, mireranno principalmente alla riduzione delle emissioni di PM10 primario e di ossidi di azoto nonché alla riduzione dei precursori di PM10 secondario e di ozono in particolare composti organici volatili, ammoniaca e ossidi di zolfo, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dell’aria fissati dalle norme. Gli interventi individuati nei PAC dovranno essere concentrati sostanzialmente nei settori per i quali il Comuni ha specifiche competenze, ed in particolare:

- interventi nel settore della mobilità;
- interventi nel settore del condizionamento degli edifici e del risparmio energetico;
- interventi per l’educazione ambientale e miglioramento dell’informazione al pubblico.

Le valutazioni che il Comune è tenuto a fare per l’individuazione dei singoli interventi trovano supporto nelle tipologie di informazioni seguenti:

- lo stato della qualità dell’aria così come misurato dalle centraline della rete regionale di rilevamento e riportato da ARPAT nelle relazioni annuali pubblicate sul proprio sito web;
- le principali fonti di emissione delle varie sostanze inquinanti così come riportate nel data base IRSE e pubblicato a cura della Giunta regionale sul proprio sito internet (nel caso di indisponibilità dei dati di emissione pubblicati su internet ad un sufficiente livello di dettaglio, questi possono essere richiesti agli appositi uffici regionali e/o di ARPAT).

I risultati del Progetto Regionale PATOS (Particolato Atmosferico in TOScana) pubblicati sul sito web della Regione.

Le note predisposte dal settore competente regionale come quadro conoscitivo di ogni area di superamento.

Sulla scorta di queste informazioni, i Comuni potranno scegliere tra gli interventi individuati nelle linee guida, quelli che ritengono essere maggiormente efficaci per ridurre l’inquinamento atmosferico. E’ da sottolineare che l’elenco degli interventi indicati nelle linee guida non è da considerarsi esaustivo. E’ facoltà del Comune individuare altri interventi oltre quelli indicati.

Nel caso delle aree di superamento che ricomprendono una pluralità di territori comunali si sottolinea l’opportunità, in ragione della maggiore efficacia delle azioni di contenimento delle emissioni, di predisporre

un PAC unico a livello di area di superamento, con le necessarie “personalizzazioni” a livello di ciascun Comune.

L’approvazione del PAC potrà avvenire con delibera di Giunta o Consiglio. Ogni Comune decide in base al proprio statuto e prassi.

Gli strumenti comunali, quali i regolamenti edilizi, i Piani Urbani della Mobilità (PUM) e i Piani urbani del Traffico (PUT), costituiscono, in coerenza con i Piani Strutturali e i Regolamenti Urbanistici, gli strumenti con cui le Amministrazioni Comunali possono, in relazione alle emissioni derivanti da questi settori, intervenire con maggior efficacia.

Nel quadro degli strumenti comunali chiamati a definire le politiche per la mobilità urbana sono inoltre presenti i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), promossi dalla UE quali strumenti contenenti strategie per le politiche di mobilità urbana sostenibile, le cui procedure di adozione sono state avviate da parte di alcuni Comuni della Toscana. Gli obiettivi dei PUMS, così come indicato anche dalle Linee guida europee basate sul documento "Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan", comprendono interventi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, delle emissioni di gas serra e dei consumi energetici. Una volta adottate le linee guida per questi piani, le azioni ivi previste relative in particolare alla Strategia di gestione della domanda, mobility management (Agenzie per la Mobilità e sistema ecopunti), nuove forme di trasporto pubblico nel trasporto collettivo, telematica dei trasporti ed eticketing, informazioni per gli spostamenti e per i passeggeri, potranno essere inserite anche nei PAC.

Come previsto dalla legge regionale 9/2010 art.12 comma 5, i Comuni, tenuti all’approvazione dei PAC devono adeguare agli interventi previsti, i regolamenti edilizi, i Piani Urbani della Mobilità (PUM) e i Piani urbani del Traffico (PUT), e ove previsti, i piani degli orari di cui alla legge regionale 38/1998.

ALLEGATO 2

Elenco dei comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei Piani di azione comunale (PAC) di cui all’art. 12, comma 1, l.r. 9/2010

Nella tabella sono riportati i Comuni che hanno presentato negli ultimi cinque anni almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria.

Area di superamento	Comune	Sostanze inquinanti	
		PM10	NO2
Città di Arezzo	Arezzo		X
Città di Grosseto	Grosseto		X
Città di Livorno	Livorno		X
Città di Pisa	Pisa	X	X
	Bientina	X	
	Casciana Terme Lari	X	
	Cascina	X	
	Castelfiorentino	X	
	Castelfranco di Sotto	X	
	Crespina	X	
	Empoli	X	X
	Fauglia	X	
	Fucecchio	X	



Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno	Montopoli in Val d'Arno	X	
	Ponsacco	X	
	Pontedera	X	
	S. Croce sull'Arno	X	
	S. Maria a Monte	X	
	S. Miniato	X	
	Vinci	X	
Media valle del Serchio	Bagni di Lucca	X	
	Borgo a Mozzano	X	
Agglomerato di Firenze	Bagno a Ripoli	X	X
	Calenzano	X	X
	Campi Bisenzio	X	X
	Firenze	X	X
	Lastra a Signa	X	X
	Scandicci	X	X
	Sesto Fiorentino	X	X
	Signa	X	X
Piana lucchese	Altopascio	X	
	Buggiano	X	
	Capannori	X	
	Chiesina Uzzanese	X	
	Massa e Cozzile	X	
	Monsummano Terme	X	
	Montecarlo	X	
	Montecatini-Terre	X	
	Pescia	X	
	Lucca	X	X
	Pieve a Nievole	X	
	Ponte Buggianese	X	
	Porcari	X	
	Uzzano	X	
Piana Prato-Pistoia	Agliana	X	
	Carmignano	X	
	Montale	X	
	Montemurlo	X	X
	Pistoia	X	
	Poggio a Caiano	X	
	Prato	X	X
	Quarrata		
	Serravalle Pistoiese	X	
	Figline e Incisa Valdarno	X	
	Montevarchi	X	

Valdarno superiore	Reggello	X	
	San Giovanni Valdarno	X	
	Terranuova Bracciolini	X	
Versilia	Camaione	X	
	Viareggio	X	
Massa Carrara	Carrara	X	
	Massa	X	
Area industriale e urbana città di Piombino	Piombino		X

Il Comune di Monteriggioni non è incluso fra i comuni che negli ultimi cinque anni almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, come risulta dall'Allegato 2 alla DGRT n.1182 del 09.12.2015.

#### Mappa della qualità dell'aria in Toscana

Concentrazioni dei vari inquinanti rilevate nelle stazioni di monitoraggio. Si basa sui dati pubblicati nel bollettino


Il bollettino è una sintesi degli indicatori del giorno di osservazione, viene aggiornato alle 13 dal lunedì al venerdì, ogni giorno per i dati di PM10. I dati pubblicati sono oggetto di vari livelli di validazione, pertanto sono suscettibili di variazioni. Per ogni comune della Toscana è possibile filtrare le stazioni della zona omogenea corrispondente.

#### DATI AL 16.02.2023 – FONTE ARPAT:

[http://www.arp.at.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/mappa\\_qa/index/pm10/tutte/11-03-2021](http://www.arp.at.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/mappa_qa/index/pm10/tutte/11-03-2021)

Di seguito si riportano i dati riferiti alle centraline più vicine all'area di variante – SienaViale Bracci e Poggibonsi per il periodo 04.11.2023 – 04.12.2023







## Rischio sismico

Il rischio sismico è il risultato dell'interazione tra il fenomeno naturale e le principali caratteristiche della comunità esposta. Si definisce come l'insieme dei possibili effetti che un terremoto di riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

La determinazione del rischio è legata a tre fattori principali:

### Pericolosità

Esprime la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, un'area sia interessata da terremoti che possono produrre danni. Dipende dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata nonché dalle condizioni geomorfologiche. La pericolosità è indipendente e prescinde da ciò che l'uomo ha costruito.

### Esposizione

È una misura dell'importanza dell'oggetto esposto al rischio in relazione alle principali caratteristiche dell'ambiente costruito. Consiste nell'individuazione, sia come numero che come valore, degli elementi componenti il territorio o la città, il cui stato, comportamento e sviluppo può venire alterato dall'evento sismico (il sistema insediativo, la popolazione, le attività economiche, i monumenti, i servizi sociali).

### Vulnerabilità

Consiste nella valutazione della possibilità che persone, edifici o attività subiscano danni o modificazioni al verificarsi dell'evento sismico. Misura da una parte la perdita o la riduzione di efficienza, dall'altra la capacità residua a svolgere ed assicurare le funzioni che il sistema territoriale nel suo complesso esprime in condizioni normali. Ad esempio nel caso degli edifici la vulnerabilità dipende dai materiali, dalle caratteristiche costruttive e dallo stato di manutenzione ed esprime la loro resistenza al sisma.

Tutto il materiale sopra riportato è estratto dal sito web della Regione Toscana: Prevenzione Sismica Patrimonio edilizio pubblico in Toscana

### Nuova classificazione sismica regionale 2012:

L'aggiornamento della classificazione sismica della Toscana, a sei anni di distanza dall'entrata in vigore della precedente classificazione, è stata approvata con delibera GRT n° 878 del 8/10/2012 (pubblicata su BURT Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n. 136). La nuova classificazione sismica è entrata in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

L'aggiornamento, redatto ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006, si è reso necessario al fine di recepire le novità introdotte dall'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2008) e di rendere la classificazione sismica (riferimento per la disciplina dei controlli sui progetti depositati presso gli Uffici tecnici regionali preposti), maggiormente aderente all'approccio "sito-dipendente" introdotto dalle vigenti Norme.

Inoltre, contestualmente all'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, è stato approvato con Delibera n° 886 del 08.10.2012 il regolamento 58 R, pubblicato sul BURT n. 57 parte I del 26 ottobre 2012, di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica.

L'aggiornamento della classificazione è volta alla verifica dell'interazione della Mappa di pericolosità sismica nazionale con i dati amministrativi e censuari dei comuni classificati a bassa sismicità. Il fine, teso al superamento della zona 3S, è anche quello di verificare per quali comuni, collocati in zona 3 e 3S, è possibile ipotizzare l'inserimento in zona sismica 2 e per quali la conferma nella zona sismica 3.

In base alla nuova carta il territorio comunale di Monteriggioni è classificato come Zona Sismica 3.





Il sistema consente di visualizzare e interrogare mappe probabilistiche della pericolosità sismica del territorio nazionale, espressa con diversi parametri dello scuotimento su una griglia regolare a passo 0.05°. Le mappe riportano due parametri dello scuotimento: **a(g)** (accelerazione orizzontale massima del suolo, come definita dall'OPCM 3519/2006, corrispondente a quella che in ambito internazionale viene chiamata PGA) e **Se(T)** (Spettro di risposta Elastico in funzione del periodo T, in accelerazione); l'unità di misura è g, vale a dire l'accelerazione di gravità, corrispondente a 9.8m/sec<sup>2</sup>. Per i soli valori di **a(g)** è disponibile la relativa disaggregazione.

Le mappe in **a(g)** sono state calcolate per differenti probabilità di superamento in 50 anni (in totale 9, dal 2% all'81%). Per ogni stima è disponibile la distribuzione del 50mo percentile (mappa mediana, che è la mappa di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la distribuzione del 16mo e dell'84mo percentile che indicano la variabilità delle stime. I dettagli sulla realizzazione di queste stime di pericolosità sono disponibili nella pagina che descrive il deliverable D2 di questo progetto (<http://esse1.mi.ingv.it/d2.html>)

Le mappe in **Se(T)** sono state pure calcolate per le stesse probabilità di superamento in 50 anni (in totale 9, dal 2% all'81%) e per differenti periodi (in totale 10, da 0.1 a 2 secondi). Anche in questo caso per ogni stima è disponibile la distribuzione del 50mo percentile (mappa mediana, che è la mappa di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la distribuzione del 16mo e dell'84mo percentile che indicano la variabilità delle stime. I dettagli sulla realizzazione di queste stime di pericolosità sono disponibili nella pagina che descrive il deliverable D3 di questo progetto (<http://esse1.mi.ingv.it/d3.html>)

L'utente, nella barra **Selezione mappa**, può scegliere i parametri della mappa che intende visualizzare, quindi premendo il bottone **Ridisegna mappa** avrà la visualizzazione richiesta.

Per ogni singolo nodo della griglia di riferimento è possibile richiedere il dettaglio in forma grafica e tabellare del parametro dello scuotimento visualizzato, attraverso lo strumento **Grafico sul nodo griglia**. Dalla mappa in **a(g)** si otterrà, per ogni nodo, la corrispondente curva di hazard (andamento di **a(g)** per le diverse probabilità annuali di superamento); dalla mappa in **Se(T)**, si otterranno i cosiddetti UHS (Uniform Hazard Spectra = Spettri a Pericolosità Uniforme) per le diverse probabilità di eccedenza in 50 anni.

Per ogni singolo nodo della griglia di riferimento è possibile richiedere il dettaglio in forma grafica e tabellare dell'analisi di disaggregazione (vale a dire il contributo delle possibili coppie di valori di magnitudo-distanza alla pericolosità del nodo) della relativa **a(g)**, utilizzando lo strumento **Grafico di disaggregazione**. Per lo stesso nodo si otterranno anche i valori medi di M-D-ε (magnitudo, distanza, epsilon). I dettagli sulla realizzazione di queste analisi sono disponibili nella pagina che descrive il deliverable D14 di questo progetto (<http://esse1.mi.ingv.it/d14.html>)




Figura 1 – Mappa di pericolosità sismica (MPS) della Toscana (mappa mediana al 50° percentile). I valori di accelerazione sono riferiti ad un tempo di ritorno pari a 475 anni (INGV, 2004)



Mappa interattiva - Estatto da INGV - <http://esse1-gis.mi.ingv.it/>




Grafico sul punto griglia - Estatto da INGV - <http://esse1-gis.mi.ingv.it/>

**Regione Toscana**

**Documento Conoscitivo del Rischio Sismico**

*Documento di conoscenza delle attività per la riduzione del rischio sismico - 2017 (DCRS)*

## DCRS 2016

ALLEGATI 2016

L'aggiornamento 2016 è stato approvato con DGRT 1271 del 12/12/2016 ed è strutturato in due parti e nei seguenti capitoli:

### PARTE 1 – STRUMENTI DI CONOSCENZA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

In questa parte è riassunto lo stato di conoscenza del rischio sismico in Toscana e sono illustrati gli strumenti e i metodi per la riduzione dello stesso.

#### Cap.1 – Il rischio sismico in Toscana

Sono riassunti gli strumenti conoscitivi ad oggi disponibili e previsti per la stima dei fattori che concorrono nella valutazione del rischio sismico.

#### Cap.2 – Banche dati e Strumenti informativi

Sono riepilogati gli strumenti informativi (Banche dati) ad oggi già realizzati e quelli per i quali è prevista una prossima realizzazione.

### Cap.3 – Le campagne di informazione e di formazione

Un focus su tutte le attività informative sul rischio sismico e le campagne di formazione tecnica rivolte alle scuole.

### Cap.4 – Valutazione del rischio sismico per la pianificazione territoriale (L.R. 65/2014)

In questo capitolo viene presentata una metodologia predisposta per una valutazione semplificata del rischio sismico, da poter applicare nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici comunali.

### Cap.5 – La normativa e la disciplina regionale in materia di rischio sismico

Una sintesi degli aspetti normativi regionali in materia sismica

### Cap.6 – Attività di Controllo sulle attività edilizie e di sanatoria degli illeciti

Descrizione degli strumenti e delle modalità di controllo sul territorio delle attività edilizie.

### Cap.7 – Attività in emergenza post-sisma

Definizione delle modalità, metodologie e strumenti messi in atto nella fase di emergenza a seguito di un evento sismico.

## PARTE 2 – PROGRAMMI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

In questa parte sono illustrate in dettaglio e sintetizzate, sia le attività regionali di prevenzione sismica realizzate, sia le attività che si intendono programmare per la riduzione del rischio in relazione alle priorità ed alle risorse economiche disponibili.

### Cap.1 – La programmazione delle attività di riduzione del rischio sismico

Questo capitolo rappresenta il nucleo principale del documento in quanto illustra la ricognizione di tutte le attività regionali realizzate per la riduzione del rischio sismico, le evidenziazioni delle criticità e la programmazione delle attività future che si intendono attivare per i prossimi anni così come descritto nel Documento Operativo di Prevenzione Sismica (DOPS)

### Documento conoscitivo del rischio sismico

(LRT 58/2009 art. 4 comma 1) approvato con DGRT 1271 del 12/12/2016

Allegato 1 e Allegato 2

### CPTI15 -Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015

Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima  $\geq 5$  o magnitudo  $\geq 4.0$  d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2014.

Mappa delle Intensità Massime attese per ogni Comune (DGRT n. 844 del 13/10/2014)

### Rischio sismico


La Regione Toscana ha introdotto, primo caso in Italia, la valutazione del rischio sismico propedeutica all'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con l'entrata in vigore dal 6 aprile 2020 del Regolamento 5/R del 30 gennaio 2020, approvato con delibera di Grt n. 29 del 20.01.2020 (all. A), in attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Utilizzando una propria metodologia quale risultato di un studio messo a punto in questi ultimi anni dal Settore Sismica – Prevenzione sismica della Regione Toscana, che si basa sulla pericolosità sismica e sulla valutazione speditiva e sintetica della vulnerabilità e dell'esposizione sismica elaborando dati statistici omogenei disponibili dal censimento Istat.

In sede di formazione dei piani operativi e/o loro varianti generali, i comuni o le unioni di comuni dovranno predisporre la cartografia del rischio sismico a scala comunale e una relazione illustrativa come descritto nelle direttive tecniche contenute nell'allegato 1 dell'All. A della delibera di Grt n. 31 del 30 gennaio 2020. Per ciascuna sezione di censimento Istat della Toscana sono fornite le rispettive classi di pericolosità, esposizione e vulnerabilità e la classe di rischio sismico, di Livello 1.



Mappa del rischio sismico in Toscana



### Microzonazione Sismica

Gli studi di Microzonazione Sismica (MS) hanno l'obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma.

Nella pianificazione territoriale, in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di Microzonazione Sismica sono condotti su quelle aree per le quali il quadro normativo consenta o preveda l'uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, la loro potenziale trasformazione a tali fini, o ne preveda l'uso ai fini di protezione civile.

Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:

- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti
- definire gli interventi ammissibili in una data area
- programmare le indagini e i livelli di approfondimento
- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate
- definire priorità di intervento.

Tutto ciò è oggetto degli studi di Microzonazione Sismica, attraverso i quali è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, quali frane, rotture della superficie per faglie e liquefazioni dinamiche del terreno.

Nella pianificazione d'emergenza, sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.

La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:

- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;
- individuare, in caso di collasso, i tratti "critici" delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza.

Nella fase della ricostruzione la Microzonazione Sismica:

- contribuisce a scegliere le aree per le abitazioni temporanee;
- fornisce elementi ai tecnici e amministratori, sull'opportunità di ricostruire gli edifici non agibili;
- contribuisce a scegliere nuove aree edificabili.

Nella progettazione di nuove opere o di interventi su opere esistenti, gli studi di Microzonazione Sismica evidenziano la presenza di fenomeni di possibile amplificazione dello scuotimento legati alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell'area e di fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal sisma. Gli studi di Microzonazione Sismica, quindi, possono offrire elementi conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando alla scelta delle indagini di dettaglio.

Lo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole raggiungere:

- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee
- il livello 2 introduce l'elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS
- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree particolari.



Al momento di decidere l'esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondimento occorre tener presente l'utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all'ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.

Le modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono definite dagli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica", approvati recentemente dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008)

### **Specifiche tecniche regionali per la microzonazione sismica**

La Regione Toscana sulla base delle indicazioni di cui all'art. 5 e 6 dell'Ord. 171/2014 e in riferimento alle Linee Guida per la Microzonazione Sismica Nazionali ha predisposto le nuove specifiche tecniche regionali la realizzazione dei suddetti studi di MS recependo come documento tecnico di riferimento gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (di seguito indicato con la sigla ICMS) approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tale documento sostituisce integralmente ed amplia le precedenti specifiche tecniche regionali per la redazione degli studi di MS di cui alla Del. GRT n. 971/2013.

Nell'ambito di tale documentazione rientrano le "linee guida nazionali per la gestione del territorio interessato da faglie attive e capaci (FAC)", approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nella seduta del 7/5/2015.

Nello specifico ad integrazione di quanto riportato nei suddetti documenti, si riportano di seguito alcuni documenti tecnici utili per la realizzazione delle cartografie di microzonazione sismica.

Gli "Standard per l'informatizzazione degli studi di Microzonazione Sismica" emanati dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica istituita con l'OPCM 3907/2010, devono essere seguiti dai professionisti incaricati per la produzione in un sistema GIS della Cartografia prevista.

La Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio in merito al rischio sismico dispone:

*Art. 104 - Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento*

- 1. Il PIT, il PTC, il PTCM e il piano strutturale, in sede di individuazione e disciplina delle invarianti strutturali di cui all'articolo 5, definiscono sulla base di indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici approfondimenti, le dinamiche idrogeologiche in essere e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti delle trasformazioni previste.*
- 2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica.*
- 3. In sede di formazione del piano operativo, dei piani attuativi nonché delle relative varianti sono definite, sulla base di approfondimenti oppure sulla base di indagini e studi esistenti e certificati, le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione per gli aspetti di cui ai commi 1 e 2 e le modalità di attuazione delle misure di mitigazione dei rischi in rapporto alle trasformazioni previste.*
- 4. Il piano comunale di protezione civile di cui alla l.r. 67/2003, costituisce parte integrante del piano operativo ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante automatica al piano operativo.*
- 5. I tecnici abilitati certificano l'adeguatezza delle indagini ed attestano la compatibilità degli elaborati*

*progettuali agli esiti delle verifiche di pericolosità nonché la coerenza delle misure di mitigazione rispetto agli scenari di rischio possibili.*

- 6. Le verifiche di cui ai commi 2 e 3, sono effettuate in conformità alle direttive tecniche regionali emanate con il regolamento di cui al comma 9, e sono depositate presso le strutture regionali competenti che effettuano il relativo controllo.*
- 7. Nell'esercizio delle verifiche di cui al comma 6, le strutture regionali accertano la completezza della documentazione depositata ed effettuano la valutazione tecnica in ordine alla conformità delle indagini alle direttive tecniche regionali secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9 .*
- 8. I comuni non possono procedere all'approvazione dei piani strutturali, delle relative varianti di cui al comma 2 e degli atti di cui al comma 3, in caso di esito negativo del controllo delle strutture regionali competenti.*
- 9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento che contiene in particolare:*
  - a) le direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all'obiettivo della mitigazione dei rischi;*
  - b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;*
  - c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le condizioni per le quali le indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.*

### **La Banca Dati delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche relative al Progetto VEL**

Il Settore Sismica della Regione Toscana, è impegnato, come è noto, ormai da diversi anni, nella programmazione, realizzazione e validazione/controllo di numerose indagini geologiche, geofisiche e geotecniche derivanti sia da programmi regionali per la valutazione degli effetti locali dei terreni sui centri urbani, sia da programmi regionali per la vulnerabilità sismica degli edifici strategici e rilevanti, sia dagli studi di MS.

Tali indagini, sono state realizzate secondo metodologie codificate mediante il Programma VEL e standard omogenei contenuti nelle Istruzioni Tecniche Regionali per le indagini geologico-tecniche, geofisiche e geotecniche, statiche e dinamiche, finalizzate alla valutazione degli effetti locali nei comuni classificati sismici della Toscana approvata con DGRT. n. 1343 del 18 dicembre 2000 e s.m.i.

Tutte le indagini acquisite sono state successivamente controllate dai tecnici del Settore Sismica, sotto il profilo della verifica di qualità delle stesse. Inoltre a seguito delle indagini è stata effettuata un'operazione di omogeneizzazione, rielaborazione, reinterpretazione dei risultati.

Tali attività hanno permesso negli anni di poter acquisire ulteriori dati di elevata qualità sui terreni, prodotti e presentati con le medesime procedure e standard di rappresentazione.

Tutti i dati, una volta acquisiti, sono stati gradualmente informatizzati ed organizzati in una banca dati geografica (Geographic Information System, "GIS"), con modalità, procedure di acquisizione, archiviazione, gestione e rappresentazione omogenee e standardizzate in modo da poter essere confrontabili.

Sul portale del Settore Sismico Regionale: <http://www.regione.toscana.it/-/banca-dati-vel> è disponibile, per una consultazione libera da parte degli utenti esterni, una interfaccia grafica sviluppata con tecnologia WEB-GIS che permette di consultare in maniera interattiva tutte le indagini prodotte. Tale prodotto è stato realizzato a partire dal 2012.





<http://150.217.73.23/BancaDatiVEL/>

La banca dati del patrimonio edilizio pubblico contiene schede informative relative agli edifici oggetto di programmi di valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici strategici e/o rilevanti in muratura (VSM), in cemento armato (VSCA) e della valutazione degli effetti locali dei terreni (VEL).

Con il Piano Operativo dovranno essere eseguiti adeguamenti e aggiornamenti in riferimento agli studi geomorfologici e idraulici e sismici, ai sensi dell'art.104 della L.R.T. 65/2014 e del nuovo Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R.

Per l'area di variante dovrà essere redatta l'apposita scheda che riporta la fattibilità dell'intervento.

## Elettromagnetismo

Archivio CERT\_LINEE (Catasto degli elettrodotti - Linee elettriche)

La banca dati contiene i dati tecnici e posizionali relativi alle linee elettriche articolati nelle varie componenti (sostegni, campate, tracciati, conduttori).

Gli elettrodotti sono composti da linee elettriche e cabine di trasformazione elettrica che generano campi elettromagnetici a bassa frequenza (generalmente 50Hz nella rete elettrica).

Le **linee elettriche** si dividono in 3 grandi classi:

- alta tensione (380 kV, 220 kV e 132 kV): sono le sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza di maggior interesse per l'**esposizione della popolazione**
- media tensione (15 kV)
- bassa tensione (380 V e 220 V): sono le linee che portano l'energia nei luoghi di vita e di lavoro

Le linee elettriche a 132kV e a 15 kV non sono solo aeree esterne, ma possono anche essere interrato.

Le **cabine di trasformazione**, nelle quali la tensione viene trasformata da alta a media, o da media a bassa, si dividono in 3 tipologie:



- stazioni di trasformazione (riduzione di tensione da 380 kV e 220 kV a 132 kV)
- cabine primarie di trasformazione (riduzione di tensione da 132 kV a 15 kV)
- cabine secondarie di trasformazione MT/BT (riduzione di tensione da 15 kV a 380 V e a 220 V).

In Toscana sono presenti:

- 23 linee a 380 kV
- 8 linee a 220 kV (in generale vi è la tendenza a trasformare tali elettrodotti o in linee a 380 kV (potenziamento)
- o in linee a 132 kV (declassamento)
- 343 linee a 132 kV

La normativa sui campi elettromagnetici affida alle ARPAT il compito del **controllo** per verificare il rispetto dei limiti di **esposizione**.






Nell'area di variante non sono presenti linee elettriche aeree



Impianti di radiocomunicazione

Fonte Sira – ARPAT  
[https://sira.arpat.toscana.it/sira/misure\\_rf/portale.php#map-tab](https://sira.arpat.toscana.it/sira/misure_rf/portale.php#map-tab)



Dati climatici

A Monteriggioni si trova un clima caldo e temperato. In inverno esiste molta piovosità in Monteriggioni rispetto all'estate. Secondo la classificazione Köppen-Geiger, le condizioni meteorologiche prevalenti in questa regione sono classificate sotto la voce Csa. La temperatura media prevalente nella città di Monteriggioni è registrata come 13.6 °C, secondo i dati statistici. Si ha una piovosità media annuale di 921 mm.

Monteriggioni si trovano nell'emisfero boreale. L'estate inizia alla fine del Giugno e dura fino al Settembre. Ecco i mesi dell'estate: Giugno, Luglio, Agosto, Settembre. I periodi migliori per visitare sono Luglio, Agosto.

Fonte: <https://it.climate-data.org/europa/italia/tuscany/siena-1089/>

Tabella climatica di Monteriggioni

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Medie Temperatura (°C)	4.5	5.3	8.6	12.1	16.1	20.7	23.5	23.5	18.8	14.5	9.6	5.6
Temperatura minima (°C)	0.7	1	3.5	6.6	10.4	14.8	17.5	17.7	13.8	10.2	5.9	1.9
Temperatura massima (°C)	8.7	9.8	13.6	17.3	21.3	26.2	29.1	29.3	24	19.2	13.6	9.6
Precipitazioni (mm)	64	72	71	85	75	49	34	41	96	116	131	87
Umidità(%)	82%	77%	73%	72%	70%	65%	58%	60%	67%	78%	82%	83%
Giorni di pioggia (g.)	7	7	7	9	7	5	4	4	7	8	9	9
Ore di sole (ore)	4.6	5.5	7.0	8.7	10.4	12.0	12.4	11.3	9.0	6.2	4.9	4.6

Ore di sole a Monteriggioni






Grafico clima di Monteriggioni





Grafico temperature di Monteriggioni





4.6.1 Indicazioni per la valutazione degli Impatti

Sulla scorta degli obiettivi proposti con la variante, anche se in fase schematica, si propone una sintetica singola valutazione basata su valori cromatici secondo la seguente gradazione:

Effetti	Cromatismo valutazione
Effetti incerti	
Nessun effetto / effetto non significativo	
Effetti potenzialmente negativi	
Effetti negativi	
Effetti potenzialmente positivi	
Effetti positivi	

VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE URBANISTICA IN TERMINI DI PRESSIONE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI									
			Stima sintetica di pressione sulle componenti ambientali						
Variante urbanistica	Aspetti sociali	Aspetti occupazionali	Aria (inquinamento atmosferico e acustico)	Acqua (consumo e depurazione)	Suolo e Sottosuolo	Flora e Fauna	Aree protette	Paesaggio Patrimonio architettonico e archeologico	Rifiuti
Variante al Regolamento Urbanistico, mediante sportello unico per le attività produttive, per l’ampliamento di un edificio produttivo in Località “Le Frigge”									



Il monitoraggio di un piano ha come finalità principale il misurare l'efficacia degli obiettivi al fine di proporre azioni correttive, e permettere quindi ai decisori di adeguarlo alle dinamiche di evoluzione del territorio. In una logica di piano, il monitoraggio è pertanto la base informativa necessaria per poter essere in grado di anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. Il monitoraggio non ha solo intenti tecnici, ma presenta grande importanza per le informazioni che può fornire all'Amministrazione e per la comunicazione ad un pubblico più vasto anche di non addetti ai lavori sulle dinamiche territoriali.

**Il D.lgs. 152/2006**, all'art.18, stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi comprende il loro **monitoraggio**; in particolare dispone:

*1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.*

*2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.*

*3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.*

*4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.*

### **Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10**

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

#### **Art. 29 Monitoraggio**

- 1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:  
a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;  
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.*
- 2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.*
- 3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la*

*gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.*

- 4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 1/2015. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.*
- 5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente.*
- 6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.*

### **Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65**

Norme per il governo del territorio.

#### **Art. 15 Monitoraggio**

- 1. La Regione, le province, la città metropolitana, e i comuni, sulla base del monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica effettuato dall'osservatorio paritetico della pianificazione di cui all'articolo 54, verificano il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I.*
- 1 bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica è svolta con riferimento agli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi apuane, con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri.*
- 1 ter. Il monitoraggio concerne inoltre gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 58 sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura.*
- 1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di prima attuazione, è svolto dopo tre mesi dall'entrata in vigore dei medesimi commi e, successivamente, con cadenza annuale.*
- 2. Il monitoraggio di cui al comma 1, è svolto sulla base di selezionati elementi conoscitivi conferiti e trattati da Regione, province, città metropolitana e comuni, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 56.*
- 3. I soggetti istituzionali di cui al comma 1, collaborano all'implementazione dei dati conoscitivi anche al fine del contrasto all'abusivismo.*
- 4. Al fine di valutare l'efficacia della presente legge e lo stato complessivo della pianificazione, la Regione promuove il confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo della cultura, delle università e delle professioni. Con deliberazione la Giunta regionale organizza le modalità attuative del confronto.*
- 5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, e degli esiti delle valutazioni di cui al comma 4 con cadenza biennale.*

### **Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R**

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R



*(Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio"- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).*

#### *Art.16*

##### *Monitoraggio*

- 1. Il monitoraggio della pianificazione previsto dall'articolo 15 della l.r. 65/2014, svolto dall'Osservatorio paritetico della pianificazione, verifica il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I, della stessa legge, attraverso la valutazione dell'efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, degli effetti da essi prodotti, nonché dell'efficienza dei procedimenti per la loro formazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) contrasto e riduzione del consumo di suolo e promozione del recupero;*
  - b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso i procedimenti di adeguamento e conformazione al PIT e la valutazione degli esiti del procedimento di VAS;*
  - c) riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità di vita delle persone;*
  - d) efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione;*
  - e) effettiva e adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.**
- 2. Il monitoraggio di cui al comma 1 verifica altresì:
  - a) gli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi Apuane di cui all'articolo 15, comma 1 bis, della l.r. 65/2014;*
  - b) gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura di cui all'articolo 15, 1 ter, della l.r. 65/2014.**
- 3. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, i comuni forniscono all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c). A tale scopo il responsabile del procedimento, contestualmente all'invio per la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT) dello strumento adottato e, successivamente, dello strumento approvato, compila il relativo applicativo web disponibile sul portale della Regione.*
- 4. I dati di cui al comma 3 corrispondono, relativamente ai dati riferiti all'intero territorio comunale, a quelli di cui all'articolo 5, comma 5.*
- 5. L'Osservatorio paritetico della pianificazione, per le finalità di cui al comma 1, redige annualmente un rapporto di monitoraggio, che comunica alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e alla conferenza paritetica interistituzionale.*

Per la variante in oggetto, data la ridotta dimensione territoriale interessata e la destinazione proposta si ritiene che il monitoraggio possa essere effettuato congiuntamente al monitoraggio delle azioni previste dal Piano Operativo in fase di adozione.